

Laura Andreani

GLI STATUTI DI ACQUAPENDENTE (SECC. XIV-XIX)



Comune di Acquapendente
Archivio Storico 2004

GLI STATUTI DI ACQUAPENDENTE (SECC. XIV-XIX)

di Laura Andreani

APPENDICI
di Lorena Andreani



Coordinamento editoriale e grafica: Marcello Rossi

© Comune di Acquapendente 2004

Stampa: Tipografia Ceccarelli - Grotte di Castro (VT)

In copertina: Coperta in pergamena con disegnato un leone nero rampante sovrastato dalla scritta CORRECTIONE
(*Acquapendente, Archivio Storico Comunale, Statuti n. 1*)

Sul frontespizio: Disegno tratto dallo Statuto n. 1 a margine del Libro V cap. LXXXXI "*De pena euntis post tertium sonum campanae*"

Le riproduzioni a p. 30, 31 e 33 provengono da documenti conservati presso l'Archivio di Stato di Viterbo e sono pubblicati su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per le quali è fatto divieto di ulteriore riproduzione

"Lago di Bolsena"



La pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo della Provincia di Viterbo - Uff. Archivi Storici (L.R. 42/97 piano Archivi Storici 2003)

ISBN-10: 88-95034-04-X

ISBN-13: 978-88-95034-04-1

Questa nuova pubblicazione dei “Quaderni dell’Archivio Storico” sugli Statuti di Acquapendente dimostra ancora una volta la straordinaria ricchezza e la grande potenzialità del nostro archivio storico. Questo nuovo sapiente lavoro di Laura e Lorena Andreani conferma l’importanza strategica della nostra città, la creativa vitalità della nostra comunità già nel basso medioevo, ai tempi delle dispute tra Papato e Impero che si contendevano il nostro territorio.

Situata sulla via Cassia, al confine con la Toscana, Acquapendente conobbe un notevole sviluppo grazie alla sua posizione lungo il percorso dell’antica via Francigena, transitata da pellegrini, personaggi illustri e mercanti che potevano trovare ospitalità in strutture di accoglienza e ricovero. Si evidenzia che, nell’ambito del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia, Acquapendente, dopo essersi affrancata dalla tirannide del potere imperiale del Barbarossa, abbia goduto di una certa autonomia politico – amministrativa a partire dal Duecento fino al XV secolo, per poi subire un notevole ridimensionamento nei secoli successivi, per effetto del concilio di Trento e delle vicende legate alla Storia dello Stato Pontificio ed all’Unità d’Italia.

In questo contesto, si sviluppano gli “Statuti del Comune di Acquapendente” che ci permettono di valutare i rapporti intercorsi, nei secoli, tra governo centrale romano ed i centri di potere periferici. Dalla lettura di questi documenti, affiora la vita quotidiana del Comune in tutti i suoi aspetti, politico, economico e sociale: il governo della città nel suo assetto istituzionale, la giurisdizione civile, penale e fiscale vigente sul territorio, le relazioni tra le parti sociali, l’organizzazione delle attività artigianali e commerciali, le tradizioni culturali. Frammenti di una memoria antica, di un tempo che fu, ma che hanno il sapore delle nostre radici.

Il tempo corre veloce, si modificano i costumi, gli assetti istituzionali, molte cose sono cambiate. Oggi, ci sentiamo cittadini europei e cittadini del mondo, cambiano i rapporti economici e sociali.

Le radici culturali, la storia passata e quella futura rimangono, tuttavia, fortemente ancorate all’identità locale, al Comune, alle comunità locali. Sebbene il legislatore abbia di nuovo introdotto l’autonomia statutaria dei Comuni e l’elezione diretta del Sindaco, ieri, come oggi, si affacciano i centralismi dello Stato e della Regione. L’autonomia locale viene, di fatto, mortificata dalle leggi finanziarie dello Stato, all’autonomia istituzionale non corrisponde quella finanziaria e, spesso, anche il principio di sussidiarietà, introdotto dalla legislazione europea, viene disatteso.

Più volte ho detto ed affermato che, in un contesto ormai globalizzato, noi, comunità locale, dobbiamo conservare e promuovere la nostra memoria storica e questa pubblicazione rappresenta un ulteriore contributo per la valorizzazione della nostra identità culturale, da tutelare e rafforzare anche in futuro, affinché il passato importante della nostra città torni a rivivere attraverso i colori della sua terra.

Tolmino Piazzai
Sindaco di Acquapendente

Il quinto volume dei Quaderni dell'Archivio Storico è dedicato agli antichi Statuti del Comune di Acquapendente.

Gli Statuti sono documenti preziosi, mediante i quali si può conoscere non solo l'organizzazione politico-amministrativa del Comune ma anche tantissimi aspetti della sua vita sociale. Sono la piattaforma, il punto di riferimento costante per lo studio della storia della nostra comunità e proprio per questo abbiamo ritenuto opportuno farne oggetto di uno dei Quaderni il cui obiettivo principale è fornire la documentazione archivistica per la didattica della Storia.

Lo studio qui pubblicato, non vuole essere un'edizione critica ma un primo approccio alla conoscenza degli Statuti, evidenziando differenze e similitudini tra le varie edizioni conosciute, conservate in gran parte presso l'Archivio Storico Comunale ma anche reperite, talvolta in frammenti, negli Archivi di Stato di Viterbo e di Roma.

Vuole essere soprattutto uno strumento per approfondimenti ulteriori, sia in forma didattica che scientifica, e uno stimolo per lo studio dei documenti, nella convinzione che proprio l'approccio diretto alle carte può far nascere il piacere per la conoscenza della Storia, specie quella locale.

Il principale invito alla lettura è, pertanto, per le giovani generazioni, affinché possano sviluppare la conoscenza di un mondo che sembra molto lontano da noi, ma che è la radice da cui si è nata l'organizzazione moderna del Comune e dello Stato, oltre che la vita quotidiana della nostra comunità.

Marcello Rossi

Sistema Bibliotecario Archivio Storico Comunale di Acquapendente

“Lago di Bolsena”

**GLI STATUTI DI ACQUAPENDENTE
(SECC. XIV-XIX)**

di Laura Andreani



Sistema Bibliotecario
“Lago di Bolsena”

yhs

27

Omnipotens. deus misericordie pia dispositor. fore
 sibi subditos pios pacificos et modestos. Sed
 cupiditas effrenata sui prodiga. parvas emula
 litus mater. materia iurgiorum. tot quotidie nova
 lingua generat. ut nisi iustitia conatus eius sua
 virtute comprimeret. Et questiones ipso simpli
 ritas applicaret suo humani fedus litigatorum
 ab usu extingueret. Ideo qd necessaria et evidenti
 causa suadente qd appetitus noxius sub iuris
 regula limitatur. p quas humanus genus
 ut honeste vivat. et alterius no ledat suis iuris
 tribuat informatus. quorum vita humana priora
 est ad petendum. Hoc est Statutum sive Jus
 municipale hanc et personam Civitatis Acquiensis
 factus editum Compositus et compilatus ad honorem
 et reverentiam omnipotentis dei et eius gloriosissime
 matris virginis dñe sancte marie. beatorum apostolorum
 petri et pauli. ac etiam beatorum sancte victorie
 stephani valentini et hermetis protectorum et defensorum
 et gubernatorum huius civitatis Acquiensis et
 totius regionis iure prelati. ac etiam ad honorem
 status principis et transiitibus Sarza sancte Romane
 ecclesie et sanctissimi et beatissimi in xpo patris et dñi
 nri dñi Nicolai divina promerita dignissimi
 pape quini et reverendissimi filii suorum dñorum
 Cardinalium ac etiam Romani pape pno dñi
 imperatoris principum
 dignissimi Rectoris et gubernatoris ad pacem pri
 vatum transiitibus status civitatis Acquiensis
 hanc personam ipsius. qd infra scriptis futuris
 status Acquiensis de prelatibus et notariis qd Consiliis
 senale dñe Civitatis Acquiensis.

Premessa

Ormai da parecchi anni si assiste a una rinnovata e costante attenzione della storiografia per gli statuti. In quanto «testimonianza più alta e cosciente che una comunità ha ritenuto di dare di se stessa»¹, lo statuto rappresenta un documento privilegiato per la storia dell'ente emanante, tanto è vero che, se da un lato questa fonte ha conosciuto alterne fortune in ambito scientifico, dall'altro non ha mai perduto del tutto l'interesse delle amministrazioni comunali, spesso promotrici e attive sostenitrici di ricerche e di imprese editoriali. Numerosi convegni, dove si sono confrontati storici, storici del diritto e studiosi di ambiti disciplinari diversi (paleografi, diplomatisti, filologi), hanno tracciato le linee guida per l'approccio allo studio dei testi normativi e hanno condotto alla creazione di un coordinamento scientifico su base nazionale (il Comitato Italiano per gli Studi e le edizioni delle fonti normative), facente capo a una rete di referenti regionali che copre tutto il territorio². Del resto, l'esigenza di una forma di raccordo era stata avvertita dagli studiosi fin dai primi appuntamenti congressuali, sia per trovare un terreno di confronto e di collegamento alle diverse esperienze, sia per offrire alla libera iniziativa locale l'opportunità di contare su un necessario supporto scientifico³. Nel clima di questo rinnovato interesse sono stati prodotti: edizioni di testi, progetti di repertoriazione, rassegne bibliografiche, riproduzioni microfilmate e digitali, studi dedicati agli aspetti giuridici e politici, alle questioni ecdotiche e linguistiche, all'analisi morfologica.

Per quanto concerne le iniziative promosse in ambito laziale si ricordano i due appuntamenti rappresentati dal Convegno di Ferentino (*Statuti e ricerca storica*, 1988) e da quello tenutosi nel 2002 a Viterbo dal titolo *Le comunità rurali e i loro statuti (secoli XII-XV)*⁴, i contributi di Alfio Cortonesi dedicati all'edizione degli statuti del Lazio e all'impiego di essi come fonte per la storia agraria, il repertorio (*Statuti cittadini, rurali e castrensi del Lazio. Repertorio secc. XII-XIX*) pubblicato in edizione provvisoria dal gruppo di ricerca sugli usi civici e gli statuti del Lazio "Guido Cervati" della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS), e poi ancora alcune edi-

¹ G. Ortalli, *Tavola rotonda. Edizioni e repertori degli statuti medievali: problemi e prospettive*, in *Statuti e ricerca storica*. Atti del convegno (Ferentino, 11-13 marzo 1988), Ferentino 1991 (Quaderni di Storia, n. 8), pp. 303-304.

² Cfr. in proposito R. Dondarini, *Bilancio decennale del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative* (<http://www.statuti.unibo.it/Pubblicazioni/Valencia.html>).

³ Cfr. ad esempio le discussioni in *Statuti e ricerca storica* cit.

⁴ Il convegno è stato organizzato dal Comitato Italiano per gli Studi e le edizioni delle fonti normative, dall'Università della Tuscia e dalla Regione Lazio. Compresi tra le due date dei convegni appena citati si segnalano anche gli incontri di studio di Orte e i relativi atti: *Atti delle Giornate di studio per la storia della Tuscia*. II: *Fonti per la storia della Tuscia*; III: *Gli statuti della Teverina come fonti per la storia economica e sociale*, Orte 1983.

zioni di testi e contributi che utilizzano gli statuti come fonte per lo studio di aspetti particolari della storia della comunità emanante⁵.

Nel panorama appena tracciato si inserisce il progetto sugli statuti del Comune di Acquapendente, che da alcuni anni promuove la valorizzazione e la diffusione della conoscenza del proprio patrimonio documentario attraverso la collana «Quaderni dell'Archivio Storico».

I testi normativi emanati dagli organi istituzionali di Acquapendente, giunti sino a noi in maniera integra o solo frammentaria, datano a partire dal pieno XIV secolo. Una testimonianza piuttosto tarda, se si tiene conto del fatto che il comune, come meglio si dirà, si formò molto prima, e che la città ricoprì un ruolo non del tutto secondario nelle vicende politiche dei secoli XIII-XV. La posizione frontaliera nell'ambito territoriale della provincia del Patrimonio di San Pietro in Tuscia e in quello della diocesi e del contado orvietano, lungo una delle direttrici viarie di maggiore importanza – la via Cassia –, ha conferito alla città medioevale un'importanza strategica che, se da un lato ha contribuito a trascinarla ripetutamente al centro di conflitti, dall'altro è stata un fattore determinante per la sua sopravvivenza e per le possibilità di sviluppo politico ed economico nei secoli successivi. Lo scopo principale di questo contributo è quello di presentare il *corpus* statutario del comune, inquadrato entro le coordinate politico-istituzionali della città nel basso medioevo (momento in cui fiorirono le prime redazioni), con una panoramica sulle magistrature cittadine, emananti e destinatarie delle norme. La chiave di lettura di questo primo livello approssimativo è la verifica del grado di autonomia nella predisposizione dei quadri dirigenti, allo scopo di offrire un contributo per il confronto e l'interpretazione della normativa locale in relazione al governo centrale romano e a centri di potere periferici.

La tradizione manoscritta comprende esemplari che giungono fino al XIX secolo: un periodo certamente troppo ampio per consentire di tracciare un'adeguata cornice storica alle diverse testimonianze. Per darne solo una pallida idea basti pensare all'evoluzione subita dagli organismi di governo dello Stato della Chiesa all'indomani del Concilio di Trento per esercitare un controllo sempre più serrato sui territori soggetti, all'istituzione delle congregazioni con poteri deli-

⁵ Cfr. A. Cortonesi, *Sull'edizione degli statuti comunali del Lazio*, in *Latium*, III (1986), pp. 121-137; Id., *Tavola rotonda. Edizioni e repertori degli statuti medievali: problemi e prospettive*, in *Statuti e ricerca storica cit.*, pp. 299-301; Id., *La pratica vitivinicola nello statuto di Ferentino*, *ibid.*, pp. 221-241; Id., *Gli statuti come fonte per la storia agraria della Tuscia medioevale*, in *Atti delle giornate di studio cit.*, pp. 55-63; *Statuti cittadini, rurali e castrensi del Lazio. Repertorio (secc. XII-XIX)*, ricerca diretta da P. Ungari, ed. provvisoria, Roma 1993, pp. VII-335, per la segnalazione del quale ringrazio Maria Grazia Nico Ottaviani. Tra le edizioni cfr.: *Liber statutorum comunis castri Celleni. Lo statuto di Celleno del 1457*, a cura di G. Baciarello, P. Allegretti, Montefiascone, 2004, con una bibliografia relativa alla Teverina. Si segnalano inoltre contributi relativi alla repertorizzazione e studi che evidenziano le potenzialità degli statuti come fonte per lo studio di particolari aspetti: F. Sofia, *Per un repertorio memorizzato degli statuti cittadini e castrensi del Lazio*, in *Clio*, XVI (1990), pp. 301-336; A. Lanconelli, *I mestieri dell'alimentazione nello statuto di Ferentino*, in *Statuti e ricerca storica cit.*, pp. 165-179; A. Esposito, *Consuetudini, vita e normativa per gli ebrei della regione di Campagna alla fine del Medioevo*, *ibid.*, pp. 221-241; L. Osbat, *Fonti per la storia delle amministrazioni locali*, in *Atti delle Giornate di studio cit.*, pp. 9-18; A. Zuppante, *Iniziativa per uno studio comparato degli statuti comunali della Teverina*, *ibid.*, pp. 45-47; P. Cipriano, *Aspetti linguistici degli statuti in volgare della Teverina*, *ibid.*, pp. 99-104. A ogni buon conto, per un quadro bibliografico generale cfr. la *Bibliografia statutaria italiana 1985-1995*, Roma 1998.

berativi, amministrativi e giudiziari, e specialmente della Congregazione del Buon Governo, creata per diventare il referente diretto delle comunità; e ancora, basti ricordare i cambiamenti introdotti durante il pontificato di Pio IX (1846-1878), quando l'amministrazione pontificia diede vita ai ministeri⁶. Pertanto, il discorso intorno agli organi istituzionali sarà incentrato sulle testimonianze quattrocentesche – quelle antecedenti sono troppo frammentarie –, fase di transito di un *iter* normativo avviato più indietro nel tempo e proseguito in età moderna con un significato differente e in situazioni storiche completamente mutate.


La stretta corrispondenza tra profilo istituzionale e testo normativo⁷, come in un continuo gioco di specchi, permette di cogliere nel dettato statutario le trasformazioni degli organismi interni e gli effetti dell'organizzazione giuridica e amministrativa dello Stato della Chiesa⁸. Gli statuti quattrocenteschi, in generale, appaiono privi di quella vivacità intrinseca che caratterizza le redazioni duecentesche; spogliati ormai delle valenze, anche simboliche, che venivano loro attribuite dai nascenti comuni e sempre più cristallizzati nella forma, essi si trasmettono, pressoché immutati, fino a essere riprodotti in copie e volgarizzamenti manoscritti o a stampa. Custodi della memoria storica di una autonomia lontana nel tempo e ormai perduta, i testimoni di età moderna assumono principalmente uno scopo conservativo e divulgativo; il loro valore pratico, come strumenti dell'amministrazione, parrebbe concentrarsi su alcuni libri, specialmente quelli del danno dato: gli unici che, ancora soggetti ad aggiornamenti, mantengono almeno un barlume di quella vitalità propria delle prime redazioni⁹.

⁶ Cfr. A. Attanasio – F. Dommarco, *Lineamenti istituzionali e documentazione nelle comunità pontificie nel periodo di antico regime*, in *Rivista storica del Lazio*, VI (1998), pp. 11-52; R. Lefevre, *Discussione*, in *Statuti e ricerca storica* cit., p. 312-313.

⁷ Cfr. in proposito S. Caprioli, *Una città nello specchio delle sue norme. Perugia milleduecentosettantanove*, in *Statuto del Comune di Perugia del 1279*, Testo edito da Severino Caprioli, Descrizioni e indici a cura di Attilio Bartoli Langeli, II, Perugia 1996 (Deputazione di storia patria per l'Umbria. Fonti per la storia dell'Umbria, 21), pp. 249-329.

⁸ Lefevre, *Discussione* cit.

⁹ Questi libri incominciano a essere compilati separatamente e sono quelli sui quali si concentrano gli aggiornamenti. Cfr. le osservazioni a proposito del «trend ascendente» relativo ai libri del danno dato nella produzione statutaria umbra in *Repertorio degli statuti comunali umbri*, a cura di P. Bianciardi e M. Grazia Nico Ottaviani, Spoleto 1992 (Quaderni del «Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell'Umbria», 28), pp. 24-27.



Nella pagina a fianco:
Territorio di Orvieto di Fabio di Gio.
Antonio Magini pubblicato nell'atlante
"Italia", Bologna, 1620

CAPITOLO I

Acquapendente nel basso medioevo: aspetti di storia politico-istituzionale

La problematica delle origini e dello sviluppo dei comuni è stata rinnovata completamente dalla storiografia, che ha indicato nello studio e nell'analisi dei gruppi sociali che compongono i ceti dirigenti la via maestra per comprendere gli sviluppi delle strutture politiche. E' già stato notato, tuttavia, come una ricerca di questo tipo presupponga una disponibilità di fonti d'archivio per i secoli XI-XII che è rara a trovarsi¹⁰. Acquapendente non è una felice eccezione in questo senso. Ma non solo; non lo è neanche per il lungo periodo compreso tra il Duecento e la prima metà del Quattrocento. Infatti, salvo undici pergamene risalenti ai secoli XIII e XIV, la documentazione superstite data a partire dalla metà del XV secolo ed è mutilata da ampie lacune. Troppo poco per un'analisi dei ceti dirigenti e per leggere e interpretare gli eventi politici da una prospettiva interna, che aiuti a valutare la ricezione da parte della comunità delle direttive e dei provvedimenti del governo centrale romano. Gli atti sporadici restituiscono solo una pallida immagine della complessità degli sviluppi politico-istituzionali e delle componenti sociali. Così, nelle ampie zone d'ombra create dal silenzio documentario aquesiano, rimangono occultate, non solo la fisionomia di quelle élites artefici della nascita e delle prime trasformazioni del comune, ma anche la dialettica con i principali interlocutori politici (Papato, Impero e governo periferico), e quella interna tra le parti sociali o fazioni cittadine. Senz'altro meno lacunoso è il punto di vista dei centri di potere che hanno avuto a che fare con Acquapendente: i numerosi registri papali, quelli che tramandano la documentazione prodotta dall'Impero, le raccolte diplomatiche di altre città, consentono certamente di prenderne atto. Ma una ricerca in tal senso attende ancora di essere avviata e la ricostruzione storica e in parte storiografica per il periodo preso in esame è affidata ancora alle *Memorie storiche di Acquapendente* dell'avvocato Nazareno Costantini, pubblicate nel 1903¹¹,

¹⁰ Cfr. J.-C. Maire Vigueur, *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio*, Torino 1987, pp. 63-64.

¹¹ N. Costantini, *Memorie storiche di Acquapendente*, Roma 1903, ora ristampate a cura della Biblioteca comunale di Acquapendente, Acquapendente 1982.

al volume di Giorgio Lise del 1971¹², all'edizione delle cinquecentesche *Croniche di Acquapendente* di Pietro Paolo Biondi¹³. Ad essi si aggiungono: i registi delle pergamene conservate nell'Archivio Storico Comunale¹⁴ e alcuni contributi, apparsi in sedi editoriali diverse, che affrontano particolari aspetti della storia della città¹⁵. Stante questa situazione e rimanendo in tema di premesse, è ora necessario fissare altri limiti: la sintesi introduttiva alla presentazione degli statuti darà conto a grandi linee della vicenda comunale di Acquapendente, definita in rapporto al governo centrale (lo Stato della Chiesa) e a quello periferico (il comune di Orvieto), saggiando le strategie adottate per ritagliare uno spazio di autonomia tra poteri concorrenti in un arco cronologico piuttosto ampio, compreso tra il progetto di costruzione statale di Innocenzo III e la riorganizzazione avviata da Martino V.

1.1. Il comune di Acquapendente nel XIII secolo

Acquapendente (*vicus Arisa*), sorta intorno alla metà del IX secolo «come semplice agglomerato di case attorno alla pieve di Santa Vittoria, a poca distanza dalle sponde del Fosso di Quintaluna e lungo i bordi della via Cassia»¹⁶, conobbe un rapido sviluppo e raggiunse una notevole importanza proprio grazie alla sua posizione lungo una delle principali vie del pellegrinaggio verso Roma e Gerusalemme. Per quella strada transitavano non solo pellegrini, ma anche personaggi illustri e mercanti, che, giunti nel borgo, potevano contare su strutture di accoglienza e ricovero, su ospizi e mercati¹⁷. La storiografia locale riporta le notizie del semplice passaggio o del soggiorno di Ottone I (964), di Gregorio VII (1077), di Enrico V (1111)¹⁸. Il territorio, compreso entro i beni matildini, subì gli effetti della lunga contesa tra il Papato e l'Impero e sperimentò un'alternanza di governi, fino a quando cadde sotto il diretto controllo imperiale al tempo di Federico I e Alessandro III e nell'ambito delle vicende che segnarono la graduale affermazione del fenomeno comunale. A seguito della «ristrutturazione del *Regnum*»¹⁹ portata avanti dall'imperatore svevo e dal suo cancelliere Rainaldo di Dassel in

¹² G. Lise, *Acquapendente. Storia arte figure tradizioni*, Acquapendente 1971.

¹³ P. P. Biondi, *Croniche di Acquapendente. Descrizione della terra d'Acquapendente con la sua antichità, nobiltà, governo, usanze et altre cose* [1582], a cura della Biblioteca Comunale di Acquapendente, Acquapendente 1984.

¹⁴ Cfr. *Il fondo membranaceo dell'Archivio Storico di Acquapendente*, a cura di L. Andreani e M. Rossi, in *Il restauro della memoria. Documenti, metodologie e interventi per il recupero dell'Archivio Storico Comunale di Acquapendente*, a cura di M. Rossi, Acquapendente 2001 (Quaderni dell'Archivio Storico, 3).

¹⁵ P. Biondi, *Le origini del comune di Acquapendente e la Madonna del Fiore. Raccolta di fonti, memorie, documenti e rassegna storica centenaria redatta dal dott. Prospero Biondi*, Acquapendente, 1966; mi sia consentito ricordare anche L. Andreani, *Il contributo dei francescani alla regolamentazione degli ornamenti femminili ad Acquapendente*, in *Archivum Franciscanum Historicum*, 81 (1988), pp. 72-86; Ead., *Le riformanze di Acquapendente*, in *Storie a confronto. Le riformanze dei comuni della Tuscia alla metà del Quattrocento. Atti delle giornate di studio: Orte 1449-1458. Dalle Riformanze alla storia di un Comune* (Orte 6 ottobre 1991) e *Storie a confronto: 1452-1453. Le Riformanze nei Comuni della Tuscia* (Orte 16-17 ottobre 1993), Roma 1995, pp. 13-35.

¹⁶ S. Del Lungo, *Presenze abbaziali nell'alto Lazio. San Salvatore al Monte Amiata e le sue relazioni con l'abbazia di Farfa (secoli VIII-IX)*, Roma, 2001 (Miscellanea della Società romana di storia patria, XLII), pp. 92-93.

¹⁷ *Ibid.*

Toscana, in Umbria e nelle Marche, consistente nell'imporre funzionari, di preferenza tedeschi, a capo di città e castelli del Ducato di Toscana e del Ducato di Spoleto²⁰, anche Acquapendente finì sotto il governo di un emissario imperiale²¹. Una tradizione, viva ancor oggi, fa risalire proprio a questa circostanza lo sviluppo embrionale del Comune e la spontanea dedizione alla Chiesa, collegandoli a un'aperta rivolta degli abitanti alla situazione imposta da Rainaldo di Dassel e a una data precisa quanto significativa: il 1166, corrispondente alla quarta spedizione in Italia del Barbarossa (1166-1167), alla costituzione della Lega lombarda e alle rivendicazioni da parte dei comuni di «un'effettiva autonomia, che implicava l'espulsione dei funzionari imperiali»²².

Vale la pena ricordare l'episodio, seguendo la narrazione riportata nelle *Croniche di Acquapendente* dal notaio Pietro Paolo Biondi:

«[...] Essendo dei lavoratori a lavorare in una vigna fora della porta di Santa Vittoria, dove hora è la chiesa della Madonna del fiore, appresso la qual vigna era una cappella, dove era una Immagine della Madonna con 'l figliolo in braccio, et discorrendo insieme come si fa, sopra tal ribellione, uno disse al altro, tanto può riuscire questo, quanto quel ceraso (che era in detta vigna secco da molti anni mostrandolo a dito) fiorisca; et incontente fiori, et si riempì tutto di fiori miracolosamente, da che stupefatti vennero dentro la terra, et narrorno tal miracolo, et il popolo tutto vi corse, et lo viddi, et ingenuchiandosi avanti quella immagine della Madonna fece voto, che, se si liberava da quel tiranno, voleva in perpetuo esser suddito esso, et tutti li loro successori, della Santa Chiesa. La notte seguente venne in visione ad un beato Alberto da Bertagna heremita, che stava in la Chiesa di Santa Vittoria tenendo vita molto spirituale et catholica, che dovesse andare a Roma et narrare il detto miracolo al Papa, che era Alessandro terzo Senese; et lui v'andò, et li disse non solo il miracolo successo, ma anco il voto fatto dal popolo, et questo fu l'anno 1166. La Comunità doppo essersi liberata dal tirando e datasi alla Chiesa, capitulò con la Chiesa, et ottenne molti privilegij, fra quali fu che mai si

¹⁸ Costantini, *Memorie storiche* cit., pp. 37-40.

¹⁹ O. Capitani, *Storia dell'Italia medievale* (410-1216), Roma-Bari 1992, p. 420.

²⁰ Cfr. *ibid.*

²¹ Costantini, *Memorie storiche* cit., p. 22.

²² Capitani, *Storia dell'Italia medievale* cit., p. 422.

possa dare la detta terra ad alcun principe, barone, o signore, né in governo né altrimenti, senza il consenso del consiglio generale di detta terra. Et di più fece ordine in perpetuo di fare una solenne festa a mezzo Maggio, nel tempo che successe quel miracolo, con processione, per memoria de la gratia riceuta d'essersi liberata dal tirando; a laude de Dio e della Madonna fece di poi la Chiesa, dove era detta cappelletta [...]»²³.

Il racconto, così come è stato tramandato dal notaio aquesiano, esprime la volontà di sancire e consacrare con un evento eccezionale un orientamento politico preciso, manifestato con un'opposizione violenta all'Impero, e le spinte autonomistiche della comunità in un'epoca – la seconda metà del Cinquecento – in cui l'autonomia comunale era solo un ricordo passato.

Nei fatti narrati si coglie la dinamica propria dei rapporti tra i nascenti comuni e le due maggiori forze politiche in campo, consistente nel riconoscere l'autorità di una (in questo caso la Chiesa) per sottrarsi al governo dell'altra (l'Impero)²⁴. Il contrapporsi della tirannide imperiale alla protezione della Chiesa prodiga di privilegi, riecheggia le parole usate da Innocenzo III nel propagandare la sua azione di recupero delle terre della Chiesa messo in atto fin dal primo anno di pontificato (1198): «Solo dalla tirannide teutonica ha di che temere la libertà comunale»²⁵.

Tornando alla data, c'è da dire che il 1166 non segnò, come invece vuole la tradizione, la scomparsa definitiva dell'Impero dall'orizzonte politico aquesiano. Ben più complesso e lungo fu il processo di assoggettamento al dominio papale, al governo mite e non gravoso divulgato da Innocenzo III con la frase evangelica di *Matt. XI, 30* («Iugum meum suave et onus meum leve»). Valgano per tutti due esempi: nel 1171, in un atto di sottomissione a Orvieto, Acquapendente prometteva di pagare alla città ventisei denari per ciascuna casa «excepto quando imperator colligeret»²⁶, nel 1177 risultava ancora un centro soggetto al regime fiscale dell'Impero²⁷.

Acquapendente fu 'recuperata' ufficialmente al dominio della Chiesa nel contesto dell'azione politica di Innocenzo III riguardo ai comuni della Tuscia, dell'Umbria e dei confini meridionali del Lazio.

²³ P. P. Biondi, *Croniche di Acquapendente* cit., pp. 46-47. L'episodio è riportato anche da: Costantini, *Memorie storiche* cit., pp. 43-45; Biondi, *Le origini del comune di Acquapendente* cit.; R. M. Fagioli OSM, *La chiesa di S. Maria del Fiore e i Servi di Maria in Acquapendente*, ibid., pp. 43-53; Lise, *Acquapendente* cit., pp. 44-45; E. Strappafelci, *I pugnaloni di Acquapendente*, Acquapendente 1983; ead., *I pugnaloni di Acquapendente*, Acquapendente 1990.

²⁴ Cfr. E. Paoli, *I comuni umbri e il nascente Stato della Chiesa: una difficile coesistenza*, in "Dal Patrimonio di San Pietro allo Stato Pontificio". *La Marca nel contesto del potere temporale. Atti del Convegno di studio svoltosi in occasione della quarta edizione del "Premio internazionale Ascoli Piceno" (Ascoli Piceno, 14-16 settembre 1990)*, a cura di E. Menestò, Spoleto 1994, pp. 67-89.

²⁵ Ibid., pp. 72-73.

²⁶ Cfr. L. Fumi, *Codice Diplomatico della città d'Orvieto. Documenti e registi dal secolo XI al XV e La Carta del Popolo codice statutario del comune di Orvieto con illustrazioni e note*, Firenze 1884 (rist. anast. Orvieto 1997), p. 30.

²⁷ Cfr. D. Waley, *Orvieto medievale. Storia politica di una Città-Stato Italiana 1157-1334*, Roma 1985, p. 31; Costantini, *Memorie storiche* cit., pp. 45-47.

Narrano i *Gesta Innocentii* che nel 1198 il papa «dedit operam ad recuperandum Radicofanum, Aquampendentem, Montem-Flasconem, atque Tuscanum; quae tandem recuperavit non sine laboribus et expensis, liberans Aquampendentem ab Urbevitanis, qui eam acriter impugnabant»²⁸. Il brano, mentre indica con efficace sintesi l'operato del papa, rivela l'altro interlocutore politico di Acquapendente: la città di Orvieto, la quale vantava sulla vicina i diritti che derivavano dall'appartenenza alla sua diocesi²⁹ e poi al suo contado. Un patto, stipulato nel 1171, dichiarava che:

«Aquapendens est de comitatu Urbisveteris, et hec est iurisdictionis que Ursvetus³⁰ habet in Aquependenti; scilicet, quod debet facere ostem et parlamentum pro Comune, et annuatim per quamlibet domum viginti sex denarios de mense madii, excepto quando Imperator colligeret, salvo lambardi, qui non teneantur solvere aliquid datium, et nullus Consul, neque aliqua Singnorìa valeat dominari in dicto castro neque rationem tenere, nisi esset de Comune Urbisveteris et sine licentia ipsius Comunis [...]»³¹.

L'intervento di Innocenzo III sottrasse Acquapendente, considerata «uno dei centri e capisaldi [...] del Patrimonio nella Tuscia»³², al dominio diretto di Orvieto, interpretato come «una menomazione dei diritti temporali della Sede apostolica»³³. L'azione del papa non pose fine agli scontri tra le due città, l'una impegnata ad affermare un potere politico laico sul territorio diocesano, l'altra in cerca di un proprio spazio di autonomia e costretta essenzialmente su posizioni difensive, non potendo contare su un'altrettanto ampia struttura territoriale che le permettesse di competere politicamente sullo stesso piano. Il valore strategico non fu di poco conto nella definizione del tipo di rapporto tra la città, il governo centrale e quello periferico, in quanto contribuì a procurarle lo *status* di *immediata subiectio*, fortemente condizionante delle pretese orvietane. Fatto sta che Orvieto fu sistematicamente minacciata o colpita da interdetto a ogni tentativo di affermazione di certi diritti sulla comunità vicina, sottoposta al papato senza mediazioni. La spiegazione risiede nella precipua con-

²⁸ *Gesta Innocentii papae III ab auctore anonymo sed coetaneo scripta*, in P.L., CCXIV, coll. XXVI-XXVII. Risale allo stesso anno il lodo fra Orvieto e Acquapendente pronunciato dai senesi relativo a diverse questioni (selva di Monte Rufeno, restituzione «omnium hominum receptorum», demolizione delle mura, dazi pretesi dagli orvietani, restituzione di alcuni beni) tra cui l'obbligo di non muovere guerra contro il papa. Cfr. Fumi, *Codice Diplomatico* cit., pp. 47-48.

²⁹ L'appartenenza diocesana fu motivo di contesa tra il vescovo di Orvieto e quello di Soana (1193) Cfr. Fumi, *Codice Diplomatico* cit., p. 40; M. Maccarrone, *Studi su Innocenzo III*, Padova 1972, pp. 25-26.

³⁰ Così nel testo.

³¹ Fumi, *Codice Diplomatico* cit., p. 30.

³² *Ibid.*, p. 27.

³³ Maccarrone, *Studi* cit., p. 27; la liberazione dal dominio di Orvieto è ricordata, come si è detto, dall'autore dei *Gesta Innocentii* cit. Inutile risultò il tentativo effettuato dal comune di Orvieto di rivolgersi alla mediazione dei senesi per ristabilire la soggezione di Acquapendente. Il lodo arbitrale, pronunciato l'8 novembre 1198, non fu riconosciuto dal pontefice, ma rimase il fondamento delle rivendicazioni successive degli orvietani su Acquapendente. Cfr. Maccarrone, *Studi* cit., pp. 29-30.

cezione innocenziana del dominio temporale della Sede apostolica, fondato sulla metamorfosi del concetto di *libertas ecclesiastica* (relativa al clero e alle chiese) a quello di *libertas Romana*, che riprendeva i motivi del precedente e li estendeva alle persone e alle città che si sottomettevano alla Chiesa temporalmente. Pace, giustizia e sicurezza delle strade erano i capisaldi del programma di instaurazione del nuovo ordine morale e civile. In questa prospettiva si comprende perché le pretese armate di Orvieto nei confronti di un comune che si era posto direttamente sotto la protezione papale fossero interpretate come un disconoscimento dell'autorità superiore e ostacolate con ogni mezzo. Al centro delle questioni che provocavano le offensive orvietane c'era principalmente il controllo della strada che da Roma conduceva a Siena, dell'attraversamento del fiume Paglia, con la conseguente riscossione dei pedaggi, e i diritti sulla selva di Monte Rufeno³⁴.

Osservando le azioni politiche del Papato nei confronti di Orvieto e Acquapendente, emerge il sistema adottato anche altrove e già esaminato per i comuni attualmente compresi entro i limiti regionali umbri³⁵. Acquapendente divenne per il Papato un mezzo per tenere a bada il comune in forte espansione ed interrompere possibili collegamenti politico-militari – nel caso specifico con Viterbo e Siena – che potessero mettere in difficoltà le forme di giurisdizione papali³⁶. In buona sostanza, Acquapendente divenne per Orvieto quello che i castelli di Miranda o di Stroncone, ad esempio, erano per Narni e il suo caso si presta a offrire un ulteriore contributo alla problematica storiografica aperta da tempo sulla realizzazione complessa e difficoltosa del progetto statale di Innocenzo III, rispetto al quale, come ha scritto Ovidio Capitani «i lineamenti fondamentali per i modi di governo, i termini territoriali da raggiungere – comprese le difficoltà a questi inerenti – i presupposti ideologici per l'effettiva trasformazione del primitivo *Patrimonium beati Petri* in un ben più articolato Stato pontificio erano stati indicati ai successori, per lo meno sino alla crisi del Trecento»³⁷.

Il papa, si sa, adeguò la propria azione politica alle diverse condizioni dei luoghi, riconoscendo i diritti già acquisiti dalle comunità per concessione imperiale³⁸. Allo stato attuale delle ricerche non è chia-

³⁴ Fumi, *Codice Diplomatico* cit., p. 40, doc. LXVIII, a. 1198.

³⁵ Oltre l'articolo di Emore Paoli, *I Comuni umbri*, già citato, si ricorda a titolo di esempio il caso di Narni e Terni in contrasto per la gestione del ponte sul Nera e per le continue pretese di espansione della prima ai danni della seconda. A differenza di Acquapendente, Terni era sede diocesana. La diocesi le venne restituita da Onorio III nel pieno del conflitto con Narni. Cfr. L. Andreani, *Narni nel basso medioevo: aspetti di storia politico-istituzionale*. Atti del Convegno (Narni, 14-15 maggio 2005), in corso di stampa.

³⁶ Cfr. Capitani, *Storia dell'Italia medievale* cit., pp. 437-439.

³⁷ *Ibid.*, p. 444.

³⁸ Per alcuni esempi dell'azione di governo di Innocenzo III nei confronti dei comuni del Patrimonio cfr. Maccarrone, *Studi su Innocenzo III* cit., pp. 18-22.

³⁹ G. Ermini, *La libertà comunale nello Stato della Chiesa. Da Innocenzo III all'Albornoz (1198-1367). Il governo e la costituzione del Comune*, in *Archivio della R. Società romana di storia patria*, XLIX (1926), pp. 5-126, ma p. 9, ora in Giuseppe Ermini, *Scritti storico-giuridici*, a cura di O. Capitani ed E. Menestò, Spoleto, 1997 (Collectanea, 9), pp. 229-351, ma p. 231.

⁴⁰ Si veda in proposito Maire Vigueur, *Comuni e signorie* cit., pp. 63-138.

⁴¹ Cfr. Fumi, *Codice Diplomatico* cit., p. 99. I due consoli giurano al cospetto del podestà di Orvieto, del camerlengo e di un giudice della stessa città di «guardare, salvare e custodire le persone e i luoghi venerabili del distretto d'O., strade, ospedali, chiese e possessioni, obbligandosi all'ammenda dei danni».

⁴² Cfr. Fumi, *Codice Diplomatico* cit., p. 108.

⁴³ Il patto è ritenuto dal Fumi frutto di interpolazione del secolo XIII sulla base dell'errore di indizione. Tuttavia, si sa che prima del 1207 il fuocatico era riscosso da Orvieto. Fumi, *Codice Diplomatico* cit., pp. 55-56, doc. LXXIX.

⁴⁴ Cfr. Fumi, *Codice Diplomatico*, p. 99, doc. CLI, a. 1222; p. 108, doc. CLXVII, a. 1223; pp. 189-190, doc. CCXCIII, a. 1251; p. 192, doc. CCXCVI, a. 1251; p. 206, doc. CCCXXIV, a. 1255.

⁴⁵ Fumi, *Codice Diplomatico* cit., p. 191, doc. CCXCV; A. Bartoli Langeli, *Codice Diplomatico del Comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254)*, II, (1237-1254), Perugia 1985, pp. 524-528.

⁴⁶ Cfr. Fumi, *Codice Diplomatico* cit., p. 206, doc. CCCXXIV; A. Theiner, *Codex Diplomaticus domini temporalis S. Sedis*, I (756-1334), Roma 1861 (Frankfurt am Main 1964), p. 135, n. CCLIII (1255 maggio 21).

⁴⁷ Il termine è di Ovidio Capitani.

ro di quali diritti godesse Acquapendente; tuttavia, le fonti a disposizione lasciano supporre che, al pari di altre realtà, almeno a partire dal 1198 la comunità si fosse già avviata a darsi un'organizzazione istituzionale. Dell'esistenza di un podestà si ha notizia nel 1203, quando Innocenzo III intervenne con fermezza nella nomina del podestà, poiché, contravvenendo alle sue disposizioni, era stato eletto un nobile di Viterbo (Napoleone di Campiglia)³⁹; i consoli (Jacomo *Philippi* e Ugolino *de Rocca*)⁴⁰, compaiono nelle fonti nel 1222 in veste di deputati a presentare il giuramento di sottomissione a Orvieto⁴¹; e il podestà (Pietro *Munaldi*), il camerlengo (Tedesco *Leonardi*), il *mariscalco* (Riccobaldo) sono citati l'anno seguente nell'atto di rinnovare la promessa⁴².

Per quanto concerne il rapporto con Orvieto, si sa che esisteva una forma di soggezione fin dal 1171 (ammettendo l'autenticità dell'atto)⁴³, rinnovata, sempre con molte difficoltà, solo nel corso della prima metà del Duecento (1222, 1223, 1251, 1255, 1256)⁴⁴ e a scopo del tutto strumentale. Di questi patti, quello del 1251 ha i requisiti di una vera e propria sottomissione, dalla quale risulta, tra l'altro, che il podestà con un giudice e un notaio era nominato da Orvieto. Ma non solo. Il patto è stipulato a pochi giorni di distanza dalla formazione di una grande lega guelfa stretta tra Orvieto, Perugia, Narni, Spoleto e Assisi⁴⁵, in risposta al programma pontificio finalizzato a ristabilire gli equilibri messi seriamente in pericolo dalla recente occupazione di Federico II. Sottomettendosi a Orvieto, Acquapendente entrava automaticamente nello schieramento. L'atto di obbedienza venne ripetuto nel 1255 e sciolto subito dopo da Alessandro IV in base al riconoscimento dello *status* di *immediata subiectio*⁴⁶.

Nell'ambito della «polarizzazione»⁴⁷ che mise in campo Papato, Impero e città, le azioni politiche di Acquapendente mostrano senz'altro un orientamento filopapale senza sostanziali inversioni di tendenza per tutto il basso medioevo. Simile atteggiamento non autorizza, ovviamente, a postulare una coesione sociale interna. E' noto, infatti, come le divisioni tra schieramenti opposti favorissero l'identificazione delle città con una sola parte di esse, tanto che ciascuna poteva dimostrare di essere suddita fedele tanto del papa quanto dell'imperatore, in virtù della natura del tutto strumentale e locale che

caratterizza sempre la formazione degli schieramenti politici nel corso del secolo⁴⁸. Può esserne esempio l'atto di sottomissione di Bernardino, conte di Cetona, a Chiusi, in cui Acquapendente appare – insieme a Orvieto – favorevole all'Impero⁴⁹. L'anno è il 1244 ed è in pieno svolgimento il conflitto che oppose Federico II a Gregorio IX, quando, infranto l'equilibrio politico-diplomatico che il neo eletto imperatore aveva raggiunto con Onorio III (Veroli 1222), lo svevo mise in atto il programma di impossessarsi del Ducato di Spoleto e della Marca Anconetana per creare un varco tra il Regno di Sicilia e il Regno d'Italia. Negli anni di occupazione delle terre della Chiesa Federico II agì non solo a livello militare, ma anche inserendosi nella dialettica tra i comuni e ponendosi come vantaggiosa alternativa al governo pontificio. In questo contesto si colloca il privilegio con il quale l'imperatore prendeva sotto la propria protezione Acquapendente⁵⁰.

La scomparsa degli Svevi dalla scena politica «facilitò l'atomizzazione dei centri di potere, specialmente là dove una forza egemone, come ormai poteva e doveva essere quella della Chiesa, non riuscì a trovare in tempi relativamente brevi gli strumenti di controllo e di unificazione del panorama politico»⁵¹. Tra il pontificato di Niccolò IV e quello di Benedetto XI le forze comunali ebbero modo di rafforzare l'autonomia a fronte di una debolezza di fondo del governo centrale, che in quegli anni cercò di far funzionare il sistema amministrativo provinciale instaurato da Innocenzo III. In generale, dopo il 1250 cominciò a porsi il problema del rapporto delle città rispetto alla persona del papa e all'amministrazione rettorale, da quando, cioè, i pontefici decisero di attivare quel meccanismo. In tale circostanza si pone l'inchiesta aperta nel 1263 da Urbano IV per far chiarezza sui diritti della Chiesa su Acquapendente e sui territori della Val di Lago continuamente contesi con Orvieto.

I testimoni chiamati a deporre dichiarano che da una ottantina d'anni Acquapendente apparteneva alla Chiesa e che ogni diversa giurisdizione era imposta per violenza; che il podestà era nominato dal comune stesso o dalla Chiesa, la quale inviava visconti e nunzi per amministrare la giustizia e riscuotere i tributi; che il lodo pronunciato dai consoli di Siena nella controversia con Orvieto (1198) era stato

⁴⁸ Cfr. O. Capitani, *Assisi: istituzioni comunali e politiche*, in *Assisi anno 1300*, a cura di S. Brufani ed E. Menestò, Assisi 2002, p. 3.

⁴⁹ Cfr. Fumi, *Codice Diplomatico* cit., pp. 171-172, doc. CCLIX.

⁵⁰ Costantini, *Memorie storiche* cit., p. 49-50, 213-214; Waley, *Orvieto medievale* cit., p. 57.

⁵¹ Capitani, *Assisi* cit., pp. 3-4.

emesso senza consenso del papa e che Acquapendente era sempre ricorso alla Sede apostolica fuorché durante l'occupazione imperiale; che gli statuti «condebantur ad honorem Ecclesie Romane» e che i proventi dei malefici, del fuocatico e dei pedaggi si spartivano tra la comunità e i nunzi del papa⁵².

Le deposizioni rivelano due elementi fondamentali nella definizione del rapporto con il potere centrale e del grado di autonomia raggiunto dal comune: il tipo di giurisdizione esercitato nel territorio di competenza e la nomina del podestà. I testi precisano infatti che i nunzi e i visconti inviati dal rettore per amministrare la giustizia inquisivano e giudicavano nelle cause civili e criminali nella curia del comune; agivano, quindi, in rappresentanza dell'istituzione locale e non del rettore⁵³. Si sa che l'esercizio della giustizia penale rivestiva un'importanza non solo politica ma anche economica, per i proventi derivanti dalle condanne. Tra i comuni della Provincia del Patrimonio, riguardo all'amministrazione della giustizia, Acquapendente rientra in quella categoria in cui il giudice del comune «cognoscit de quibuscumque causis», senza casi riservati alla speciale competenza del giudice provinciale⁵⁴. Si tratta di un risultato degno di nota nella vicenda comunale aquesiana, che prelude alla successiva conquista della libera elezione del podestà. Scrive in proposito Giuseppe Ermini: «Nel 1263 troviamo ancora ricordati distintamente il podestà e questo visconte inviato dalla Chiesa quale suo giudice, nel 1296 è ricordato ormai solo il podestà inviato dalla Chiesa. Più tardi Acquapendente riuscirà ad ottenere per sé anche la libera elezione del podestà, sia pure parzialmente col sistema della quaterna proposta al rettore provinciale, e allora ancor più propriamente si potrà dire che la giurisdizione sia stata conquistata dal comune»⁵⁵.

Il problema sollevato dalla modifica apportata dall'istituzione delle curie rettorali alle forme di soggezione delle comunità alla persona del pontefice, svelava tutta l'ambivalenza dello *status* di *immediata subiectio*. Se le grandi città-stato si giovavano di questa ambivalenza per supportare giuridicamente le rivendicazioni in difesa della propria autonomia dal sistema provinciale, Acquapendente sembra averla usata soltanto per proteggersi dalle pretese di Orvieto.

⁵² Theiner, *Codex Diplomaticus* cit., p. 146, n. CCLXXIII (1263 aprile 26); Costantini, *Memorie storiche* cit., pp. 54-55, cfr. anche G. Ermini, *La libertà comunale nello Stato della Chiesa da Innocenzo III all'Albornoz (1198-1367)*. II. *L'amministrazione della giustizia*, Roma 1927, pp. 42-44; ora in Giuseppe Ermini, *Scritti storico-giuridici*, a cura di O. Capitani ed E. Menestò, Spoleto 1997 (Collectanea, 9), pp. 392-395.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid., p. 445.

⁵⁵ Ibid., p. 394.

Certo è che, in mezzo al moltiplicarsi dei contrasti tra città e rettori per motivi giurisdizionali, Acquapendente difficilmente si mostra 'ribelle'⁵⁶, tanto che, finita in mezzo alla disputa di lunga data tra Orvieto e il Papato per i diritti sui territori della Val di Lago⁵⁷, trova un sostegno proprio nel funzionario provinciale⁵⁸ e in Bonifacio VIII, il quale interviene a ristabilire un equilibrio nei rapporti tra i due comuni, nomina il podestà di Acquapendente (Iacobus Pocapalea)⁵⁹ e avverte più volte gli orvietani di smetterla di molestare gli aquesiani⁶⁰. Da papa Caetani Acquapendente ottiene, come gli altri comuni del Patrimonio, il riconoscimento del *merum et mixtum imperium*: vale a dire della giurisdizione (*imperium*), della competenza a giudicare i reati maggiori (il *merum imperium*) e quelli minori che non prevedessero la pena del sangue (il *mixtum imperium*)⁶¹.

Dal complicato cammino di Orvieto verso la trasformazione in città-stato nel corso del Duecento, Acquapendente ha saputo trarre profitto per consolidare la propria posizione, destreggiandosi tra le esigenze espansionistiche e quelle di politica generale che condizionavano le strategie della città dominante.

1.2. Il comune di Acquapendente nei secoli XIV e XV

Il periodo che si apre con la morte di Bonifacio VIII (1303) e arriva fino alla legazione del cardinale Albornoz (1353) «non solo – scrive Ovidio Capitani – scontò in senso negativo l'inadeguatezza dei vari tentativi di sperimentazione amministrativa perseguita dai pontefici all'interno dei propri territori [...] ma vide il riproporsi di una polarizzazione politica che, dopo gli Svevi, pareva dovesse essere del tutto sparita: il ritorno della presenza imperiale e germanica, più o meno fortunata ed efficace, con Enrico VII, Ludovico il Bavaro, Giovanni di Boemia, Carlo IV»⁶².

Forse come effetto della ricomparsa dell'Impero e della dialettica tra fazioni contrapposte, Acquapendente risulta alleata di Orvieto nel-

⁵⁶ Ad esempio è questo l'aggettivo che accompagna con grande frequenza Narni nella documentazione pontificia. Cfr. Andreani, *Narni nel basso medioevo* cit.

⁵⁷ Cfr. Waley, *Orvieto* cit., pp. 18, 49, 54, 55, 61-64, 72, 73, 78-97, 101-108, 130, 161, 167, 192, 197. La questione è stata ampiamente trattata da Lucio Riccetti nella relazione dal titolo *Bonifacio VIII, la Val di Lago e la costruzione del Duomo di Orvieto*, presentata al convegno *Bonifacio VIII nello Stato della Chiesa*, tenutosi a Perugia (17-18 giugno 2005).

⁵⁸ Cfr. Theiner, *Codex Diplomaticus* cit., pag. 321, n. CDXCII (1294 aprile 12) Sede vacante "Urbevetanis sacrum cardinalium collegium sede vacante, ne castra Vallis Lacus (Bulseni) et Aquaependentis molestare et occupare praesumant"; p. 322, n. CDXCIV (1295 maggio 12); p. 327, n. CDXCVII (1295 settembre 3); p. 336, DVI (1296 settembre 20); Fumi, *Codice Diplomatico* cit., pp. 358-359, doc. DLXXII, a. 1296 Bolla di Bonifacio VIII nella quale sono ricordati i soprusi di Orvieto su Acquapendente e il suo rifugio sotto l'autorità del rettore; ibid., pp. 368-70, doc. DLXXXII, a. 1298, una delegazione del comune di Orvieto entra in Acquapendente per prendere possesso del castello giusta la bolla di Bonifacio VIII. Gli organi comunali accettano di buon grado.

⁵⁹ Cfr. Theiner, *Codex Diplomaticus* cit., p. 343, n. DXV (1297 marzo 4).

⁶⁰ Ancora nel 1302 Bonifacio VIII avverte gli orvietani in questo senso. Cfr. Theiner, *Codex Diplomaticus* cit., p. 384, n. DLXI (1302 febbraio 4).

⁶¹ Cfr. Theiner, *Codex Diplomaticus* cit., p. 354, n. DXXVIII (1299 gennaio 20); Ermini, *La libertà comunale* cit.

⁶² Capitani, *Assisi* cit., p. 7.

l'attacco ordito ai danni di Montefiascone e con la città condannata dal rettore del Patrimonio⁶³.

Nelle condizioni create dal vuoto di potere causato dalla lontananza del Papato, dai disordini scaturiti dalla presenza imperiale, dai rivolgimenti continui dell'assetto istituzionale orvietano – che vanno dal governo dei consoli delle arti a quello dei Signori Cinque (1313-1315), dal ritorno al governo di 'popolo' di Poncello Orsini (1315-1322) alla breve esperienza di Manno di Corrado Monaldeschi (1332-1334) e alla creazione della magistratura dei Conservatori della pace (1390) –, Acquapendente parrebbe svincolarsi sempre più dalla città dominante, mentre la linea seguita rimane quella di proteggere le prerogative guadagnate nel secolo precedente e l'organizzazione interna raggiunta, ottenendo la libertà di decidere il numero dei consiglieri (da tre a dodici) preposti al governo cittadino (1348)⁶⁴, e la conferma del diritto di nomina del podestà secondo la forma che diventò definitiva dalla metà del Trecento in avanti.

La strategia politica rispetto al Papato appare sempre quella di accettare di buon grado il governo rettorale, tanto da meritare le lodi di Benedetto XII, il quale, scrivendo agli aquesiani da Avignone nel 1337, sottolinea la *fidelitas e devotio* riservata costantemente alla Chiesa e il sostegno dato al rettore «circa cultum pacis et iustitiae manutenendum» e li esorta a perseverare «continue devotis et operosis studiis [...] ex quibus vobis et illi patrie provenit honor et crescit commodum sic continuare de bono semper in melius procuretis»⁶⁵. Fatto sta che Acquapendente ottenne un sostanzioso aiuto per le finanze intorno agli anni della peste nera. Nel 1348 le imposte comunali furono estese al clero, e le entrate, ottenute anche grazie al recupero di crediti del comune, furono utilizzate per la riparazione del ponte sul Paglia. Forse a seguito di questo intervento Clemente VI autorizzò il rettore e il tesoriere della provincia del Patrimonio a concedere integralmente le entrate del pedaggio del ponte (1350)⁶⁶. Più tardi Gregorio XI, nel confermare le modalità di nomina del podestà e le sue funzioni, esonerò Acquapendente dalle tasse imposte dagli ufficiali della Chiesa al tempo dell'Albornoz («diversa subsidia, focatica, impositiones, tallias, et exactiones et ad faciendum certa servitia, que et quas ante adventum dicti legati [...] solvere et facere nullatenus consueveratis»)⁶⁷.

⁶³ Cfr. *Codice Diplomatico* cit., pp. 431-434, doc. DCXXII. Con Orvieto, forse fece parte anche della lega guelfa stretta nel 1315 tra le città di Perugia, Foligno, Camerino, Spoleto, Assisi, Castello, Cagli, Gubbio, Sassoferrato, Spello, Bevagna, Bettona, Montefalco, castelli di Normandia, Trevi. Cfr. Fumi, *Codice Diplomatico* cit., pp. 428-431, doc. DCXXI.

⁶⁴ Cfr. Andreani - Rossi, *Il fondo membranaceo* cit., pp. 50-52.

⁶⁵ Cfr. Costantini, *Memorie storiche* cit., pp. 63, 219.

⁶⁶ *Ibid.*, pp. 65, 222-223.

⁶⁷ *Ibid.*, pp. 224-225.

Nella seconda metà del secolo Acquapendente naviga sulla scia di Orvieto. Si trova a farlo durante i disordini causati dalle rivolte dei Prefetti di Vico, nella situazione di emergenza provocata nello Stato della Chiesa dalla cosiddetta guerra degli Otto santi scatenata da Firenze, in cui si inserisce ad Acquapendente una breve parentesi di governo senese (1382-1384) e ancora di più nella lunga crisi attraversata dalla Chiesa negli anni che vanno dalla morte di Gregorio XI (1378) all'elezione di Martino V (1417). Nel tradizionale gioco politico a tre (Acquapendente, Papato e Orvieto) si inserisce nell'ultimo scorcio del XIV secolo un quarto elemento rappresentato dai condottieri che, pur agendo per conto del papa perseguono obiettivi personali allo scopo di ampliare i loro domini e di consolidare il proprio potere politico. In questo lungo periodo Acquapendente avverte senz'altro gli effetti delle vicende orvietane: entra nella pace stipulata tra Muffati (seguaci dell'antipapa Clemente VII) e Mercorini (schierati a favore del papa Urbano VI), le due fazioni avverse che da tempo si contendevano il potere⁶⁸; in quanto compresa entro i limiti territoriali del contado di Orvieto condivide probabilmente con la città la signoria del condottiero Biordo Michelotti (1395-1398) e, dopo la morte di Biordo, il ritorno al controllo diretto della Chiesa con il governo di Giovannello Tomacelli, fratello di Bonifacio IX (1398-1404)⁶⁹.

Durante l'invasione dello Stato della Chiesa da parte delle truppe di Ladislao Durazzo, re di Napoli, Acquapendente, ancora al fianco di Orvieto, scende a patti con il re ed è affidata al governo di Sforza Attendolo, che lo esercita tramite il vicario Tommaso Carafa⁷⁰. La morte di Ladislao (1414), la successione della sorella Giovanna e lo scatenarsi della guerra angioino-aragonese, provocano ancora contraccolpi nelle terre della Chiesa e spostamenti continui di forze determinati dalle personalità dei condottieri. Ma il 1414 è anche la data del concilio di Costanza, che segna la fine del Grande scisma con l'elezione di un unico pontefice: Martino V.

La presenza di un solo papa a capo della Chiesa dopo oltre trent'anni significò l'avvio di una riorganizzazione politico-amministrativa dello Stato. Martino V continuò a valersi dei mercenari – del resto le modifiche nella formazione degli eserciti e nell'arte della guerra

⁶⁸ Cfr. Fumi, *Codice Diplomatico* cit., pp. 583-592 (a. 1385).

⁶⁹ Maire Vigueur, *Comuni e signorie* cit., pp. 255-259; A. Santilli, *Finanze e classe dirigente a Orvieto all'epoca di Bonifacio IX*, in *Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria*, CI/I (2004), pp. 103-139.

⁷⁰ Fumi, *Codice Diplomatico* cit., p. 623, doc. DCCCXXX; p. 661, doc. DCCCXXXI: Acquapendente è compresa nei luoghi nominati nella pace tra Braccio Fortebraccio e lo Sforza.

erano ormai un dato di fatto – e Acquapendente finì temporaneamente sotto il governo di Tartaglia da Lavello, che nel 1419 aveva stipulato un patto con il pontefice nel quale si metteva al suo servizio per un anno⁷¹, e successivamente di Francesco Sforza, il quale esercitò la signoria per mezzo del fratello Alessandro e dello zio Micheletto. E' del 1424 il breve di Martino V con il quale il papa ordinava agli abitanti di Acquapendente di prestare obbedienza al conte Francesco *de Attendolis*⁷². La loro ingerenza nel governo sembra essere limitata ad alcune delle funzioni assolte in precedenza dai rettori: conferma del podestà e accoglienza del giuramento di fedeltà da parte dei priori e del podestà neo eletto (1432). L'allontanamento dalla scena politica del Patrimonio di Francesco Sforza riaprì un dialogo senza mediazioni tra Acquapendente e il papato, sancito da un documento, il cosiddetto *Capitolato* (1443), emesso da Eugenio IV. L'atto segna un punto di arrivo nella vicenda comunale di Acquapendente, giocata tra il pontificato di Innocenzo III e quello di Martino V, e caratterizzata dalla difesa dei diritti giurisdizionali acquisiti faticosamente e della struttura interna raggiunta. Esso sanziona e fissa le conquiste guadagnate dal comune nel corso di oltre due secoli di vita, pronunciandosi in merito a tutte le questioni fondamentali: dai rapporti con il centro e con la periferia alle cariche istituzionali e al diritto di emettere statuti, dalla giurisdizione civile e penale alla fiscalità e all'approvvigionamento di sale e di grano⁷³. Documento importante per valutare il grado di autonomia raggiunto da Acquapendente, del *Capitolato* vengono chieste sistematicamente conferme ai pontefici successivi: Niccolò V (1447), Pio II (1459), Paolo II (1464), Sisto IV (1471), Innocenzo VIII (1484), Alessandro VI (1492), Leone X (1513)⁷⁴, che puntualmente le concedono. La metà del Quattrocento segna per Acquapendente una tappa significativa nel nuovo assetto dello Stato della Chiesa, e forse non è casuale che le tracce documentarie rintracciabili *in loco* prendano consistenza proprio in questo periodo in cui la città, liberata dalla presenza orvietana, esce rafforzata nelle sue strutture interne, essendo riuscita a sopravvivere grazie alla capacità di inserirsi nei sistemi di accordi politici e militari attorno alle forze egemoni.

⁷¹ Cfr. Theiner, *Codex Diplomaticus* cit., II, p. 245, n. CLXXII (1419 settembre 11. *Capitula et pacta quibus Tartallia de Lavello cum CCC lanceis ad stipendia pontificis per annum venire se obligat*).

⁷² Cfr. Costantini, *Memorie storiche* cit., p. 229.

⁷³ *Ibid.*, pp. 84-86, 230-235; Andreani – Rossi, *Il fondo membranaceo* cit., pp. 47-63.

⁷⁴ Costantini, *Memorie storiche*, pp. 237-238, 239, 242, 244, 249-250, 256; Andreani – Rossi, *Il fondo membranaceo* cit., pp. 63, 66, 67, 68, 71-72.

Prefazione a chi legge.

Questa è cosa più nobile, e di maggior pregio, che
 di qualunque luogo di questo mondo, che il regno di Co-
 poli con estrema disciplina: il che confidato da Or-
 cido, è servito di meta a molti ad impedirlo, e
 gli, e di venienza de' quali ogni cittadino si rende ama-
 bile, e colta di disciplina, e di punibile. Et in tutto
 questo esemplare, perche leggiamo nella legge, che ad
 pena creato da Dio l'uomo, impara a questo, come dicit-
 to di si: Alquanto di questa l'ubbidienza di non gustare
 il frutto dell'Albero in mezzo al Paradiso, che è il legno, e
 giudicando che pena a chi trasgredisce, e che scorta. Così
 della disposizione sin dai primi secoli, e di persona imper-
 tica, et anche viene determinata ai tempi presenti, nel
 mento, che non vi è Città, Terra, Castello, e Comune, che
 non abbia la sua Legge municipale, che di Dio regnam-
 Statuto, conforme a questo Statuto di Acquapendente.

Ma siccome fu anticamente trascritto in Carta la-
 gamana, con inchiostro non troppo buono, e stento lo

lunghezza degli anni, per cui è stato fatto a
 si troua difficoltà a leggerlo; ma altri partito
 fogli volanti, e facili a spandersi, come si conuole
 tanto di buona parte di esso in Dioma Latino, e Volgare, e
 lo a beneficio de' Costieri ha giudicato utile trascriverlo di nuo-
 uo nel libro presente. In questo, e altro che legge, che per
 la sua qualità di questo libro ha mutato diuersi nomi,
 perché non più, antico il libro = Terra, Castello, Comendone, la-
 scando, ho scritto = Città, Governatore, Procuratore, Segretario, la
 suffraggio però nel di cui contenuto non ha mutato neppure di un
 jota.

Ma si piacera fuori di misura, che queste mutazioni inen-
 trando non buona disposizione in chi troua leggerlo, mentre
 non obliate una modesta la mio pouero famiglia. Dal
 Prato de' Colli. Sebbene mi consiglio, che questo non succer-
 rino, quanto uale, uado solo gli occhi di Costoro prudenti,
 e saggi nel merito della loro Città.

CAPITOLO II

Gli statuti medievali e moderni di Acquapendente

Tra la documentazione superstite risalente alla metà del XV secolo si distinguono gli statuti, esito di una discreta attività legislativa del Comune di Acquapendente. Essa è testimoniata da uno statuto mutilo (*Statuto 1*), da un testo integro redatto tra il 1447 e il 1455, anni di pontificato di Niccolò V (*Statuto 2*), e da una *Minuta novi statuti* che, mentre trasmette le modalità di aggiornamento, offre un'immagine del testo scaturito da una sessione statutaria riunita presumibilmente nel 1473⁷⁵. Degli statuti precedenti rimangono solo frammenti che sono descritti nel capitolo che segue.

Lo Statuto mutilo (*Statuto 1*) è una redazione munita di elementi esterni che intendevano conferire maggiore solennità all'esemplare, come ad esempio la *mise en page*, le iniziali inchiostrate e una scrittura posata e regolare. Da alcuni saggi di collazione sembra essere un antografo di *Statuto 2*, databile, come si diceva, tra il 1447 e il 1455⁷⁶. Il processo di codificazione e revisione periodica è quello ben conosciuto: un notaio e una commissione composta da *statutarii* appositamente eletti redigevano i testi, li rivedevano periodicamente per modificare le norme con aggiunte o tagli e li sottoponevano all'approvazione dell'assemblea plenaria.

La procedura per l'aggiornamento dello statuto è fissata nel capitolo XLVIII (*De novo statuto fiendo*) dello *Statuto 2*. La decisione di confermare o riformare lo statuto in vigore - di solito per un anno - spettava al Consiglio generale, il quale doveva pronunciarsi in merito. Nel caso in cui lo statuto non fosse stato confermato, il Consiglio procedeva alla nomina di otto *statutarii* (due rappresentanti per quartiere) incaricati di esaminare lo statuto e di produrre il testo aggiornato, avvalendosi di uno o due notai.

La revisione generalmente avveniva su una delle copie a disposizione degli ufficiali del Comune e consisteva nella lettura di ogni capitolo e nell'annotazione a margine delle modifiche da apportare.

Si possono così riscontrare nei testi note del tipo: *non ponas, cassestur*, per cassare norme non più attuali, oppure *ponatur in malefitiis*,

⁷⁵ La data è espressa a c. 24v.

⁷⁶ A titolo di esempio, a margine del capitolo XXI (*De portonariis portarum terre Aquependentis*) lo *Statuto 1* indica di effettuare uno sdoppiamento accolto in *Statuto 2*.

ponatur in civilibus, ponatur in extraordinariis etc. per indicare la collocazione più idonea di un capitolo, *additiones*, segni di attenzione (*manicule*). Indice della noia che spesso accompagnava le lunghe letture d'ufficio sono i disegni che decorano i margini di alcuni capitoli illustrandone il contenuto. Tuttavia, di un processo di aggiornamento deliberato nel 1473/1474 è rimasto un testimone ancor più prezioso: la *Minuta novi statuti*, in cui il notaio degli *statutarii* ha riportato la sequenza dei capitoli indicando per ciascuno di essi il tipo di intervento da effettuare. Dal punto di vista morfologico, gli statuti di Acquapendente non si discostano, ovviamente, da altri statuti: è evidente la natura stratificata propria di queste fonti e l'uso di quei meccanismi tecnici ormai consolidati, che, mediante un formulario, permettono di agire sulle norme per modificarne il vigore e la durata nel tempo. L'esito delle stratificazioni, ad esempio, è rintracciabile nel dettato dei capitoli ed è ben evidente nelle formule che introducono le *additiones*, vale a dire le aggiunte per modificare la norma secondo nuove esigenze o per fornire ulteriori specificazioni.

Trattandosi di testimonianze piuttosto tarde rispetto al periodo di fioritura degli statuti, la materia eterogenea che compone i testi risulta ormai aggregata in libri, esattamente sei e disposti in quest'ordine: del regime della città, delle cause civili, delle cause criminali (*malefizii*), dei danni dati, delle arti, degli straordinari.

Una volta redatto, il nuovo testo doveva essere sottoposto all'approvazione del rettore del Patrimonio, secondo una consuetudine che risaliva molto più indietro nel tempo⁷⁷ e che era ribadita dal *Capitolato* di Eugenio IV.

I testimoni successivi sono copie che datano al pieno XVIII e alla metà del XIX secolo. Il primo è del 1744 ed è una copia autentica di mano del segretario comunale Livio Antonio Anghirelli, per sua dichiarazione basata su due distinte unità testuali: un antigrafo pergamenaceo (forse di fine XV - inizi XVI secolo), oggi deperdito, e un altro testo contenente *Capitoli del danno dato*, anch'esso scomparso.

⁷⁷ L'obbligo di conferma risaliva alla seconda metà del Duecento ed era stato ribadito dalle costituzioni dell'Albornoz.

Nella *Prefazione a chi legge* Livio Antonio Anghirelli spiega le circostanze e lo scopo, che lo hanno condotto a redigere il testo:

«Non vi è cosa più nobile, e di miglior prerogativa in qualunque luogo di questo mondo, che il reggere i popoli con esattissima disciplina, il che considerato dai Precipi, è servito di motivo a' medesimi ad imporre le leggi, coll'osservanza delle quali ogni suddito si rende amabile, e colla disubbidienza odioso e punibile. Né ciò fu sempre esemplare, poiché leggiamo nella Sacra Genesi che, appena creato da Dio l'uomo, impose a questi, come suddito di altissima Maestà, l'ubbidienza di non gustare il frutto dell'albero in mezzo al Paradiso delle delizie, aggiungendo la pena alla trasgressione colla morte. Così bella disposizione sin dai primi secoli si è posta in pratica, et anco viene disseminata ai tempi presenti talmente che non vi è città, terra, castello o contado che non abbia la sua Legge municipale, che si dice volgarmente Statuto, conforme l'ha questa illustrissima città d'Acquapendente.

Ma siccome fu anticamente trascritto in carta bergamena, con inchiostro non troppo buono e stante la longhezza degl'anni passato da una mano all'altra, non solo si trova difficoltà a leggersi, ma altresì partito in diversi fogli volanti e facili a spendersi, come si riconosce dalla mancanza di buona parte di esso in idioma latino e volgare; così io a beneficio de' posterì ho giudicato utile trascriverlo di nuovo nel libro presente. Avvertisco peraltro chi legge che per lustro giustissimo della città ho mutato diversi nomi, poiché dove nell'antico si legge terra, podestà, camerlengo, cancelliero ho scritto città, governatore, depositario, segretario; la sostanza però del di lui contenuto non ho mutato neppure d'un iota.

Mi dispiacera fuor di misura che queste mutazioni incontrassero poco buona soddisfazione in chi dovrà leggerlo, mentre sarei obbligato veder mordere le mie povere fatiche dal dente de' critici, sebbene mi consolo che questo non succederà, quante volte vada sotto gl'occhi di persone prudenti e capaci del merito della loro città»⁷⁸.

⁷⁸ ASCA, *Statuti*, n. 3, c. non numerata.

E nella sottoscrizione autentica precisa:

«Al nome di Dio Amen. Fo fede io sottoscritto notaro pubblico e segretario dell'Ill.ma Comunità d'Acquapendente di avere estratto Rubrica per Rubrica il presente statuto dai Libri vecchi dello Statuto Volgare e Latino, da me volgarizzato, esistente in questa Segretaria Magistrale, senza aggiungere o levare cosa che possa pregiudicare (*così*) alla sostanza intrinseca del medesimo statuto originale. Dico ancora avere estratto fedelmente copia de' capitoli di Danno dato da altra copia comunicatami da persona particolare, fedelmente e tale e quale sta in detta copia. Et in segno della verità ho fatto la presente deposizione legale scritta e sottoscritta da me e segnata col mio solito segno. Dato in Acquapendente questo dì 30 giugno 1744. Così è. Livio Antonio Anghirelli notaro e segretario predetto mano propria»⁷⁹.

Il consiglio segreto del 26 settembre 1744 conferma l'esecuzione del lavoro e discute sul pagamento e sull'opportunità di sottoporre lo statuto alla Congregazione del Buon Governo, ribadendo ancora una volta il pessimo stato di conservazione degli antichi statuti:

«Il Signor Livio Anghirelli ha fatta una copia dello statuto di questa nostra città in un libro legato per il quale pretende scudi sei; che però si propone alle Signorie Vostre Illustrissime se par bene prendere detto statuto ed impiegarsi tal somma, molto più che l'antico già ridotto non intelligibile e lacero. [...] circa la nuova copia dello statuto fatta dal signor Anghirelli, essendo questa copia necessarissima e per li statuti vecchi laceri, mancanti e non intelligibili, li (signori) di magistrato ne diano parte in Santa Congregazione per la solita licenza, e riconoschino la detta copia se sia legittimamente fatta»⁸⁰.

L'altro esemplare non è datato, ma è databile al XVIII secolo e precisamente *post* 1709, sulla base di indicazioni cronologiche presenti nel testo. Si tratta, come meglio si dirà nella descrizione che segue, di una copia semplice dei sei libri dello statuto e dei *Capitoli del danno dato*. Da alcuni saggi di collazione questo testimone sembra discen-


⁷⁹ Ibid., c. 173r.

⁸⁰ ASCA, *Riformanze e consigli* (1738-1762), cc. 63r-64r.

dere dal testo redatto da Livio Antonio Anghirelli e dunque è da riferire ad una stesura posteriore a quella del 1744. Lo si deduce anche dalle informazioni date dallo stesso Anghirelli, il quale dichiara di essersi basato per il suo lavoro sui «Libri vecchi dello Statuto Volgare e Latino» e sui capitoli del Danno dato estratti «da altra copia», segno che le due unità testuali che compongono la sua redazione erano in origine separate, e, secondo quanto lascia percepire la deliberazione del consiglio, sembra proprio lui il primo ad averle assembleate. D'altra parte, se avesse avuto a disposizione un antigrafo solo di alcuni anni prima, peraltro ancor oggi in buono stato di conservazione, che conteneva già riuniti insieme i sei libri dello statuto e i *Capitoli del danno dato*, Anghirelli non avrebbe avuto alcun bisogno di ricorrere ad altri testimoni, ma soprattutto il Comune non avrebbe accettato di pagare una nuova stesura, viste le perplessità e le difficoltà espresse in sede di consiglio.

Lo Statuto contrassegnato con il n. 505 e conservato presso l'Archivio di Stato di Roma è una copia del precedente, eseguita dal segretario comunale G. Baglioni su richiesta del Ministro dell'Interno nel 1856.

Sistema Bibliotecario “Lago di Bolsena”



Frammento di Statuto in pergamena riutilizzato per coperta di un protocollo notarile del notaio Nicola Filippi nel 1402 (Viterbo, Archivio di Stato Archivio Notarile mandamentale di Acquapendente, prot. 339, esterno).

Frammento di Statuto in pergamena riutilizzato per coperta di un protocollo notarile del notaio Bartolomeo di Giovanni Morello nel 1409-1415 (Viterbo, Archivio di Stato Archivio Notarile mandamentale di Acquapendente, prot. 454, perg. 455, esterno).

CAPITOLO III

I testimoni: descrizioni

L'attività normativa del Comune di Acquapendente è attestata oggi dai seguenti testimoni:

1 - Viterbo, Archivio di Stato, Archivio Notarile Mandamentale di Acquapendente, prot. 339 (notaio Nicola Filippi, a. 1402)

Sec. XIV (*ante* 1402); membranaceo; 365x475 mm. La scrittura è disposta su due colonne ed è vergata da una stessa mano in inchiostro marrone. Le rubriche sono in inchiostro rosso. La data 1402, tracciata una volta che il frammento è stato utilizzato come coperta del protocollo, permette di stabilire il *terminus ante quem* della redazione del testo. Si tratta di un *folio* molto danneggiato dall'usura e dalla rifilatura eseguita per adattarlo alle dimensioni del protocollo. Il lato pelo corrisponde alle facciate esterne della coperta; il lato carne alle facciate interne (o contropiatti) che si sono meglio conservate. Una scritta, che indica gli estremi cronologici del protocollo, deturpa il testo della facciata superiore della coperta, già in cattivo stato di conservazione. La scritta è la seguente: *M° III° II° | et III° et III°* ed è seguita da un disegno (forse un *signum*) a forma di giglio. La sequenza dei capitoli contenuti nel frammento indica che esso costituiva in origine il *folio* centrale di un fascicolo.

Il contenuto è il seguente:

339r1/A

[CXC VII] [...]

[CXC VIII] Nullus [...] rates qui [...] non habet

[CXC VIII] [...] filius familias sine confessione patris



[CC] Lites mercatorum summarie videatur

[CCI] Via qua itur in Putanum aperiatur

[CCII] Fons fiat in fossato [...]

339r1/B

[CCIII] Actetur via qua itur ad Castrum Novum



Parti interne del frammento di Statuto in pergamena riutilizzato per coperta di un protocollo notarile del notaio Nicola Filippi nel 1402 (Viterbo, Archivio di Stato Archivio Notarile mandamentale di Acquapendente, prot. 339, interno)

[CCIIII] Iudei non intrent cameram potestatis

[CCV] Ponticellus Prati Lame actetur

[CCVI] Fiant gradones ante curiam veterem

339v1/A

[CCVII] Nullus det dampnum in cupellaria alterius

[CCVIII] Nullus laborante lane faciat pannum lane

[CCVIII] Via abatie Campi Scagnani actetur

CCX. Fons Petrelle actetur

339v1/B

CCXI. Cursus Fontanelle actetur

CCXII. Munditia non eiceatur que resultet in [fon]tibus

CCXIII. Actetur via a taglo Sancti Sepulcri

CCXIII. Fiant ligna duorum pedum cum dimidio

CCXV. Tintores lane possint impignare pannos

339r2/A

CCXVI. Via qua itur ad torricellam ser Nini actetur

CCXVII. Via qua itur Procebum ac[tetur]

339r2/B

CCXVIII. Via iuxta domum [...]

CCXVIII. [Nemo re]tineat proferlum supra [viam]

CCXX. Via qua itur ad rivum [...]

339v2/A

[CCXXI] [...] portandis

[CCXXII] [...] cont[r]ata Campi Mori

[CCXXIII] [...] in falsectis

[CCXXIII] [...] actetur

[CCXXV] [...] actetur

339v2/B

[CCXXVI] Non fiant nutie seu ensenia mandentur

[CCXXVII] Qui tenuerit pignus per annum non molestetur

[CCXXVIII] Via iuxta fossum extra Portam Massarii actetur

[CCXXVIII] Fons Mecaiole actetur

[CCXXX] Lutum quando pluit eiceatur

Sistema Bibliotecario

“Lago di Bolsena”



Frammento di Statuto in pergamena riutilizzato per coperta di un protocollo notarile del notaio Bartolomeo di Giovanni Morello nel 1409-1415 (Viterbo, Archivio di Stato Archivio Notarile mandamentale di Acquapendente, prot. 454, perg. 455, interno)

Che si tratti di un frammento di statuto di Acquapendente è indicato dai toponimi (abbazia di Campo Scagnano, S. Sepolcro, Procono). La rubrica *Nullus det dandum in cupellaria alterius* ha corrispondenza nel testo del XV secolo (Lib. maleficiorum, cap. XXXVIII)⁸¹.

2 - Viterbo, Archivio di Stato, Archivio Notarile Mandamentale di Acquapendente, prot. 454 (notaio Bartolomeo di Giovanni Morello, aa. 1409-1415), perg. 455

Sec. XIV; membranaceo; 350x475 mm. La scrittura è disposta su due colonne, ed è vergata da una stessa mano in inchiostro marrone. Le rubriche sono in inchiostro rosso.

Il frammento sembra provenire dal medesimo testo da cui è stata tratta la coperta del protocollo precedente. Il lato pelo corrisponde alle facciate esterne della coperta; il lato carne alle facciate interne. Si tratta, anche in questo caso, del *folio* centrale di un fascicolo contenente ventotto capitoli che sono confluiti nel libro V dello statuto (*De artibus*) del XV secolo.

Il contenuto è il seguente:

455r1/A

[CXIII] [...]

[CXV] De dogana barilium

[CXVI] De venditione pedagii

CXVII. De quibus debet solvi pedagium

CXVIII. De foris fiendis

455r1/B

CXIX. Quod de rebus ductis ad forum non solvatur pedagium

[CXX] Quomodo feratur maiestatis per terram

455v1/A

CXXI. Quod quilibet possit ire per muros comunis

CXXII. Quod nemo hedificet in muris comunis

CXXIII. Quod porte scararum palatii stentur aperte

CXXIV. De nominibus exbanditorum

CXXV. Quod nemo habitet domum non solventur datia

⁸¹ Cfr. la Tavola delle concordanze.

455v1/B

CXXVI. De possessionibus quibus datium non solvatur

CXXVII. De salario ordinando officialibus

CXXVIII. De libro fiendo in quo scribantur omnia datia

455v2/A

CXXIX. De recuperatione iurium comunis

CXXX. Quod nulla prestantia imponatur

CXXXI. De novo statuto fiendo

455v2/B

CXXXII. Quod statutarii unius anni non sint de alio

CXXXIII. De modo vendendi calcinam

CXXXIV. De appellationibus observandis

CXXXV. De parte non danda officialibus

CXXXVI. Quod quilibet trahat ad rumorem

455v2/A

CXXXVII. Quod quilibet det pignus castaldis

CXXXVIII. De illis quibus concessa est franchitia

CXXXIX. De eodem

455v2/B

CXL. Quod medici non faciant custodiam


CXLI. De extimatoribus carniurn vaccinarum

3 - Acquapendente, Archivio Storico Comunale, Statuti n. 1

Sec. XV; cartaceo, di cc. 44; mutilo; 397x290mm. Una doppia cartulazione a matita, eseguita nel corso del restauro risalente alla fine del secolo appena trascorso, numera le carte effettive del testo (1-44) e le carte totali (1-52), comprendenti i fogli aggiunti per esigenze conservative. Della cartulazione coeva rimangono tracce discontinue. A c. 41r, nel margine superiore, è impresso un «3» con un numeratore a inchiostro: forse una segnatura precedente. La scrittura è una antiqua atteggiata a mo' di eleganti e librerie, disposta su colonna singola inquadrata da retrici per un numero di linee prevalentemente pari a 28/35 ed è vergata da una sola mano in inchiostro marrone. Di altra mano sono



Disegno tratto dallo Statuto del XV secolo posto a margine del Libro V, Cap. LXXVI "De habitantibus et laborantibus domos et possessiones non solventium datium" (Acquapendente, Archivio Storico Comunale, Statuti n. 1, c. 33r)



Inizio del Libro III dei Malefizi dello Statuto del XV secolo con un tassello vuoto destinato al capolettera e un tassello con capolettera realizzato in inchiostro rosso (Acquapendente, Archivio Storico Comunale, Statuti n. 1, c. 7r)

alcune annotazioni marginali. Le rubriche sono in inchiostro rosso, così come i pochi capilettera inchiostriati, le indicazioni dei libri e i segni di paragrafo. Nella maggior parte dei casi la lettera iniziale dei capitoli non è stata inserita; rimane pertanto il tassello vuoto appositamente predisposto (20/54x15/40 mm.) con le letterine guida. Saltuaria è l'indicazione dei libri al centro del margine superiore del *recto*. Legatura di restauro in pergamena su assi in cartone. Di una legatura precedente in pergamena è stato conservato il piatto anteriore, in cui si intravede la figura di un leone rampante nero sovrastato dalla scritta *CORRECTIONE*, e sono stati recuperati alcuni frammenti membranacei oggi condizionati in una cartella allegata al presente Statuto. Uno di essi contiene alcune norme di un testo precedente scarsamente leggibili.

I. cc. 1r-51v; <Statuto>; lib. 6; lat.

Inc.: <Lib. I> *De electione dominorum priorum, camerariorum, octo bonorum hominum et generalis consilii comunis terre Acquapendentis.*
Rub. I

Expl.: <Lib. VI> *Quod porci non possint ire per terram. Cap. CXLVI*

4 - Acquapendente, Archivio Storico Comunale, Statuti n. 2

Sec. XV; cartaceo, cc. III, 204, III' più 4 allegati (uno tra le cc. 17 e 18, altri tre dopo c. 204); cc. bianche: 55v-58 (a 58r è solo scritto: *Magnifico*), 60v, 79v-82v, 101r-108v, 110v-111v, 126r-135r, 167v-171v, 196r-202r, 203v-204v; cartulazione a matita nell'angolo superiore destro del *recto* eseguita nel corso dell'ultimo restauro.

Il ms. è un composito *ab antiquo* formato dai seguenti elementi.

I. cc. 1-26: *Minuta novi statuti*. Sec. XV (1473); cc. 26; 1¹², 2¹⁰; 291x222 mm. (c. 4). La scrittura è una umanistica corsiva, disposta a piena pagina per un numero di linee piuttosto variabile, ed è vergata da una stessa mano. Di mano diversa è la c. 3r contenente una supplica. La legatura coeva in carta spessa è stata conservata ed è stata cartulata come parte integrante del testo. Nel piatto anteriore si legge: *Minuta novi statuti* e alcuni numeri incolonnati (forse conteggi).


II. cc. 27-189: <Statuto>. Sec. XV (1447-1455); cc. 162; 294x218

mm. (c. 31). La scrittura è una documentaria di impianto corsivo, propria degli ufficiali di cancelleria del pieno XV secolo, disposta a piena pagina senza retrici per un numero di linee compreso tra 26 e 31 ed è vergata da una stessa mano, quella di Gabriele di Cola de civitate Tuscanelle. Lo si evince dallo studio condotto sui catasti coevi da Elisabetta Manini e Simona Stentella, in corso di stampa per questa stessa collana.

Il confronto della scrittura dei registri catastali, compilati tra il 1425 e il 1468, con quella di protocolli notarili conservati presso l'Archivio di Stato di Viterbo, ha permesso alle studiose di identificare alcuni notai redattori. Gabriele di Cola è uno di essi.

I suoi interventi sono circoscritti agli anni 1447-1453, arco cronologico entro il quale egli fu, evidentemente, al servizio del Comune di Acquapendente ed eseguì anche l'incarico di redigere la stesura aggiornata dello statuto. Di altra mano sono alcune aggiunte: il capitolo *De pena incantatrixum et incantatorum, divinatorum et sortilegum* (c. 100v) e le correzioni (*cassationes*) e la relativa aggiunta al capitolo *De pena ludentis ad ludum taxillorum* (c. 180r e v). I due capitoli sono stati inseriti nel 1463 e nel 1464 dal cancelliere del comune *Stefanus Reginus* a seguito della predicazione del minore osservante Francesco da Viterbo. Il cancelliere spiega infatti di seguito al capitolo relativo alla pena per chi pratica 'incanti': «Hoc statutum adictum fuit in presenti volumine statutorum per me Stefanum Reginum, cancelarium terre Aquependentis de mandato commissionis et precepto venerabilis fratris Francisci ordinis Minorum, commissarij apostolici et predicatoris cruciate, sub annis domini nostri Yesu Christi a nativitate eiusdem milesimo quadragesimo sexagesimo tercio, indicione undecima, tempore pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini, domini nostri domini Pij, divina providencia dignissimi pape secundi, die vero duodecime Januarii dicti anni»⁸². E di seguito al capitolo sul gioco dei dadi: «Hec adicio et cassationes supradicte facte fuerunt et scripte per me Stefanum cancellarium, de mandato suprascripti Francisci comissarij antedicti apostolici, quibus nullus audeat adere vel minuere sub pena excommunicationis. Actum die XII ianuarii 1464»⁸³.


Annotazioni: a c. 27r, al centro del margine superiore, di mano otto-



Carta della "Minuta novi statuti" con evidenziate le correzioni da apportare nella nuova redazione dello Statuto (Acquapendente, Archivio Storico Comunale, Statuti n. 2, cc. 1 e 15)

⁸² ASCA, Statuti, n. 2, c. 100v. Sulla predicazione del minore osservante Francesco da Viterbo cfr. Andreani, *Il contributo dei francescani* cit.

⁸³ ASCA, Statuti, n. 2, c. 180v.



Rubriche del sesto libro degli Straordinari (Acquapendente, Archivio Storico Comunale, Statuti n. 2, c. 172r)

novacentesca: Pag. 1°; nella stessa carta, nel margine sinistro a matita, di mano recente: Nicolò V 1447-1455. A c. 189v, nel margine sinistro a matita di mano recente, 26 Marzo 1465.

Allegati: inserto tra c. 17 e 18 reca il capitolo *De summario iure redendo super extraordinariis infrascriptis* e un'annotazione a matita di mano recente: TRA 17 e 18.

A seguire c. 204 tre allegati non numerati: 1) sec. XIX/XX, Lib. V /Cap. LX. *Quod pastores et bubulci possint facere mandrias in banditis* (nello statuto è il cap. LXI); 2) sec. XV, carta tagliata a metà. Si tratta di correzioni ad alcuni capitoli del libro 4° dei danni dati; 3) XVI sec., assegni. Legatura di restauro in quarto di pelle marrone su assi in legno. Sono stati conservati i piatti originali. Ai contropiatti sono adesi fogli di carta barriera.

Il ms. è conservato all'interno di una cartella⁸⁴.

Il contenuto è il seguente:

I.1. cc. 1-26: *Minuta novi statuti*

II.1. cc. 27-189: <Statuto>; libri 6; lat. Una lacuna interessa i capp. XLII-LV del libro degli *extraordinarii*.

II.2. cc. 189v-190v: Costituzioni di Niccolò Perotto *gubernator in spiritualibus et temporalibus* (a. 1465).

II.3. cc. 191r-192r: copia di un breve (1489) e di una costituzione.

II.4. cc. 192v-196v: 1489 settembre 27: *Bannimenta et constitutiones S.D.N. contra corsos edita*.

II.5. cc. 202v-203r: copia di una lettera del 1468 e di una nota relativa a una riforma del 1469.

5 - Acquapendente, Archivio Storico Comunale, Capitoli e regolamenti

Della serie fanno parte Capitoli delle gabelle (minuta, delle carni, dell'erbatico), capitoli dell'arte della lana etc. qui non considerati. Si segnalano soltanto:

1487; cartaceo di cc. 4 prive di numerazione, 294x114 mm.; senza legatura.

Capitoli dello adornamento delle donne corretti e limitati per li magni-

⁸⁴ Cfr. *Statuti cittadini, rurali e castrensi del Lazio cit.*, p. 15.

fici priori et homini electi sopra di ciò per deliberatione del Consiglio generale; capp. 28; volg.

1488; cartaceo di cc. 6; numerazione recente a matita; 340x221; senza legatura.

Capitula ornatus mulierum et ordo nuptiarum confirmata; capp. 29; volg.

Con approvazione di *Augustinus de Collis*, protonotaro apostolico del Patrimonio e vicelegato.

1562; cartaceo di cc. 2 prive di numerazione; 284x210 mm.; senza legatura.

Capitoli di danni manuali; capp. 12; volg.

6 - Acquapendente, Archivio Storico Comunale, Statuti n. 3

1744; copia autentica di mano di Livio Antonio Anghirelli segretario, di carte 173; cartulazione coeva applicata al solo testo. L'esemplare è presso un privato ed è disponibile in Archivio solo in fotocopia.

Dello Statuto d'Acquapendente trascritto dai Libri antichi della Segreteria da Livio Antonio Anghirelli segretario. 1744; libri 6, volg.

1. c. non num.: *Nota delli Sommi Pontefici che <h>anno approvato il presente e confermato Statuto* (da Paolo II 1464 a Pio IV 1561)

2. c. non num.: *Prefazione a chi legge.*


cc. non num.: *Indice delle rubriche del presente statuto*

cc. 1r-153r: *Dello Statuto d'Acquapendente*


3.cc. 154r-173r: *Capitoli del Danno dato dell'Illustrissima Comunità d'Acquapendente*

7 - Acquapendente, Archivio Storico Comunale, Statuti n. 4

Sec. XVIII; cartaceo, cc. 188; cartulazione coeva cc. 1-170, numera solo le carte scritte; una seconda cartulazione recente a matita nell'angolo superiore destro va da 1 a 188. Il ms. è composto da 10 fascicoli legati: 1²² (le prime due cc. sono adese al contropiatto), 2-6²⁴, 7²³ (cc. 24 - 1), 8²⁴, 9², 10² con funzione di guardia, la seconda carta è adesa al contropiatto.



Frontespizio dello Statuto del XVIII secolo (Acquapendente, Archivio Storico Comunale, Statuti n. 4)



Riproduzione da microfilm dello Statuto del 1856 (Roma, Archivio di Stato, Statuti, 505)

Le dimensioni sono di 270x193 mm. (c. 106). La scrittura è a piena pagina per un numero di linee principalmente pari a 23/24 ed è vergata da una sola mano.

Legatura coeva in pergamena su cartone rigido e spesso realizzata attorno a quattro nervi e due capitelli e fermata da una coppia di lacci in pelle bianca di restauro.

Sul dorso compare la scritta coeva: *Statuto / di / Acquapendente*, sotto la quale è adesa l'etichetta (100x50 mm.) con la segnatura antica: *III / Copia / dello Statuto / del Comune / di / Acquapendente*. Sulla coperta si legge: *2; Statuto; Statuto e 1804*.

Il ms. è in buono stato di conservazione ed è custodito in una scatola di cartone.

Il contenuto è il seguente:

1. *Statuto di Acquapendente trascritto dalli originali latini e volgari esistenti nella segreteria*, libri 6, volg. cc. 6-16: *Indice delle rubriche dello Statuto d'Acquapendente*; cc. 17-166: <Statuto>;
2. cc. 171-184: *Capitoli del Danno Dato*.

8 - Roma, Archivio di Stato, Statuti, 505

1856; copia autentica eseguita dal segretario comunale G. Baglioni su richiesta del Ministro dell'Interno (c. 136); cartaceo, cc. I, 137; composto da 12 fascicoli legati in cui si alternano quaterni e fascicoli di 16 cc.: (1⁸, 3⁸, 5⁸, 7⁸, 9⁸, 11⁸; 2¹⁶, 4¹⁶, 6¹⁶, 8¹⁶, 10¹⁶; 12⁹ (sest. - 3); 319x215 mm.; cartulazione a matita nell'angolo superiore destro del *recto* di ciascuna carta eseguita da mano recente. Legatura di restauro in pergamena su cartone rigido e spesso.

A c. I, della stessa mano che ha redatto il testo si legge: *Acquapendente*; seguito da *Statuto di Acquapendente* scritto a matita e cancellato; a c. I a matita, nell'angolo superiore destro, di mano posteriore si legge: *197* (cancellato) e *956*. Il dorso è decorato da quattro motivi simili a 'nervature' disegnati a inchiostro; due di essi inquadrano la scritta: *Stat. Acquapendente*⁸⁵.

⁸⁵ Cfr. *ibid.*

1. cc. 1-136: *Dello Statuto di Acquapendente*; libri 6, volg.



Veduta di Acquapendente a volo d'uccello
(Natale Bonifacio 1582)

CAPITOLO IV

Il Comune di Acquapendente nello specchio delle sue norme: l'assetto istituzionale

Questo titolo volutamente rimanda a un saggio di Severino Caprioli sullo statuto perugino del 1279⁸⁶. E però, mentre a leggere Caprioli si entra dentro lo specchio, qui ci si accontenterà di osservare l'immagine riflessa da questa superficie piana e levigata. Tra le molteplici possibilità di lettura che offre uno statuto, quella che si propone è di ricostruire attraverso il dettato normativo la fisionomia e il funzionamento dell'organismo emanante e destinatario al tempo stesso per verificare il grado di autonomia in rapporto al governo centrale di cui si diceva all'inizio. Alla metà del Quattrocento il Comune di Acquapendente aveva raggiunto un assetto istituzionale ben definito: un podestà al vertice, due consigli cittadini (uno più ampio e uno ristretto), un cancelliere, un camerario e uno stuolo di ufficiali con incarichi specifici. Niente di nuovo, come si può notare, rispetto ad altre realtà.

⁸⁶ *Una città nello specchio delle sue norme. Perugia milleducentosettantano-ve*, in *Statuto del Comune di Perugia del 1279*, Testo edito da Severino Caprioli, Descrizioni e indici a cura di Attilio Bartoli Langeli, II, Perugia 1996 (Deputazione di storia patria per l'Umbria. Fonti per la storia dell'Umbria, 21), pp. 249-329.

⁸⁷ S. Carocci, *Governo papale e città nello Stato della Chiesa. Ricerche sul Quattrocento*, in *Principi e città alla fine del Medioevo*, a cura di S. Gensini, Pisa 1996 (Centro di Studi sulla civiltà del Tardo Medioevo San Miniato, Collana di Studi e Ricerche, 6), pp. 151-224, ma p. 156. L'altro elemento è rappresentato dalla fiscalità.

⁸⁸ Cfr. *ibid.*; Ermini, *La libertà comunale* cit.

Il sistema di elezione dell'ufficiale al vertice della compagine comunale rappresenta «uno degli elementi fondanti del lungo e travagliato processo di costruzione statale e di inquadramento cittadino»⁸⁷ portato avanti dal papato e rivela una delle sfumature che caratterizzano i rapporti delle comunità con il governo centrale. La modalità seguita configura il tipo di controllo esercitato dal governo centrale e ricollega Acquapendente a una certa categoria di comuni del Patrimonio di San Pietro che parimenti godevano dello *status* di *immediata subiectio* e che erano vincolati ad una approvazione della scelta⁸⁸. La procedura consisteva nella cosiddetta modalità mista: una commissione ristretta (quattro cittadini per quartiere scelti dal Consiglio generale) selezionava quattro nominativi da sottoporre al pontefice o al rettore che provvedevano alla nomina di uno di essi. Tra i requisiti necessari per la candidatura spiccava una provata *fidelitas* e *devotio* verso la Sede Apostolica, la provenienza da località distanti almeno venti miglia da Acquapendente e un

intervallo cronologico di almeno dieci anni dall'ultimo mandato. Tale sistema si afferma fin dalla metà del XIV secolo e, ponendosi come una soluzione intermedia tra un podestà imposto e uno scelto liberamente, manifesta la volontà del governo pontificio di concedere uno spazio di autonomia decisionale. In buona sostanza, si trattava di un sistema che, essendo sorvegliato sia dal Comune sia dalla Chiesa accontentava entrambe le parti⁸⁹.

Tra Duecento e Quattrocento, pur con minime variazioni, la scelta del podestà era stata sempre sotto il vigilante controllo della Chiesa, fin da quando Innocenzo III aveva annullato la nomina di Napoleone di Campiglia (1203). Nel 1263, ad esempio, il podestà era ancora eletto direttamente dal governo centrale; durante la prima metà del XIV secolo, valendosi del diritto di nomina, il rettore del Patrimonio mise in vendita l'ufficio, concesso al miglior offerente: la podestaria di Acquapendente fu venduta per 350 lire cortonesi. Al tempo di Clemente VI, nel 1352, era già in vigore il sistema della lista di candidati presentata dalla comunità al rettore. Tale sistema fu approvato da Gregorio XI con una bolla datata 19 novembre 1377, in cui è descritta la procedura seguita anche nel secolo successivo, confermata dal *Capitolato* di Eugenio IV e infine testimoniata dallo statuto⁹⁰. Così eletto, il podestà rimaneva in carica sei mesi, amministrava la giustizia affiancato da due notai esperti nelle cause civili e penali. Per emettere le sentenze doveva attenersi nell'ordine: allo statuto, alle costituzioni del Patrimonio, al diritto canonico, al diritto civile e, in ultima analisi, alle consuetudini.

L'organo esecutivo era il podestà, l'organo deliberante era l'assemblea rappresentante della collettività con esclusione dei *forenses*: il Consiglio generale. A una cadenza precisa, fissata da quella «grande agenda che è lo statuto»⁹¹ nel mese di dicembre, l'assemblea si riuniva per inaugurare la macchinosa procedura di rinnovo delle cariche istituzionali (podestà, cancelliere, consigli, priori, camerari). Secondo la minuziosa disciplina dei procedimenti elettorali il Consiglio generale avviava l'elezione dei nuovi organi di governo mediante la creazione di commissioni ristrette. A una di esse era delegata la responsabilità di predisporre l'organico per l'anno successivo, indicando i

⁸⁹ Cfr. Ermini, *La libertà comunale* cit., pp. 274-279.

⁹⁰ Cfr. Andreani, *Le riformanze di Acquapendente* cit., pp. 22-24.

⁹¹ Caprioli, *Una città* cit., pp. 285-286.

nominativi dei priori (diciotto), dei camerari (tre), dei membri del Consiglio generale (quaranta) e di quello speciale o di credenza (ventiquattro scelti tra i quaranta). L'estrazione a sorte alla scadenza di ogni mandato stabiliva l'avvicendamento al governo delle persone selezionate.

Le funzioni dell'assemblea sono regolamentate per tutto ciò che riguarda lo svolgimento della procedura di delibera e la modalità da seguire nelle discussioni. Al consiglio generale competeva trattare tutte le materie che interessavano il *bonus status* e l'*unitas* della comunità.

Il lavoro preparatorio consistente nel vaglio delle proposte da discutere era delegato al consiglio segreto o *cerna*: ancora una volta un consiglio ristretto composto da otto *boni homines* in carica per quattro mesi, scelti all'interno del Consiglio generale (a turno, tutti i consiglieri si avvicendavano nel consiglio segreto). La procedura prevedeva quindi la notifica delle proposte formulate al podestà che convocava il consiglio generale. In assenza del podestà lo faceva il camerario.

Figura di rilievo era quella del cancelliere. Notaio forestiero, eletto dal Consiglio generale, era l'artefice di tutte le scritture del comune: dai verbali delle assemblee dei consigli (generale e segreto) alla compilazione dei registri contabili, dalla redazione dei catasti e degli statuti alla scrittura delle lettere ufficiali e alla registrazione delle ambasciate. Ma non solo. Al cancelliere spettava la stesura degli inventari «de omnibus et singulis privilegiis, exemptionibus, immunitatibus, bonis, rebus et iuribus comunis [...] ut de eis perpetua memoria habeatur», il controllo della custodia della città e, occasionalmente, l'incarico di ambasciatore. Allo scadere del mandato era sottoposto alla verifica del sindacato. Figura di rilievo, si diceva, perché una delle sue principali funzioni era quella di «mediatore linguistico»⁹², partecipe di tutte le attività deliberative, amministrative e politiche del comune; pertanto, la scelta del cancelliere poteva essere soggetta al controllo del governo pontificio. Di una simile eventualità tace del tutto lo statuto, ma parlano le riformanze: se nel 1452 alcuni cenni lasciano intuire il peso dell'ingerenza del rettore nella nomina del

⁹² Cfr. G. Lombardi, *I rapporti con Roma e con il governatore del Patrimonio*, in *Storie a confronto* cit., pp. 139-184.

notaio, nel 1487 si dichiara espressamente la necessità di un breve di conferma⁹³.

Ad essi si aggiungevano uno stuolo di altri ufficiali con compiti specifici. Il camerario era l'amministratore del denaro pubblico, in carica per quattro mesi. Ai priori, in numero di tre in carica per due mesi, era affidata la cura del bene comune, la sorveglianza della manutenzione delle mura cittadine e delle vie. Pertanto eleggevano i *caiatores*, addetti alla sorveglianza dei beni fuori le mura della città e alle denunce per danni dati; i castaldi, che si occupavano delle citazioni in giudizio, dei sequestri, dei pignoramenti e dei bandi. Il banditore pubblico poteva essere eletto dal Consiglio generale o dai priori. Era tenuto a suonare la campana, e gridare i bandi nei luoghi consueti e stabiliti dallo statuto. Passava attraverso di lui la divulgazione pubblica di norme statutarie. I quattro *partitores et terminatores*, eletti dal Consiglio generale, rimanevano in carica un anno e, come dice il nome stesso, dovevano occuparsi di sistemare questioni di confini. E poi ancora dell'organico facevano parte i quattro catastieri (quattro) deputati all'aggiornamento periodico del catasto; i *portonarii*, addetti alla sorveglianza notturna e diurna delle porte; i soprastanti, i quali «nomen habeant consequens rei: presideant etenim et supersint» - come dichiara lo Statuto dell'Opera del Duomo di Orvieto - a qualsiasi opera pubblica intrapresa: riparazione delle mura, del ponte sul Paglia, la manutenzione delle fonti e delle strade. Gli ufficiali uscanti erano sottoposti al sindacato, una commissione composta da membri eletti dal consiglio generale incaricata di verificare la regolarità del loro operato.

Conclusioni


Sono queste di cui si è parlato le sopravvivenze di un *corpus* normativo certamente più consistente e soprattutto più antico, non solo in considerazione del fatto che, come si è anticipato, Acquapendente raggiunse una propria organizzazione istituzionale nel primo scorcio del Duecento, ma anche perché l'esistenza di statuti del comune anteriori a quelli conservati è attestata da altre fonti⁹⁴. Simili indizi

⁹³ Cfr. Andreani, *Le riformanze di Acquapendente* cit., pp. 15-16.

⁹⁴ Cfr. ad es. Fumi, *Codice diplomatico* cit.; Theiner, *Codex diplomaticus* cit., p. 146, n. CCLXXIII.

autorizzano ad affermare che nel XIII secolo la comunità, al pari di molte altre, avviò il processo di elaborazione delle norme destinate a confluire in un testo più organico contenente la raccolta delle leggi che servivano a disciplinare la vita del comune in tutti i suoi aspetti. Proprio per questo motivo gli statuti si prestano a vari livelli di lettura e sono una fonte preziosa per la conoscenza della vita politica, economica, sociale della comunità emanante. La vita quotidiana che emerge dai capitoli parla dei rapporti tra i cittadini, delle relazioni con i forestieri, dell'organizzazione delle attività artigianali e commerciali, della pianificazione delle fiere e del calendario delle feste, della manutenzione delle strade delle mura e dei ponti.

Delle prime redazioni nulla è rimasto. Le strane e complesse circostanze che regolano e segnano in maniera indelebile le vicende conservative degli archivi storici, condizionate spesso da quel filtro, guidato da criteri contingenti, che orienta la sopravvivenza o la scomparsa della documentazione, hanno salvato solo, come si è detto, frammenti, esemplari quattrocenteschi e volgarizzamenti di età moderna.



Sistema Bibliotecario “Lago di Bolsena”



Sistema Bibliotecario
“Lago di Bolsena”

APPENDICI

di Lorena Andreani

Tavole delle concordanze

Le tavole delle concordanze sono organizzate intorno ai rubricari dello *Statuto 2* (sec. XV) in latino e dello *Statuto 3* (sec. XVIII) in volgare. Esse hanno lo scopo di presentare il contenuto dei testi descritti e, allo stesso tempo, di mostrare il processo di trasmissione delle norme dall'uno all'altro. Si è scelto lo *Statuto 2* per la sua completezza rispetto agli altri, e lo *Statuto 3* perché sembra essere la prima delle copie di età moderna oggi conservate, dalla quale discendono le altre due.

Per esigenze editoriali e per rendere più leggibili le tavole, volendo far conoscere i rubricari, si è preferito separarle, benché – si ricorda – gli statuti moderni siano volgarizzamenti basati su quelli antecedenti e, pertanto, di essi contengono in traduzione la quasi totalità delle norme.

Prendendo a riferimento i rubricari di cui si è appena parlato, si è segnalata la presenza degli stessi capitoli negli altri testimoni con un puntino; quando invece un capitolo non figura in un altro esemplare, perché non è stato inserito dalla commissione incaricata di aggiornare lo statuto, si è indicata l'omissione con *omesso*. L'assenza di questi indicatori significa una lacuna dei testi. I due frammenti databili al XIV secolo sono stati inseriti su una stessa colonna, differenziandoli con i numeri romani I (Archivio di Stato di Viterbo, Archivio Notarile Mandamentale di Acquapendente, prot. 339) e II (Archivio di Stato di Viterbo, Archivio Notarile Mandamentale di Acquapendente, prot. 454, perg. 455) in esponente al puntino. Un asterisco [*] a fianco delle rubriche XLIII-LVIII del libro degli straordinari dello *Statuto 2* indica che i capitoli corrispondenti mancano nel testo per una perdita delle carte che le contenevano.

SEC. XIV (FRAMM.)	SEC. XV	SEC. XV (1447-1455)	MINUTA NOVI STATUTI (1473)
		<Libro I>	<Libro I>
		Prohemium	<i>Omesso</i>
		De electione dominorum priorum, camerariorum, octo bonorum hominum et generalis consilii comunis terre Aquependentis. R. I	
		De offitio dominorum priorum et eorum arbitrio. R. II	●
	<i>Omesso</i>	<i>Omesso</i>	De iuramento dominorum priorum et eorum offitio et arbitrio
●		De modo et forma eligendi potestatem. R. III	●
●		De iuramento potestatis et eius offitio. R. IV	●
		De iuramento notariorum et familie domini potestatis et eorum officio. R. V.	●
		De electione et officio cancellarii et officialis custodie. R. VI	
		De electione camerariorum comunis et eorum officio. R. VII	
● II		De reparatione iurium comunis. R. VIII	
		De executione sententiarum. R. VIII	
		De modo eligendi caiatores et eorum officio. R. X	
		Quod potestas et officiales ipsius non possint aliquid precipere camerario. R. XI	
		Qualiter fiant accuse per caiatores et famulos potestatis. R. XI	
		De electione castaldorum et eorum officio. R. XIII	
		Quod potestas adiuvet quemlibet allibratum. R. XIII	
		De officio consilii octo bonorum hominum et eorum arbitrio. R. XV	
		De consilio generali. R. XVI	
		Qualiter fiant proposita. R. XVII	
		De electione preconis et eius officio. R. XVIII	●
		Quod officiales curie non faciant conductam lignorum. R. XVIII	●
		Qualiter eligantur partitores et terminatores et eorum officio. R. XX	●
		De extimatoribus dampnorum datorum et eorum officio. R. XXI	●
		Qualiter suprestites et officiales comunis possint vices suas commictere. R. XXII	●
		Qualiter dividatur terra Aquependentis per quarteria. R. XXIII	●
		Qualiter eligantur catasteriis et eorum officio. R. XXIII	●
		De sindicatu potestatis suorumque officialium et familie a cancellarii et officialis custodie. R. XXV	●

SEC. XIV (FRAMM.)	SEC. XV	SEC. XV (1447-1455)	MINUTA NOVI STATUTI (1473)
		Quod allibrati teneantur facere custodiam. R. XXVI	•
		De assignatione librorum officialium potestatis. R. XXVII	•
		Quod nullus forensis possit esse consiliarius. R. XXVIII	•
		Quod nullus officialis accipiat aliquam monetam de aliqua scriptura. R. XXVIII	•
	• XXXI	De portonariis portarum terre Aquependentis. R. XXX	•
	• XXXII	De custodia Aquependentis. R. XXXI	•
	•	Qualiter debita comunis solvantur. R. XXXII	•
	<i>Omesso</i>	De libro purgatorii conficiendo et etiam clavium. R. XXXIII	•
	•	De ambaxiatoribus comunis et eorum salario. R. XXXIII	•
	•	Quod syndicus comunis debeat in quolibet consilio protestari. XXXV	•
	•	Qualiter obediatur potestatis et officialium mandatis. R. XXXVI	•
	•	Quod officiales non precipiant castaldis quod portent pignora in palatio. R. XXXVII	•
	•	De pena officialium non observantium statuta. R. XXXVIII.	•
	•	Quod quilibet solvens in comuni ¹ aliquam quantitatem pecunie habeat appodissam. R. XXXVIII.	•
	•	Quod nulla solutio denariorum fiat camerario in palatio comunis. Cap. XL	•
	•	Quod singulis mensibus eligantur syndici camerarii et aliorum cultorum membrorum comunis. R. XLI	•
		Quod potestas et eius officiales ad eundem officium reformari non possint. Cap. XLII	•
		Qualiter camerarius possit facere congregari consilium. Cap. XLIII	•
		Quod nullus consulet vel arenghet contra presens statutum. Cap. XLIII	•
		Qualiter statutarii possint dubia declarari in presenti statuto. C[ap. XLV]	•
		De electione dominorum sindicorum. Cap. XLVI	•
		De salario sindicorum. Cap. XLVII	•
		Quod potestas qui absentia possit eligere et deputare unus ex suis officialibus. Cap. XLVIII	•
		De ordine dominorum priorum reficiendo. Cap. LII	•
		De pagatore dando in venditione membrorum comunis. Cap. LIII	•
		De novo statuto fiendo. Cap. XLVIII	•
		Quod statutarii unius anni non sint de alio. Cap. L	• non ponas
		De sindicis ad sindicandum camerarium potestatis. Cap. LI	•

¹ in comuni *in interlineo*

SEC. XIV (FRAMM.)	SEC. XV	SEC. XV (1447-1455)	MINUTA NOVI STATUTI (1473)
		Quod emptor membrorum comunis aut cultor datiorum solvant camerario comunis et camerarius non solvat sine apodixa manu cancellarii comunis. Cap. LIIII	•
		RUBRICE SECUNDI LIBRI CAUSARUM CIVILIUM	LIBRI CIVILIUM CAUSARUM
		Qualiter fiant citationes actorum civilium et de actis civilibus. Cap. I	•
		De renovatione tenute. Cap. II	•
		Qualiter potestas sedeat ad ius reddendum. Cap. III	•
		De contumacibus exbandiendis ad petitionem creditorum. Cap. IIII	•
		<i>Omesso</i>	<i>De intaginis seu sequestribus</i>
		Qualiter forenses in civilibus causis citentur. Cap. V	•
		De officio notariorum actorum civilium et electione. Cap. VI	•
		De electione notariorum civilium. Cap. VII	•
		De salario scripturarum bancæ civilium causarum. Cap. VIII	•
		De debitoribus forensium non cohercendis tempore nundinarum. Cap. VIII	•
		Quod principalis debitor coharceatur ad petitionem fideiussoris. Cap. X	•
		Quod forensis non coharceatur pro debito alibi contracto. Cap. XI	•
		Quod debitor principalis prius conveniatur quam fideiussor. Cap. XII	•
		Quod sententie mandentur executioni in civilibus. Cap. XIII	•
		De arbitro et arbitratoribus. Cap. XIII	•
		De laudo exequendo. Cap. XV	•
		Quod nemo gravetur pro debito alicuius. Cap. XVI	•
		Quod maritus teneatur solvere datium pro uxore. Cap. XVII	•
		De re possessa per aliquem X vel XX vel XXX annis. Cap. XVIII	•
		De illis quibus ius aliquod non reddatur. Cap. XVIII	•
		De re conducta expelli non possit. Cap. XX	•
		Quod mulieres non detineantur in palatio. Cap. XXI	•
		De refutationibus fiendis. Cap. XXII	•
		De pena petentium debitum solutum. Cap. XXIII	•
		Quod colonus et laborator ad partem faciant vineas et terras. Cap. XXIII	•
		De rebus emphiteoticis. Cap. XXV	•
		De pena negantis se debere solvere canonem. Cap. XXVI	•

SEC. XIV (FRAMM.)	SEC. XV	SEC. XV (1447-1455)	MINUTA NOVI STATUTI (1473)
		De restitutione publicorum instrumentorum. Cap. XXVII	•
		Qualiter via assignari debeat per locum minus daposum. Cap. XXVIII	•
		De grondariis et lignis. Cap. XXVIII	•
		De pena vendentis iura contra comune. Cap. XXX	•
		De salario advocatorum. Cap. XXXI	•
		De sequestribus diffiniendis. Cap. XXXII	•
		De executoribus testamentorum. Cap. XXXIII	•
		Qualiter procedatur contra heredes. Cap. XXXIII	•
		De bonis dandis insolutum creditori. Cap. XXXV	•
		Quod castaldi non mictentur ad catenam. Cap. XXXVI	•
		De pignoribus et tenutis. Cap. XXXVII	•
		Quod filia non succedat. Cap. XXVIII	•
		De parte dotis quam lucratur maritus uxore precedente Cap. XXXVIII	•
		De instrumentis cancellandis. Cap. XL	•
		De debitoribus extrinsecorum per comune exactorum. Cap. XLI	•
		De pena negantis notarium vel aliquem fuisse vel esse filium et uxorem vel maritum. Cap. XLII	•
		Quod laboratores terrarum coherceantur pro debito. Cap. XLIII	•
		De abbreviaturis notariorum. Cap. XLIII	•
		De scripturis mercatorum. Cap. XLV	•
		Quod notarii iurent abbreviaturas mictere ad quinternum. Cap. XLVI	•
		Qualiter scribi debeant instrumenta ad comune spectantia. Cap. XLVII	•
		De rectoribus iudicibus medicorum et notariorum. Cap. XLVIII	•
		Quod balestrarii comunis Aquependentis habeant unum captivum. Cap. XLVIII	•
		De productione instrumentorum publicorum in iudicio. Cap. L	•
		De questione inter consanguineos et consortes. Cap. LI	•
		Quod nullus testis possit detineri vel constringi ultra tres dies. Cap. LII	•
		Quod quilibet habens possessiones ultra flumen Palee teneatur facere infrascripta. Cap. LIII	•
		Quod potestas et eius officiales teneantur dare consilium sapientis partibus presentibus. Cap. LIV	•

SEC. XIV (FRAMM.)	SEC. XV	SEC. XV (1447-1455)	MINUTA NOVI STATUTI (1473)
		De pena negantis mortem consanguiney. Cap. LV	•
		Qualiter contra debitores carniolorum procedatur. Cap. LVI	•
		Qualiter procedatur contra debitores tabernariorum et vinum vendentium ad minutum. Cap. LVII	•
		Qualiter procedatur contra debitores hospitem. Cap. LVIII	•
		Quod mulieres non possint obligari absque consensu mariti. Cap. LVIII	•
		Quod nullus a custodia exhimatur. Cap. LX	•
		De filiis familias. LXI	•
		Quod donatio facta ultra quantitatem X librarum non valeat. Cap. LXII	•
		De offerta fienda quolibet anno in festo Sancte Marie Madalene. Cap. LXIII	•
		De muro comuni cum aliquo consorte. Cap. LXIII	•
		De pena vetantis alicui rem suam. Cap. LXV	•
		De via posessa a XXX annis supra titulo emptionis. Cap. LXVI	•
		RUBRICE TERTII LIBRI MALEFICIORUM	LIBER MALEFICIORUM
• II		De modo et ordine procedendi et de hiis qui admittuntur ad accusandum. Cap. I	•
• II		De pena blasfemantis Deum virginem Mariam et alios sanctos. Cap. II	•
• II		Quod potestas teneatur requirere iniurias personas quod volunt accusare. Cap. III	•
• II		In quibus casibus inquiratur. Cap. IIII	•
• II		De citationibus fiendis tam in malleficiis quam extraordinariis et dampnis datis. Cap. V	•
• II		De quibus malleficiis inter coniunctos commissis cognosci non potest. Cap. VI	•
• II		De pena insultantis et evaginantis arma contra aliquem. Cap. VII	•
•		De pena incipientis rissam. Cap. VIII	•
•		De pena receptantis exbannitos. Cap. IX	•
•		De pena turbantis aliquem in tenuta et possessione. Cap. X	•
•		De pena percutientis aliquem manu vacua alapa vel pugillo. Cap. XI	•
•		De pena percutientis aliquem baculo vel alio ligno sive cum aliquo genere armorum cum sanguinis effusione vel sine. Cap. XII	•
•		De pena percutientis aliquem calce sive expontulantis vel capputeum extrahentis. Cap. XIII	•
		De modo torquendi. Cap. XIV	•

SEC. XIV (FRAMM.)	SEC. XV	SEC. XV (1447-1455)	MINUTA NOVI STATUTI (1473)
		De verbis injuriosis. Cap. XV	•
		De duplicatione penarum. Cap. XVI	•
•		De beneficio confessionis, pacis et solutionis infra terminum. Cap. XVII	•
•		De pena frangentis domos sive cappannas. Cap. XVIII	•
•		De pena commictentis furtum et robbarias. Cap. XVIII	•
•		De pena aufugentis de palatio. Cap. XX	•
•		De pena frangentis carceres. Cap. XXI	•
•		De mitigatione penarum. Cap. XXII	•
•		De pena auferentis gremmiam grani vel manam lini et canapis. Cap. XXIII	•
•		De pena falsi testis et falsum testem producentis. Cap. XXIV	•
•		De pena commictentis homicidium. Cap. XXV	•
•		De pena deferentis alicui aratrum, iugum vel gomenam. Cap. XXVI	•
•		Quod post annum non recipiatur accusa. Cap. XXVII	• <i>Omeso</i>
•	De similibus ad similia procedatur. Cap. XXVIII	Quod forensis volens accusare teneatur idonee syndicare. Cap. XXVIII	•
•		De offendentibus officiales. Cap. XXVIII	•
•		De pena intrantis vel exeuntis aliunde quam per portas. Cap. XXX	•
		De pena mictentis ingnem in blado vel area alterius. Cap. XXXI	•
		De pena incidentis vel evacuantis bestiam alterius. Cap. XXXII	•
		De pena commictentis simoniam. Cap. XXXIII	•
		Quod exbanniti vel conde[m]pnati non apropinquantur terram Aquependentis. Cap. XXXIII	•
		Quod nemo accipiat de bonis comunis. Cap. XXXV	•
		De pena dantis auxilium malefactori. Cap. XXXVI	•
		De pena ementis bestias furtivas. Cap. XXXVII	•
•		De pena frangentis columbariam alterius. XXXVIII	•
•		De pena dampnum dantis in cupellario alterius. Cap. XXXVIII	•
•		De pena balistrantis intra terram Aquependentis. Cap. XL	•
•		De raptu virginum, viduarum et aliarum. Cap. XLI	•
•		De pena sodomitarum et corrupentium moniales. Cap. XLII	•

SEC. XIV (FRAMM.)	SEC. XV	SEC. XV (1447-1455)	MINUTA NOVI STATUTI (1473)
	• Cap. XXVIII	De pena exeuntis aliunde quam per portas. Cap. XLIII Quod de similibus ad similia procedatur. Cap. XLIII De comde[m]pnationibus fiendis. Cap. XLV De abolitione concedenda. XLVI Qualiter processus valeant. Cap. XLVII De pena incantatorum, incantatricum, divinatorum et sortilegum. Cap. XLVIII	<i>Omesso</i> • • • • •
		RUBRICE QUARTI LIBRI DANNORUM DATORUM.	LIBER QUARTUS DANNORUM DATORUM
	•	Qualiter accuse sive denuntie fieri debeant in dannis datis. Cap. I	•
	•	De modo incidendi castagneta. Cap. II	•
	•	De pena vendentis castagneta alicui non solventium datia. Cap. III	•
	•	Quod bestie non intrent castagneta seu silvis alicuius. Cap. IV	•
		Quod liceat ferre ligna sicca incisa. Cap. V	•
		Quod equi, muli, somarii, boves non intrent bladum, ortum, pratum vel clausuram alterius. Cap. VI	•
		De pena bovum intrantium bladum alterius. Cap. VII	•
		Quod pecudes, capre et yrci non intrent bladum. Cap. VIII	•
		Capre vel yrci non intrent vineam, clausuram, ortum neq̄ fractam destruant alterius. Cap. IX	•
		Pecudes vel montones non intrent in vineam alterius. Cap. X	•
		Quod pecudes, yrci vel porci non intrent pratum alterius. Cap. XI	•
		Quod boves vel vacce non intrent vineam alterius. Cap. XII	•
		De pena bestiarum accedentium ad cultas alienas. Cap. XIII	•
		Quod porci non intrent vienam vel ortum alterius. Cap. XIV	•
		Quod porci non intrent aream, bladum vel pratum alterius. Cap. XV	•
		Quando pecudes et capre possunt pascere stipulam alterius. Cap. XVI	•
		Bestie non mictantur in carbonariis comunis. Cap. XVII	•
	•	De pena deferentis pendulum uvarum. Cap. XVIII	•
		De pena exprodantis aream alterius. Cap. XVIII	•
		De pena euntis per campum seminatam. Cap. XX	•
		De pena colligentis vel excutientis nuces et castagnas. Cap. XXI	•

SEC. XIV (FRAMM.)	SEC. XV	SEC. XV (1447-1455)	MINUTA NOVI STATUTI (1473)
		Quod in organa non fiat fenum. Cap. XXII	•
		De gallinis et anseribus interficiendis. Cap. XXIII	•
		De pena tendentis pannos super sepes. Cap. XXIII	•
		Quod pecudes et capre non intrent mageses. Cap. XXV	•
		De pena coligentis fructus de arbore alterius. Cap. XXVI	•
		De pena accipientis paleas alterius. Cap. XXVII	•
		De pena facientis ingnem vel aream in prato comunis. Cap. XXVIII	•
		De danno emendando abitoribus Aquependentis. Cap. XXVIII	•
		Quod dannum datum a bestiis emendetur. Cap. XXX	•
		De pena incidentis arbores. Cap. XXXI	•
		De pena destruentis portam vel cancellum alterius. Cap. XXXII	•
		De pena interficientis yrcum, capram vel pecudem. Cap. XXXIII	•
		De pena intrantis ortum alterius. Cap. XXXIII	•
		De pena dannum dantium in vepre alterius. Cap. XXXV	•
		Inter coniunctos dampnum datum non debeat emendari. Cap. XXXVI	•
		De pena capientis columbos vel interficientis. Cap. XXXVII	•
		De pena replentis et evacuantis formam alterius. Cap. XXXVIII	•
		Quod porci non retineantur in prato comunis. Cap. XXXVIII	•
•		De pena intrantis vineam alterius. Cap. XL	•
•		De pena deferentis palos vel vites. Cap. XLI	•
•		De pena dampnum dantis in plantonibus vel ensitis alterius. Cap. XLII	•
•		Quod non mictatur ignis in banditis comunis. Cap. XLIII	•
•		De pena facientis lorduram in prato comunis. Cap. XLIII	•
•		De pena portantis seu deferentis poma immatura. Cap. XLV	•
•		De pena incidentis sepes vel arbores alterius. Cap. XLVI	•
•		Quod bestie non stent super arboribus alterius. Cap. XLVII	•
•		Quod porci possint bibere in clocana. Cap. XLVIII	•
•		Quod aucupatores et venatores possint ire per vineas. Cap. XLVIII	•
•		De cultis malitiose aguffatis. Cap. L	•
•		De sepibus incidendis. Cap. LI	•
•		De pena facientis ligna pro calcina. Cap. LII	•

SEC. XIV (FRAMM.)	SEC. XV	SEC. XV (1447-1455)	MINUTA NOVI STATUTI (1473)
		De pena accipientis spinas vel rubros de sepibus alterius. Cap. LIII	•
		De pena cavantis greppam vel griptam alterius. Cap. LIII	•
		De pena deferentis grates vel ungulas. Cap. LV	•
		De pena deferentis agrestam. Cap. LVI	•
		Quod spetiarii possint ire per vineas. Cap. LVII	•
		Quod bestie forensium possent stare in districtu Aquependentis. Cap. LVIII	•
		De ensitis fiendis de mense martii. Cap. LVIII	•
		De pena coperientis aque Quintalune. Cap. LX	•
		De pena destruentis abevatorium alterius. Cap. LXI	•
		De proposita fienda super dampnis datis. Cap. LXII	•
• LXII		De conde[m]pnationibus fiendis. Cap. LXIII	•
		De pena eundi per rem alienam. Cap. LXIII	•
		De pena falciantis herbam et rumpentis in pratis alienis. Cap. LXV	•
		De bestiis non pasturandis in castagnetis et silvis alterius. Cap. LXVI	•
		De pena laboratoris deferentis palo[s] vel vites sive pendulum uvarum. Cap. LXVII	•
		De pena porcorum et caprarum et bovum corrodentium sepes. Cap. LXVIII	•
		De area facienda per laboratorem in campo conducto. Cap. LXVIII	•
		Quod bestiarum possint facere mandriam in banditis. Cap. LXX	•
		<i>Omesso</i>	Qualiter minores teneantur ad penam et emendationem dampni
		RUBRICHE QUINTI LIBRI DE ARTIBUS	LIBER QUINTUS DE ARTIBUS
		<i>Omesso</i>	De sumario iure reddendo super extraordinariis. Cap. I
		De media canna et passecto. Cap. I	•
		De pesonibus florenorum et aliarum monetarum. Cap. II	•
		De statera et ponderatore. Cap. III	•
		De iuramento carniolorum. Cap. IIII	•

SEC. XIV (FRAMM.)	SEC. XV	SEC. XV (1447-1455)	MINUTA NOVI STATUTI (1473)
•		De novis carniolis. Cap. V	•
•		De carnibus morticinis. Cap. VI	•
•		De pena vendentis carnes diebus infrascriptis. Cap. VII	•
•		De questionibus carniolorum et terrigenarum cum forensibus. Cap. VIII	•
•		De pena ementis pecudem vel capram a famulo alterius. Cap. VIII	•
•		De pena facientis lorduram in macello. Cap. X	•
•		De carnibus venationum et aucupationum. Cap. XI	•
•		De pena vendentis cum bilanciis de pari. Cap. XII	•
•		De consulibus albergatorum et tabernariorum. Cap. XIII	•
•		De vendentibus vinum ad minutum. Cap. XIII	•
•		Quod debitor hospitis vel tabernarii non exeat hospitium sive tabernam quam primo solvat. Cap. XV	•
•		De aricatione mensurarum comunis. Cap. XVI	•
•		Quod emens vinum cogatur personaliter. Cap. XVII	•
•		De debitore tabernariorum. Cap. XVIII	•
•		De pena tenentis apertam suam tabernam. Cap. XVIII	•
•		De vino forensi. Cap. XX	•
•		De vendentiis. Cap. XXI	•
•		De consulibus artis lane. Cap. XXII	•
•		Quod lana pura mictatur in panno. Cap. XXIII	•
•		De pena tirantis pannum carfagninum. Cap. XXIII	•
•		Quod tintores possint laborare quodcumque. XXV	•
•		De illis qui non debent facere pannum. Cap. XXVI	•
•		Ubi panni carfagnini vendantur die iovis. Cap. XXVII	•
•		Quod in Aquapendente non detur lana alicuius forensis ad vendendum. Cap. XXVIII	•
•		De vasis guati evacuandis. Cap. XXVIII	•
•		De consulibus molendinariorum. Cap. XXX	•
•		De iuramento molendinariorum. Cap. XXXI	•
•		Quod molendinarii faciant ponderari granum. Cap. XXXII	•
•		De non accipiendo aquam alterius molendini. Cap. XXXIII	•
•		Quibus diebus macinari non liceat. Cap. XXXIII	•

SEC. XIV (FRAMM.)	SEC. XV	SEC. XV (1447-1455)	MINUTA NOVI STATUTI (1473)
•		De lighis comunis reactandis. Cap. XXXV	•
•		De iuramento fornariorum. Cap. XXXVI	•
•		De fomaiolis faciendis in furnis. Cap. XXXVII	•
•		Quod fornarii possint accipere de scopis ubicumque. XXXVIII	•
•		Quod fornariis liceat ire post tertium sonum campane. Cap. XXXVIII	•
•		De pena filantis ad furnum. Cap. XL	•
•		De consulibus calzolariorum. Cap. XLI	•
•		De pena tenentis pelles in viis publicis. Cap. XLII	•
•		Quod calzolarij possint eorum necessaria operari in ² rigo fontium. Cap. XLIII	•
•		De consulibus urciolariorum et vascellariorum. Cap. XLIII	•
•		Quod nulla domus fodatur. Cap. XLV	•
•		De pena destruentis domum causa vendendi tegulas et lingnia. Cap. XLVI	•
•		Quod hospitator possint vendere annonam ubicumque. Cap. XLVII	•
•		De quartenghis et aliis mensuris reactandis. Cap. XLVIII	•
•		De pena discoperientis rodium alterius. Cap. XLVIII	•
•		De barberiis et eorum discipulis. Cap. L	•
•		Quod nullus artifex sit castaldus. Cap. LI	•
•		De pena diminuentis salmam lignorum. Cap. LII	•
•		Quod quilibet deferat bladum ad Aquapendentem. Cap. LIII	•
•		De pena extrahentis bladum de Aquapendente. Cap. LIII	•
•		De septem sulcis mictendis in voltura. Cap. LV	•
•		De custodia bladorum a gruibus. Cap. LVI	•
•		De pena ponentis signum aliarum pecudum suis. Cap. LVII	•
•		De pena incidentis meregiatorium. Cap. LVIII	•
•		De pena euntis ad bestias forensium. Cap. LVIII	•
•		De pena bestiarum forensium pasturantium in districtu Aquependentis. Cap. LX	•
•		Quod pastores et bubulci possint facere mandrias in banditis. Cap. LXI	•
•		De gualcatoribus. Cap. LXII	•
•		De pena facientis cinerem vel carbonem. Cap. LXIII	•

² segue fontibus dep.

SEC. XIV (FRAMM.)	SEC. XV	SEC. XV (1447-1455)	MINUTA NOVI STATUTI (1473)
	•	De laxitis fluminis Palee. Cap. LXVIII	•
	•	De venditione herbatici fienda in consilio generali. LXV	•
• II	•	De venditione pedaggi fienda. Cap. LXVI	•
• II	•	De quibus rebus non debet solvi pedagium. Cap. LXVII	•
• II	•	De foris fiendis et ubi. Cap. LXVIII	•
• II	•	De rebus ductis ad forum non solvatur pedagium. Cap. LXVIII	•
	<i>Omesso</i>	Quomodo feratur Maiestas per terram Aquependentis. Cap. LXX	•
• II	•	Quod quilibet possit ire per muros comunis. Cap. LXXI	•
	•	Quod vie que adherent muris et rupibus terre Aquependentis teneantur libere et expedite sine ullo ingo[m]beramento. Cap. LXXII	•
• II	•	Qui edificet in muris comunis. Cap. LXXIII	•
• II	•	Quod porte palatii stent aperte. Cap. LXXIII	•
• II	•	[De nominibus exbanditorum] ³ . Cap. LXXXV	•
• II	•	[De habitan] ⁴ tibus et laborantibus domos et possessiones non solventium [datium]. Cap. LXXXVI	•
• II	•	De quibus possessionibus datia non solventur. Cap. LXXXVII	•
• II	•	De salario ordinando officialibus. Cap. LXXXVIII	•
• II	•	De libro fiendo in quo scribantur datia. Cap. LXXXVIII	•
• II	•	Quod nulla prestantia inponatur. Cap. LXXX	•
• II	•	De modo vendendi calcinam. Cap. LXXXI	•
• II	•	De parte danda vel non danda officialibus. Cap. LXXXII	•
• II	•	De appellationibus observandis. Cap. LXXXIII	•
• II	•	Quod quilibet trahat ad rumorem. Cap. LXXXIII	•
• II	•	De illis quibus concessa est franchitia. Cap. LXXXV	•
• II	•	Quod medici non teneantur ad aliqua onera personalia. LXXXVI	•
• II	•	Quod non fiant statuta contra bonum publicum. Cap. LXXXVII	•
• II	•	De conservatione armorum, balistarum et aliarum rerum comunis et massario eligendo. Cap. LXXXVIII	•

³ L'integrazione è fatta sulla base dello Statuto 1

⁴ L'integrazione è fatta sulla base dello Statuto 1

SEC. XIV (FRAMM.)	SEC. XV	SEC. XV (1447-1455)	MINUTA NOVI STATUTI (1473)
	•	De reverentia habenda circa corpus domini nostri Iesu Christi. Cap. LXXXVIII	•
	•	De pena euntis post tertium sonum campane. Cap. LXXXX	•
	•	De illis qui non possunt de nocte ire. Cap. LXXXXI	•
	•	Quod scaravate denuptient quos invenerint. Cap. LX[XXXII]	•
	•	Quod corpus humanum mortuum non mictatur in Aquapendente. Cap. LX[XXXIII]	•
	•	De campanis comunis pulsandis. [Cap. LXXXXIII]	•
	•	De pena prohicentis lutum vel lapides vel prelium [facientes. Cap. LXXXXV]	•
	•	De non tenendo res hedificii ante [domum] [Cap. LXXXXVI]	•
	•	De pena macella[ntis vel scotulantis linum vel canapi intus vel extra terram Aquependentis] [Cap. LXXXXVII]	•
	•	De pena macelliariorum carnes vaccinas [vendentium] aliter quam sit concessum. [Cap. LXXXXVIII]	•
	•	De collectoribus datiorum. Cap. LXXXXVIII	•
	•	De festivitibus celebrandis. Cap. C	•
		De pena vetantis nomen potestati et officialibus. Cap. CI	•
		De testoribus et testricibus. Cap. CII	•
		De buttonis sutorum. Cap. CIII	•
		De iuramento regulariorum. Cap. CIII	•
		De ponte tristiberis reactando. Cap. CV	•
		De ponte Prati Nebiani quo itur Procenum. Cap. CVI	•
		De ponte Quintelune desuper extra Portam Sancti Leonardi. Cap. CVII	•
		De quibus mensuris non debeat auferri aliquid pro prestantia. Cap. CVIII	•
		De rectoribus laboratorum. Cap. CVIII	•
		Quod sutores et cimatores restituant pannum. Cap. CX	•
		Quod pizzicayoli possint vendere diebus festivis. Cap. CXI	•
		RUBRICE SEXTI LIBRI EXTRAORDINARIORUM	LIBER EXTRAORDINARIORUM
	•	De cereis offerendis. Cap. I	•
	•	De cereis offerendis Maiestati Floris. Cap. II	•
	•	De ponte Palee reactando. Cap. III	•

SEC. XIV (FRAMM.)	SEC. XV	SEC. XV (1447-1455)	MINUTA NOVI STATUTI (1473)
	•	Quod trascinum vel currus non ducatur per pontes. Cap. IIII	•
	•	De pena facientis petrariam vel param in Palea. Cap. V	•
		De die veneris sancto celebrando. Cap. VI	•
		De pena extrahentis aquam de suo proprio alveo. Cap. VII	•
		De terra non prohienda. Cap. VIII	•
		Quod catene per terram debeant claudi. Cap. VIII	•
		Quod res non vendantur non solventi datia. Cap. X	•
	•	De non vocando aliquem ad hospitium. Cap. XI	•
	•	De pena portantis arma. Cap. XII	•
	•	Quod castaldi non intrent cameram alterius causa pignorandi. Cap. XIII	•
	•	De pena non permittentis se pignoriari. Cap. XIII	•
	•	De pena plorantis mortuum extra domum. Cap. XV	•
	•	De pena corruptantis. Cap. XVI	•
	•	De quantitate cere que debet esse ad mortuum. Cap. XVII	•
	•	De modo laborandi ceram. Cap. XVIII	•
	•	De pena non excopantis ante domum sue habitationis. Cap. XVIII	•
	•	De pena prohibentis lorduram a fenestris. Cap. XX	•
	•	De pena prohibentis lorduram in casalenis. Cap. XXI	•
	•	Quod laterine non teneantur iuxta fontes. Cap. XXII	•
	•	De casalenis murandis. Cap. XXIII	•
	•	De pena ducentis metitores extra districtum Aquependentis. Cap. XXIII	•
	•	De pena portantis circulos extra districtum Aquependentis. Cap. XXV	•
	•	Quod non emantur pisces causa revendendi. Cap. XXVI	•
	•	De pena ludentis ad ludum taxillorum. Cap. XXVII	•
	•	Quod non capiatur nisi una custodia. Cap. XXVIII	•
	•	Quod non tripudietur cum cereis. Cap. XXVIII	•
	•	De feno reponendo. Cap. XXX	•
	•	De pippionibus. Cap. XXXI	•
	•	Quod apothecarii phisice non medeantur. Cap. XXXII	•
	•	De modo tenendo tempore rumoris. Cap. XXXIII	•
	•	Quod piscis fluminis Palee non vendatur alibi quam ad petram. Cap. XXXIII	•
	•	De famulis alterius. Cap. XXXV	•

SEC. XIV (FRAMM.)	SEC. XV	SEC. XV (1447-1455)	MINUTA NOVI STATUTI (1473)
	•	Quod notarius potestatis non vadat post tertium sonum campane sine lumine vel lanterna. Cap. XXXVI	•
	•	De viis publicis non occupandis sed observandis. Cap. XXXVII	•
		Quod porci non stent in platea comunis. Cap. XXXVIII	•
		Quod calzolarii non ungant coramina. Cap. XXXVIII	•
		Quod macellum comunis antiquum renovetur. Cap. XXXX	<i>Omesso</i>
		Quod pisces forenses non vendantur plus quam imponantur. Cap. XLI	•
		Quod terrigena non fiddeiubent pro forensibus. Cap. XLII [*]	•
		Quod catasta comunis renoventur. Cap. XLIII [*]	•
	•	Quod panni non tendantur in muris comunis. Cap. XLIII [*]	•
	•	Quod capre non stent super muros comunis. Cap. XLV [*]	•
	•	De lampade ante apotecham retinenda accensa. Cap. XLVI [*]	•
	•	De conservatione utriusque fontis Canalis et Rinbonbi. Cap. XLVII [*]	•
	•	De sabato celebrando post vespervas. Cap. XLVIII [*]	<i>Omesso</i>
	•	Quod porci non possint ire per terram. Cap. XLVIII [*]	•
		Qualiter agatur circa provisionem faciendam potestati. Cap. L [*]	•
		De pena transeu[n]tis fines passagii et non solventis gabellam. Cap. LI [*]	•
		De platea comunis mundanda. Cap. LII [*]	•
		De loco ubi debeant excoriari bestie asinine. Cap. LIII [*]	•
		De pena laborantis possessionem forensium. Cap. LIII [*]	•
		De porticalibus et logiis super viis publicis. Cap. LV	•
		De viis et bonis comunis non occupandis. Cap. LVI ⁵	•
		De pena capientis et interficientis columbos. Cap. LVII	<i>Omesso</i>
		De modo fiendi custodiam. Cap. LVIII	•
		Quod iudei non intrent cameram officialis. Cap. LVIII	•
		De animalibus vendendis. Cap. LX	<i>Omesso</i>
		De pena facientium lorduram in fontibus. Cap. LXI	•
		Qualiter vendantur pippiones. Cap. LXII	•

⁵ segue Quod priores et portenarii possint portare arma. Cap. LVII. *dep.*

SEC. XIV (FRAMM.)	SEC. XV	SEC. XV (1447-1455)	MINUTA NOVI STATUTI (1473)
		De pena facientis lorduram in Rivo vel Via Nova. Cap. LXIII	•
		De amplitudine vie vicinalis. Cap. LXIII	•
		De pena facientis lorduram in platea. Cap. LXV	•
		De pena prohicientis lorduram in locis publicis. Cap. LXV <ripete>	•
		Quatenus bestie foretane possint stare in districtu. Cap. LXVI	<i>Omesso</i>
		Quod lebrosi non intrent terram Aquependentis. Cap. LXVII	•
		Quod illi qui habent aliquam franchitiam a comuni pro domibus sive edificiis de novo constituendis non possint vendere absque licentia comunitatis. Cap. LXVIII	•
•		De extimatoribus carniū vaccinarum. Cap. LXVIII	•
		De lana, lino et canape datis ad laborandum. Cap. LXX	•
		De foxato quod exit de clochana. Cap. LXXI	•
		Quod nulla persona debeat sellare bestiam in die dominico. Cap. LXXII	•
		Quod nulla persona debeat mutuare ad ludum azardi. Cap. LXXIII	•
		De terminatione fienda de confinibus castri Griptarum et aliorum confinantium castrorum. Cap. LXXIII	•
		De sepe et rimaria fiendis in flumine Palee. Cap. LXXV	•
		De viis Porte Ripe et Sancti Sepulcri reactandis. Cap. LXXVI	•
		Quod priores et portanarii possint portare arma. Cap. LXXVII	•

Sistema Bibliotecario
 “Lago di Bolsena”

1744

SEC. XVIII

1856

DEL LIBRO PRIMO DEL CIVILE

DEL LIBRO PRIMO
DEL CIVILEDEL LIBRO PRIMO
DEL CIVILE

Rubrica prima: Dell'elezione del governatore	•	•
2. Del giuramento del governatore	•	•
3. Dell'arbitrio del governatore	•	•
4. Che gl'uffiziali del comune osservino i statuti	•	•
5. Che il governatore possa sostituire un altro ufficiale	•	•
6. Della parte delle pene del governatore	•	•
7. Del modo di sonare la campana del Palazzo	•	•
8. Che il governatore e i suoi uffiziali non prendino ultra statutum	•	•
9. Del sindacato del governatore	•	•
10. Dell'elezione del cancelliere	•	•
11. Dell'uffizio del camerlengo	•	•
12. Dello Spedale di S. Lazzaro e <chiesa> di Marzapalo	•	•
13. Del modo di eseguire le sentenze	•	•
14. Dell'elezione et uffizio de' caiatori	•	•
15. Dell'uffizio de' trombetti	•	•
16. Del modo di fare i bandimenti	•	•
17. Dell'arbitrio del Consiglio segreto	•	•
18. Dell'arbitrio del Consiglio generale	•	•
19. Delle proposte da farsi nel Consiglio Generale	•	•
20. Che non si facciano legna	•	•
21. Dell'uffizio de' terminatori	•	•
22. Dell'uffizio de' stimatori del danno dato	•	•
23. Dell'uffizio de' soprastanti delle mura	•	•
24. Che la città si riparta in quartieri	•	•
25. Dell'uffizio de' catastieri	•	•
26. Che gl'allibrati debbano fare le guardie	•	•
27. Che i forastieri non possano essere di consiglio	•	•
28. Dei portinari della città	•	•
29. Della guardia della città	•	•
30. Come si paghino i debiti del Comune	•	•

Rubrica del governo Statuto del Libro primo del civile

1. Rubrica del governo Statuto del Libro primo del civile	1
2. Del giuramento del governatore	2
3. Dell'arbitrio del governatore	3
4. Che gl'uffiziali del comune osservino i statuti	4
5. Che il governatore possa sostituire un altro ufficiale	5
6. Della parte delle pene del governatore	6
7. Del modo di sonare la campana del Palazzo	7
8. Che il governatore e i suoi uffiziali non prendino ultra statutum	8
9. Del sindacato del governatore	9
10. Dell'elezione del cancelliere	10
11. Dell'uffizio del camerlengo	11
12. Dello Spedale di S. Lazzaro e <chiesa> di Marzapalo	12
13. Del modo di eseguire le sentenze	13
14. Dell'elezione et uffizio de' caiatori	14
15. Dell'uffizio de' trombetti	15
16. Del modo di fare i bandimenti	16
17. Dell'arbitrio del Consiglio segreto	17
18. Dell'arbitrio del Consiglio generale	18
19. Delle proposte da farsi nel Consiglio Generale	19
20. Che non si facciano legna	20
21. Dell'uffizio de' terminatori	21
22. Dell'uffizio de' stimatori del danno dato	22
23. Dell'uffizio de' soprastanti delle mura	23
24. Che la città si riparta in quartieri	24
25. Dell'uffizio de' catastieri	25
26. Che gl'allibrati debbano fare le guardie	26
27. Che i forastieri non possano essere di consiglio	27
28. Dei portinari della città	28
29. Della guardia della città	29
30. Come si paghino i debiti del Comune	30

Pagina iniziale dell'indice delle rubriche del Libro primo del Civile dello Statuto del 1744 (Acquapendente, Archivio Storico Comunale, Statuti n. 3)

1744	SEC. XVIII	1856
31. Che si faccia lo specchio	•	•
32. Degl'ambasciatori del Comune	•	•
33. Che il sindaco debba protestare	•	•
34. Che gl'uffiziali non portino pegni in palazzo	•	•
35. Chi paga le pene debba avere la bolletta	•	•
36. Che i pagamenti del comune non si facciano in palazzo	•	•
37. Dei sindici del governatore, priori, depositario	•	•
38. Che il depositario possa convocare il consiglio	•	•
39. Che non si consigli contro i statuti	•	•
40. Che gli statutari possino decidere i dubbi	•	•
41. Dell'elezione del sindaco della comunità	•	•
42. Di chi compera le gabelle del comune	•	•
43. Dell'uffizio de' vari	•	•
44. Che ogni lavoratore semini ogn'anno quattro stara	•	•
45. Che si facciano le forme nelle possessioni	•	•
46. Che nessuno alluoghi possessioni se non a terratico	•	•
DEL LIBRO 2° DEL CIVILE	DEL LIBRO 2° DEL CIVILE	DEL LIBRO 2° DEL CIVILE
Rubrica 1. Come debbano farsi le citazioni	•	•
2. Che il governatore proceda summarie da 40 soldi in su	•	•
3. De' mandati da darsi	•	•
4. Che il governatore tenga ragione	•	•
5. Come si bandiscono i contumaci	•	•
6. Delle citazioni de' forastieri	•	•
7. Dell'uffizio del notario della banca civile	•	•
8. Del salario delle scritture	•	•
9. Che i forastieri non siano astretti per la fiera	•	•
10. Che si convenga il principale e poi la sicurtà	•	•
11. Che non si ritenghino forastieri per debito fatto	•	•
12. Che per le cause miste si proceda contro il principale	•	•
13. Che si eseguischino le sentenze nelle cause civili	•	•

Del libro 2° del Civile

1. De' mandati da darsi	12
2. De' citazioni de' forastieri	12
3. De' citazioni de' contumaci	12
4. De' citazioni de' contumaci	12
5. De' citazioni de' contumaci	12
6. De' citazioni de' contumaci	12
7. De' citazioni de' contumaci	12
8. De' citazioni de' contumaci	12
9. De' citazioni de' contumaci	12
10. De' citazioni de' contumaci	12
11. De' citazioni de' contumaci	12
12. De' citazioni de' contumaci	12
13. De' citazioni de' contumaci	12
14. De' citazioni de' contumaci	12
15. De' citazioni de' contumaci	12
16. De' citazioni de' contumaci	12
17. De' citazioni de' contumaci	12
18. De' citazioni de' contumaci	12
19. De' citazioni de' contumaci	12
20. De' citazioni de' contumaci	12
21. De' citazioni de' contumaci	12
22. De' citazioni de' contumaci	12
23. De' citazioni de' contumaci	12
24. De' citazioni de' contumaci	12
25. De' citazioni de' contumaci	12
26. De' citazioni de' contumaci	12
27. De' citazioni de' contumaci	12
28. De' citazioni de' contumaci	12
29. De' citazioni de' contumaci	12
30. De' citazioni de' contumaci	12
31. De' citazioni de' contumaci	12
32. De' citazioni de' contumaci	12
33. De' citazioni de' contumaci	12
34. De' citazioni de' contumaci	12
35. De' citazioni de' contumaci	12
36. De' citazioni de' contumaci	12
37. De' citazioni de' contumaci	12
38. De' citazioni de' contumaci	12
39. De' citazioni de' contumaci	12
40. De' citazioni de' contumaci	12
41. De' citazioni de' contumaci	12
42. De' citazioni de' contumaci	12
43. De' citazioni de' contumaci	12
44. De' citazioni de' contumaci	12
45. De' citazioni de' contumaci	12
46. De' citazioni de' contumaci	12
47. De' citazioni de' contumaci	12
48. De' citazioni de' contumaci	12
49. De' citazioni de' contumaci	12
50. De' citazioni de' contumaci	12
51. De' citazioni de' contumaci	12
52. De' citazioni de' contumaci	12
53. De' citazioni de' contumaci	12
54. De' citazioni de' contumaci	12
55. De' citazioni de' contumaci	12
56. De' citazioni de' contumaci	12
57. De' citazioni de' contumaci	12
58. De' citazioni de' contumaci	12
59. De' citazioni de' contumaci	12
60. De' citazioni de' contumaci	12
61. De' citazioni de' contumaci	12
62. De' citazioni de' contumaci	12
63. De' citazioni de' contumaci	12
64. De' citazioni de' contumaci	12
65. De' citazioni de' contumaci	12
66. De' citazioni de' contumaci	12
67. De' citazioni de' contumaci	12
68. De' citazioni de' contumaci	12
69. De' citazioni de' contumaci	12
70. De' citazioni de' contumaci	12
71. De' citazioni de' contumaci	12
72. De' citazioni de' contumaci	12
73. De' citazioni de' contumaci	12
74. De' citazioni de' contumaci	12
75. De' citazioni de' contumaci	12
76. De' citazioni de' contumaci	12
77. De' citazioni de' contumaci	12
78. De' citazioni de' contumaci	12
79. De' citazioni de' contumaci	12
80. De' citazioni de' contumaci	12
81. De' citazioni de' contumaci	12
82. De' citazioni de' contumaci	12
83. De' citazioni de' contumaci	12
84. De' citazioni de' contumaci	12
85. De' citazioni de' contumaci	12
86. De' citazioni de' contumaci	12
87. De' citazioni de' contumaci	12
88. De' citazioni de' contumaci	12
89. De' citazioni de' contumaci	12
90. De' citazioni de' contumaci	12
91. De' citazioni de' contumaci	12
92. De' citazioni de' contumaci	12
93. De' citazioni de' contumaci	12
94. De' citazioni de' contumaci	12
95. De' citazioni de' contumaci	12
96. De' citazioni de' contumaci	12
97. De' citazioni de' contumaci	12
98. De' citazioni de' contumaci	12
99. De' citazioni de' contumaci	12
100. De' citazioni de' contumaci	12

Pagina iniziale dell'indice delle rubriche del Libro secondo del Civile dello Statuto del XVIII secolo (Acquapendente, Archivio Storico Comunale, Statuti n. 4)

1744	SEC. XVIII	1856
14. Degl'arbitri e arbitratori	•	•
15. Come si debbino eseguire i laudi	•	•
16. Che per altrui debito non si gravi con ripresaglie	•	•
17. Che il marito paghi i dazi per la moglie	•	•
18. Delle cose possedute per X. XX. o 30 anni	•	•
19. Di chi non meriti tenersi ragione	•	•
20. Che i pigionanti non possano cacciarsi di casa	•	•
21. Che le donne non siano ritenute in palazzo	•	•
22. Delle refutanze da farsi da' creditori	•	•
23. Della pena di domandare il debito pagato	•	•
24. Che il lavoratore delle possessioni debba ben lavorare	•	•
25. Delle cose censite o livellate	•	•
26. Della pena di chi nega pagare il canone	•	•
27. Quanto debbino avere i notari per le scritte	•	•
28. Come si debbano assegnare le strade	•	•
29. Che non si vendino le ragioni della comunità	•	•
30. Del salario degl'avvocati e procuratori	•	•
31. Come si debbano fare i sequestri	•	•
32. Come si debbano eseguire i testamenti	•	•
33. Come si deva procedere contro gli eredi	•	•
34. De' beni che si danno in pagamento	•	•
35. Che li castaldi non siano messi alla catena	•	•
36. Dei pegni	•	•
37. Che le femine dotate o da dotarsi non succedino stanti i maschi	•	•
38. Della parte della dote che guadagna il marito	•	•
39. Della cassatura de' contratti	•	•
40. Che i debiti pagati al comune si chiamino cassi	•	•
41. Della pena di negare notaro, padre, figlio etc.	•	•
42. Che i lavoratori paghino il terratico	•	•
43. Delle scritte de' mercanti	•	•
44. Delle abbreviature de' notari	•	•

1744	SEC. XVIII	1856
45. Che i notari riportino al Libro d'istromenti	•	•
46. Dei rettori de' medici, giudici e notari	•	•
47. Della produzione dell'istromenti pubblici	•	•
48. Di quelli che son sospetti di fuga	•	•
49. Delle liti fra parenti	•	•
50. Che un testimonio non possa ritenersi più di tre giorni	•	•
51. Che il governatore conceda il consiglio del savio	•	•
52. Della pena	•	•
53. Del modo di procedere contro i debitori de' macellari	•	•
54. Come si proceda contro i debitori de' tavernieri	•	•
55. Come si proceda contro i debitori degl'osti	•	•
56. Che le donne non si possino obbligare	•	•
57. Che nessuno sia casso dal Libro delle guardie	•	•
58. I figlioli di famiglia non possino contrattare	•	•
59. Che le donazioni sopra dieci lire non tenghino	•	•
60. Del muro comune al suo vicino	•	•
61. Della pena di proibire ad altri il suo	•	•
62. Della strada posseduta da 30 anni in su	•	•
63. Che non si paghino sportule al governatore	•	•
64. Che le prime cause si conoschino in Acquapendente	•	•
65. Delli giorni feriat	•	•
66. Delle appellazioni da 10 lire in giù	•	•
67. Che le cause d'appellazione si terminino dentro un mese	•	•
68. Quando non possino chiedersi denari per opere	•	•
69. Che nessuno venda possessione senza ricercare il vicino	•	•
DEL LIBRO 3° DEI MALEFIZI	DEL LIBRO 3° DEI MALEFIZI	DEL LIBRO 3° DEI MALEFIZI
Rubrica 1. Del modo di procedere nei malefizii	•	•
2. Della pena de' bestemmiatori	•	•
3. Che il governatore debba ricercare gl'ingiuriati	•	•
4. Quando possa procedersi per inquisizione	•	•

Libro 3° dei Malefizii

1. Del modo di procedere nei malefizii	50
2. Della pena de' bestemmiatori	51
3. Che il governatore debba ricercare gl'ingiuriati	52
4. Quando possa procedersi per inquisizione	53
5. Della pena de' bestemmiatori	54
6. Che il governatore debba ricercare gl'ingiuriati	55
7. Quando possa procedersi per inquisizione	56
8. Della pena de' bestemmiatori	57
9. Che il governatore debba ricercare gl'ingiuriati	58
10. Quando possa procedersi per inquisizione	59
11. Della pena de' bestemmiatori	60
12. Che il governatore debba ricercare gl'ingiuriati	61
13. Quando possa procedersi per inquisizione	62

Pagina iniziale dell'indice delle rubriche del Libro terzo dei Malefizii dello Statuto del XVIII secolo (Acquapendente, Archivio Storico Comunale, Statuti n. 4)

1744	SEC. XVIII	1856
5. Delle citazioni che si fanno nei malefizi	•	•
6. Che le cause e processi si spedischino	•	•
7. In quali casi tra congiunti non si paghino malefizi	•	•
8. Della pena di chi assalta con arme	•	•
9. Della pena di chi comincia la rissa	•	•
10. Della pena di chi ricetta i banditi	•	•
11. Della pena di chi turba la possessione altrui	•	•
12. Della pena di chi darà co' pugni	•	•
13. Della pena di chi darà con bastone	•	•
14. Della pena di dare calci o per i capelli	•	•
15. Del modo da tenersi in dare la corda	•	•
16. Delle parole ingiuriose	•	•
17. Della duplicazione delle pene	•	•
18. Del beneficio della pace	•	•
19. Della pena di rompere case o capanne	•	•
20. Della pena de' maliari e incantatori	•	•
21. Della pena di chi fuggirà di palazzo	•	•
22. Della pena di rompere le carceri	•	•
23. Della mitigazione de' malefizi e de' benefizi	•	•
24. Della pena di rubbare biade	•	•
25. Della pena di falsi testimoni	•	•
26. Dell'omicidio e sua pena	•	•
27. Che doppo l'anno non si proceda se non negl'atroci	•	•
28. Che i forastieri accusando diano sicurtà	•	•
29. Della pena di chi offenda gl'uffiziali	•	•
30. Della pena di chi uscirà o entrerà fuori che per la porta	•	•
31. Della pena d'incendiare seminati	•	•
32. Della pena de' borzaroli	•	•
33. Della pena della simonia	•	•
34. Che i banditi e condannati non si accostino alla città	•	•
35. Che nessuno tolga i beni della comunità	•	•
36. Della pena di chi compra bestie forastiere	•	•

1744	SEC. XVIII	1856
37. Della pena di rompere i colombari	•	•
38. Della pena di rubbare i cupelli	•	•
39. Della pena di balestrare dentro Acquapendente	•	•
40. Della pena di rubbare vergini e vedove	•	•
41. Dei sodomiti e corrompenti monache	•	•
42. Delle condanne da farsi	•	•
43. Come vagliano i processi	•	•
44. Dell'abolizioni ne' malefizi	•	•
DEL LIBRO QUARTO DEI DANNI DATI		
Rubrica prima. Come debbano farsi l'accuse e denunzie	•	•
2. Del modo di mozzare i castagneti	•	•
3. Che le bestie non entrino in castagneti o selve	•	•
4. Che nessuno pigli legna altrui	•	•
5. Delle bestie grosse che daranno danno in vigna e seminati	•	•
6. Pecore e capre non entrino in biade e prati	•	•
7. Che le capre non entrino in vigne	•	•
8. Che le pecore e montoni non entrino in vigne	•	•
9. Porci e pecore non entrino in prati biffati	•	•
10. Che le bestie non si accostino ai barconi	•	•
11. Che i porci non entrino in prati vigne are e barcare	•	•
12. Che le pecore e capre non pascolino per le stoppie	•	•
13. Che non s'introduchino bestie in carbonara del comune	•	•
14. Il vendemmiatore non porti a casa pendoli	•	•
15. Che nessuno approdi nell'aja altrui	•	•
16. Della pena di andare per campi seminati	•	•
17. Della pena delle galline anatre et oche	•	•
18. Della pena di cogliere le noci	•	•
19. Della pena di cogliere frutti d'alberi	•	•
20. Che non si tolga paglia d'altri	•	•
21. Che si emendi il danno al padrone	•	•

DEL LIBRO QUARTO
DEI DANNI DATI

37. Della pena di rompere i colombari... 22.
 38. Della pena di rubbare i cupelli... 22.
 39. Della pena di balestrare dentro Acquapendente... 23.
 40. Della pena di rubbare vergini e vedove... 23.
 41. Dei sodomiti e corrompenti monache... 23.
 42. Delle condanne da farsi... 23.
 43. Come vagliano i processi... 23.
 44. Dell'abolizioni ne' malefizi... 23.
 DEL LIBRO QUARTO
DEI DANNI DATI
 Rubrica prima. Come debbano farsi l'accuse e denunzie... 24.
 2. Del modo di mozzare i castagneti... 24.
 3. Che le bestie non entrino in castagneti o selve... 24.
 4. Che nessuno pigli legna altrui... 24.
 5. Delle bestie grosse che daranno danno in vigna e seminati... 24.
 6. Pecore e capre non entrino in biade e prati... 24.
 7. Che le capre non entrino in vigne... 24.
 8. Che le pecore e montoni non entrino in vigne... 24.
 9. Porci e pecore non entrino in prati biffati... 24.
 10. Che le bestie non si accostino ai barconi... 24.
 11. Che i porci non entrino in prati vigne are e barcare... 24.
 12. Che le pecore e capre non pascolino per le stoppie... 24.
 13. Che non s'introduchino bestie in carbonara del comune... 24.
 14. Il vendemmiatore non porti a casa pendoli... 24.
 15. Che nessuno approdi nell'aja altrui... 24.
 16. Della pena di andare per campi seminati... 24.
 17. Della pena delle galline anatre et oche... 24.
 18. Della pena di cogliere le noci... 24.
 19. Della pena di cogliere frutti d'alberi... 24.
 20. Che non si tolga paglia d'altri... 24.
 21. Che si emendi il danno al padrone... 24.

Pagina iniziale dell'indice delle rubriche del Libro quarto dei Danni Dati dello Statuto del XVIII secolo (Acquapendente, Archivio Storico Comunale, Statuti n. 4)

1744	SEC. XVIII	1856
22. Della pena di chi guasta porte e cancelli	•	•
23. Della pena di chi ammazza bestie altrui	•	•
24. Della pena di chi taglia alberi e rami	•	•
25. Del modo di procedere nei danni incerto il dannificante	•	•
26. Del danno dato in orti altrui	•	•
27. Del danno dato in macchie	•	•
28. Che non si paghi pena tra i parenti	•	•
29. Della pena di rubbare colombi	•	•
30. Della pena di riempire le forme altrui	•	•
31. Che i porci non stiano ne' prati del comune	•	•
32. Della pena di rubbare pali e viti	•	•
33. Del danno manuale in vigne	•	•
34. Del danno dato in piantoni	•	•
35. Della pena di dar fuoco nella Bandita del Comune	•	•
36. Del danno dato da bestie forastiere	•	•
37. Della pena di portar pomi non maturi	•	•
38. Della pena di mozzare le siepi altrui	•	•
39. Che le bestie non stiano sotto alberi fruttiferi	•	•
40. Che i porci non si abbeverino nelle chiocane	•	•
41. Quando i cacciatori possino passare per le vigne	•	•
42. Delle culte maliziosamente abbuffate	•	•
43. Delle siepi da mozzare	•	•
44. Del portar legna per le fornaci	•	•
45. Di chi leva spine in siepi altrui	•	•
46. Della pena di cavar grotte e buttar terra	•	•
47. Della pena di portar grati e orcelle	•	•
48. Della pena di portare agresta	•	•
49. Delle bestie forastiere che vanno e tornano da Maremma	•	•
50. Che li speziali possino andare per le vigne	•	• ¹
51. Dell'insiti da farsi	•	•
52. Della pena d'impedire l'acqua della Quintaluna	•	•
53. Della pena di guastare gl'abbeveratori	•	•

¹ Il testimone sec. XVIII e 1856 invertono i due capitoli 49 e 50 (=50 e 49)

1744	SEC. XVIII	1856
54. Della proposta da farsi ne' danni dati	•	•
55. Delle condanne e citazioni	•	•
56. Della pena di andare per le robbe altrui	•	•
57. Della pena di rompere o falciare prati altrui	•	•
58. Del danno dato in castagneti	•	•
59. Della pena di rubbare pali, viti et uva	•	•
60. Che le bestie non rodino siepi	•	•
61. Dell'aje da farsi	•	•
62. Che i pastori possino fare le mandre	•	•
63. Li minori di otto anni non paghino pena	•	•
64. Della pena di pigliare paglia altrui	•	•
65. Del danno dato in canneti	•	•
66. Che legna e carbone di castagno non escano di città	•	•
DEL LIBRO QUINTO DELL'ARTE	DEL LIBRO QUINTO DELL'ARTE	DEL LIBRO QUINTO DELL'ARTE
Rubrica 1. Del modo di procedere	•	•
2. Della mezza canna e passetto	•	•
3. De' pesi de' fiorini et altre monete	•	•
4. Della statera del comune	•	•
5. Dell'arte de' macellari e loro giuramento	•	•
6. De' carnaioli da eleggersi	•	•
7. Delle carni morticine	•	•
8. Che non si venda carne ne' giorni proibiti	•	•
9. Delle questioni de' macellari	•	•
10. Che non si comprino bestie de' famegliari	•	•
11. Che non si faccino lordure dentro al macello	•	•
12. Delle carni di caccia	•	•
13. Della pena di vendere con bilance non giuste	•	•
14. De' consoli degl'albergatori	•	•
15. Di chi vende il vino a minuto	•	•
16. Dei debitori degl'osti e tavernieri	•	•

1744 quinta del libro

1. De' pesi de' fiorini	90
2. Della mezza canna e passetto	90
3. De' pesi de' fiorini e altre monete	95
4. Della statera del comune	95
5. De' carnaioli da eleggersi	95
6. De' pesi de' fiorini e altre monete	95
7. De' carnaioli da eleggersi	95
8. De' carni morticine	100
9. De' carni morticine	100
10. De' carni morticine	100
11. De' carni morticine	100
12. De' carni morticine	100
13. De' carni morticine	100
14. De' carni morticine	100
15. De' carni morticine	100
16. De' carni morticine	100
17. De' carni morticine	100
18. De' carni morticine	100
19. De' carni morticine	100
20. De' carni morticine	100


Pagina iniziale dell'indice delle rubriche del Libro quinto dell'Arte dello Statuto del XVIII secolo (Acquapendente, Archivio Storico Comunale, Statuti n. 4)

1744	SEC. XVIII	1856
17. Dell'addirizzatura delle misure	•	•
18. Dei debitori del vino a minuto	•	•
19. Che non stia aperta la bettola di notte	•	•
20. Del vino forastiero	•	•
21. Delle vendemmie da farsi	•	•
22. Dei consoli dell'arte della lana	•	•
23. Che si metta nel panno la lana pura	•	•
24. Che non si tiri panno carfagnino	•	•
25. Dei tintori	•	•
26. Di quelli che non possono far panno	•	•
27. Dove si vendino i panni carfagnini	•	•
28. Che non si dia a filare lana ai forastieri	•	•
29. Di sgombrare i vasi del guado	•	•
30. Dei rettori dei dottori, medici e notari	•	•
31. De' consoli de' mulinari e loro ceri	•	•
32. Del giuramento de' mulinari	•	•
33. Del peso del grano e della farina	•	•
34. Che non si tolga l'acqua ai molini altrui	•	•
35. Dei giorni proibiti a macinare	•	•
36. Come si acconcino le leghe del comune	•	•
37. Del giuramento et arte de' fornari	•	•
38. Che i fornari possino prendere le scope ²	•	•
39. Che i fornari possino andare doppio il terzo suono	•	•
40. Della pena di filare nel forno	•	•
41. De' consoli de' calzolari	•	•
42. Che non si stendino pelli in strade pubbliche	•	•
43. Che i calzolari faccino la loro arte nel Rivo	•	• ²
44. Dei consoli de' vascellari	•	•
45. Che non si guasti veruna casa	•	•
46. Che non si rubbino o vendino tegole	•	•
47. Che gl'osti possino comprare le biade	•	•
48. Dei quartenghi et altre misure	•	•

² salta un numero nella sequenza dal cap. 43 al cap. 89

1744	SEC. XVIII	1856
49. Della pena di scoprire i roggi	•	•
50. Dei barbieri e suoi scolari	• ³	•
51. Che nessun artigiano sia castaldo	•	•
52. Della pena di sminuire la soma delle legna	•	•
53. Che i lavoratori forastieri possino estrarre biade	•	•
54. Che non possino estraersi biade	•	•
55. Dei solchi da darsi ai colti	•	•
56. Che si guardino i seminati dalle grue	•	•
57. Che non si segnino bestie col merco altrui	•	•
58. Che non si guasti meriggiauto altrui	•	•
59. Che non si percuotino bestie altrui	•	•
60. Che si possino fare le mende	•	•
61. Dei gualcatori	•	•
62. Della pena di far cennere e carbone	•	•
63. Della vendita dell'erbatico	•	•
64. De' lassiti del fiume Paglia	•	•
65. Della vendita del passo	•	•
66. Delle cose che non pagano gabella	•	•
67. Dei mercati da farsi e dove	•	•
68. Le cose che vengano al mercato non paghino	•	•
69. Delle processioni della Madonna Santissima	•	•
70. Che ciascuno possa andare per le mura	•	•
71. Che le strade presso le mura siano libere	•	•
72. Che non si fabbrichi nelle mura	•	•
73. Che le porte del palazzo stiano aperte	•	•
74. Delli stabili che non pagano dazio	•	•
75. Delle cose esenti dai dazi	•	•
76. Del salario degl'uffiziali della comunità	•	•
77. Che il depositario riceva i pegni	•	•
78. Che la comunità non dia imprestanza	•	•
79. Che si conservino l'armi e monizioni	•	•
80. Della riverenza al S.mo Sacramento	•	•

³ sdoppia il capitolo: 50. *De' barbieri* 51. *Suoi scolari*



Pagina iniziale dell'indice delle rubriche del Libro sesto degli Extraordinari dello Statuto del XVIII secolo (Acquapendente, Archivio Storico Comunale, Statuti n. 4)

1744	SEC. XVIII	1856
81. Di quelli che possono andare di notte	•	•
82. Del modo di vendere la calcina	•	•
83. Che i dottori non siano tenuti a pesi personali	•	•
84. Che ciascuno corra al rumore	•	•
85. Che i priori possono concedere franchigia	•	•
86. Che non si faccia statuto contro il ben comune	•	•
87. Che le guardie di notte siano tenute denunziare	•	•
88. Che i morti in campagna non si portino in città	•	•
89. Che non si butti loto o sassi	•	•
90. Che non si butti loto o sassi ⁴	omesso	omesso
91. Che non si tenga terraccio avanti la casa	•	•
92. Della pena di scotolare canape dentro la città	•	•
93. Che chi prende un dazio non prenda l'altro	•	•
94. Della pena di mutarsi nome	•	•
95. Delle feste da riguardarsi	•	•
96. Del ponte di Prato Nebbiano	•	•
97. Dei rettori de' lavoratori di campagna	•	•
98. I sartori rendino gl'avanzi de' panni	•	•
99. Pizzicaroli e macellari vendino i giorni di festa	•	•
100. Dell'opere quotidiane e loro salario	•	•
DEL LIBRO SESTO DEGLI EXTRAORDINARI	DEL LIBRO SESTO DEGLI EXTRAORDINARI	DEL LIBRO SESTO DEGLI EXTRAORDINARI
Rubrica 1. Del modo di procedere negl'extraordinari	•	•
2. Dei ceri che si offeriscano ogn'anno dal comune	•	•
3. Dei ceri di S. Maria del Fiore e dell'Assunta	•	•
4. Delle grondare e muri da farsi	•	•
5. Delle possessioni di là da Paglia	•	•
6. Del cerio di S. Maria Maddalena	•	•
7. Che si doni un carcerato ai balestrieri	•	•
8. Non si vendino possessioni a chi non paga dazio	•	•
9. Che non si tendino panni in siepi e mura	•	•

⁴ ripete erroneamente il capitolo

1744	SEC. XVIII	1856
10. Che non si faccino lordure ne' prati del comune	•	•
11. Che l'anatre non stiano in detti prati	•	•
12. Della pena di andare doppio il terzo suono	•	•
13. Che si aggiusti il ponte di Paglia	•	•
14. Che i carri non passino sopra detto ponte	•	•
15. Che nessuno faccia pietrare in Paglia	•	•
16. Del venerdì santo	•	•
17. Di non estrarre acque dal suo corso	•	•
18. Dei luoghi da gettarsi l'immondezze	•	•
19. Che non si vendino case a chi non paga dazio	•	•
20. Che non si vendino stabili presso i confini	•	•
21. Che non si chiami nessuno alla sua osteria	•	•
22. Della pena di portare arme	•	•
23. Che i castaldi non entrino in camera	•	•
24. Della pena di non lasciarsi fare il pegno	•	•
25. Che non si pianga morto fuori di casa	•	•
26. Della quantità della cera ne' morti	•	•
27. Del modo di lavorare la cera	•	•
28. Che ognuno scopi avanti la sua casa	•	•
29. Che non si gettino lordure in strada	•	•
30. Che non siano chiavighe vicino ai fonti	•	•
31. Dei casalini da murare	•	•
32. Che non si levino i mietitori dalla tenuta	•	•
33. Che non si portino cerchi <così> fuori di territorio	•	•
34. Che non si compri pesce fresco per rivendere	•	•
35. Che non si giochi a dati	•	•
36. Delle promesse fatte nel giuoco	•	•
37. Che non si prenda se non una guardia	•	•
38. Che non si possa ballare con ceri	•	•
39. Del modo di tenere fieni e paglie	•	•
40. Che non si cavino piccioni	•	•
41. Che li speziali non medichino in fisica	•	•

1744	SEC. XVIII	1856
42. Che il pesce fresco si venda alla pietra	•	•
43. Del modo da tenersi in tempo di rumore	•	•
44. Che non si occupino le strade pubbliche	•	•
45. Che i paesani non promettino per i forastieri	•	•
46. Che i catasti del comune si rinnovino	•	•
47. Che si conservi la fonte di Rigombo	•	•
48. Che non vadino i porci per la città	•	•
49. Che non si passino i confini della gabella	•	•
50. Che si pulisca la Piazza del Mercato	•	•
51. Del sito ove si gettano bestie morte	•	•
52. De' porticali e scale sopra le strade	•	•
53. Che non si occupino beni del comune	•	•
54. Del modo di fare le guardie	•	•
55. Gl'ebrei non entrino in camera del governatore	•	•
56. Della larghezza della strada vicinale	•	•
57. Di non far lordure in piazza	•	•
58. Non si faccino lordure nelle fontane	•	•
59. Non si faccino lordure nel Rivo	•	•
60. Non si faccino lordure in strade pubbliche	•	•
61. Che i lebbrosi non entrino in città	•	•
62. Dei ponitori e stimatori delle carni vaccine	•	•
63. Chi ha franchigia non possa vendere	•	•
64. Della lana e lino dati a lavorare	•	•
65. Del fosso che esce dalla chiocana	•	•
66. Che non si metta basto nel giorno di festa	•	•
67. Che nessuno presti denari nel giuoco	•	•
68. Del terminare i confini colli vicini	•	•
69. Che si accomodino le strade pubbliche	•	•
70. Che nessuno abbia due uffizi	•	•
71. Il medico e maestro di scuola s'eleghino per consiglio	•	•
72. I priori e depositario non comprino membri del comune	•	•
73. Che i priori e depositario non vadino per ambasciatori	•	•

1744	SEC. XVIII	1856
74. Le gabelle si vendino col decreto del consiglio generale	•	•
75. Dello spedale di S. Lazzaro	•	•
76. Le bestie non possino stare tra le mura	•	•
77. Che non si vendino possessioni nella bandita	•	•
78. Che non si tiri cacio dentro la città	•	•
79. Che i forastieri si trattino come i paesani	•	•
80. Che non si cavi rena nei fossi del comune	•	•
81. Che non si giuochi a palla nei tetti delle chiese	•	•
82. Che i santesi non comprino beni delle chiese loro	•	•
83. Che non si rubbi pesce da rete o martavello	•	•
84. Che ogn'uno faccia l'orto	•	•
85. Del modo di pagare le doghe delle botti	•	•
86. Che non si ritenghino sciami altrui	•	•
87. Che non si porti fieno fuori della tenuta	•	•
CAPITOLI CHE SONO IN OSSERVANZA PER L'AFFITTO DEL DANNO DATO	CAPITOLI DEL DANNO DATO	CAPITOLI DEL DANNO DATO ⁵

DANNI MANUALI:

1. Uva, frutti domestici in chiuse, vigne et orti, danno e pena •
2. Ortaglie •
3. Castagne domestiche e noci •
4. Frutti salvatici •
5. Baccelli e legumi •
6. Arrocchi in vigne, chiuse et orti •
7. Arrocchi in seminati e prati •
8. Trovato con frutti danno e pena •
9. Alberi domestici •
10. Scorticare meli, oppi, salci, alveni, elci e simili •
11. Alberi da edifizio •
12. Frasche, pali e paluscelli •
13. Paglia e fieno •
14. Erba in vigne, chiuse et orti •

Sistema Bibliotecario
"Lago di Bolsena"

⁵ Lo statuto omette tutti i *Capitoli*

1744

SEC. XVIII

1856

15. Acqua dal suo corso	•
16. Strade e siepi	•
17. Bandita generale	•
18. Rose, barbati e maglioli	•
19. Caso studioso pena doppia	•
20. Si creda al padrone con giuramento	•
BESTIE GROSSE:	•
1. Si creda al padrone con giuramento	•
2. Bestie grosse in vigne, chiuse et orti	•
3. Palare e canneti	•
4. Oppi, salci et altri alberi	•
5. Grani, biade e legumi	•
6. Stoppie piene	•
7. Pagliari	•
8. Prati	•
9. Barcare, cordelli e mucchi di fave	•
10. Bandita generale	•
11. Castagne e ghiande	•
12. Arrocchio in prati	•
BESTIE MINUTE:	•
1. Pecore in vigne	•
2. Porci e capre in vigne, chiuse et orti	•
3. Stoppie piene	•
4. Porci in stoppie piene	•
5. Grani, biade e legumi	•
6. Porci in prati	•
7. Porci in aie	•
8. Fave e legumi ammucchiati	•
9. Capre, porci et altre bestie minute in bandita generale	•
10. Capre, porci e bestie minute in castagne e ghiande	•

1744

SEC. XVIII

1856

11. Danno dato di notte e studioso

•

12. Arrocchi in prati

•

UNIVERSALI:

1. Bestie grosse e minute quali

•

2. Branco di bestie minute quale

•

3. Frutti domestici e salvatici quali

•

4. Chiuse quali

•

5. Danno studioso quale

•

6. Refezione di danno e pena ad arbitrio del dannificato

•

7. Porci in vigne si possino ammazzare

•

8. Cani in vigne, chiuse et orti

•

9. Inquisizione termine un anno

•

10. Bestie forastiere

•

11. Licenze

•

12. Offizio del danno dato, dove e da chi

•

13. Orti quali

•

14. Padri, madri e padroni per i loro figli e garzoni

•

15. Dove, come e quando si riscuota

•

16. Prati come si faccino

•

OBBLIGHI DEL COMPRATORE:

1. Libro sigillato

•

2. Copie d'accuse

•

3. Termine a difendersi e notificare

•

4. Appaltatore non riscuota per i dannificati

•

5. Che si debbano tenere i guardiani

•

6. Pena doppia all'appaltatore e sua fameglia

•

7. Facoltà del Consiglio segreto

•

8. Accuse si possino difendere

•

9. Pena de' guardiani

•

10. Notificazione ai padroni dannificati

•

Sistema Bibliotecario

"Lago di Bolsena"



Pagina iniziale della prima rubrica del Libro primo del Civile, relativa all'elezione del Governatore, dello Statuto del 1744 (Acquapendente, Archivio Storico Comunale, Statuti n. 3, c. 1r)

Trascrizioni

Le trascrizioni contengono alcuni capitoli tratti dalla copia in volgare eseguita nel 1744 dal segretario comunale Livio Antonio Anghirelli. Il criterio che ha orientato la scelta dello statuto da cui trarre i testi e la selezione dei capitoli è stato essenzialmente quello di favorire una maggiore diffusione della loro conoscenza, offrendo un saggio di come venivano regolamentate le cariche istituzionali, dell'amministrazione della giustizia e dell'attenzione dedicata dal governo municipale ad alcuni aspetti dell'economia e al decoro cittadino. Le parentesi quadre, che compaiono in alcuni casi, racchiudono integrazioni del testo, reso illeggibile da macchie, fatte sulla base dello Statuto successivo.

Archivio Storico Comunale di Acquapendente, Statuto n. 3, a. 1744, cc. 1r e v

Dello statuto d'Acquapendente. Libro primo del Civile.
Rubrica prima. Dell'elezione del Governatore

Si stabilisce et ordina, in virtù del presente statuto, avanti di venire a determinare ciò che deve essere in osservanza inviolabile, che in questa città di Acquapendente deve essere chi presiede per l'amministrazione della giustizia, il quale, secondo la consuetudine de' luoghi vien chiamato iudicante, podestà o commissario, e noi chiameremo governatore. Vogliamo dunque che nel Consiglio generale, un mese dopo che sarà entrato in ufficio e carica un governatore, si devino eleggere quattro uomini per ciaschedun quartiere, i quali abbiano facoltà di eleggere il governatore successore. Questi uomini così eletti, subito terminato il consiglio generale, dovranno unitamente portarsi alla chiesa di Santa Maria e di lì alla sagrestia, dove, invocato l'aiuto di nostro Signore Gesù Cristo, di comune concordia faccino fra loro una scelta di uomini idonei e fedeli alla S. Romana Chiesa e alla Santità del Sommo Pontefice Romano e capace delle dottrine; e di questi così eletti si ponga uno a partito di quelli che a loro piacerà e bisognando si ponghino ancora tutti allo scrutinio, e quello averà più voti e verrà confermato per Breve di Nostro Signore s'intenda esser governatore di questa città; bensì chi concorrerà a questa carica dovrà essere forastiero e distante almeno quindici miglia dalla città, e dopo sei mesi del suo ufficio dovrà

cessarli il governo e non essere ammesso più al concorso del medesimo se non passati cinque anni; e gli suoi uffiziali non possano riferirsi se non saranno passati tre anni, i quali parimente duraranno nell'uffizio sei mesi. Facendosi poi in forma differente, tutto quello faranno detti uomini sia nullo e di niun valore, et il depositario del Comune non dia a simili soggetti ne' quali non concorreranno le suddette formalità alcun salario, e non sia lecito ad alcuno proporre o consigliare in contrario, sotto pena di lire venticinque per ciascuna volta e persona che contrafarà; e sarà lecito ad ognuno denunciare i contrafacienti, il quale guadagnerà il terzo della pena. E questo primo capitolo sia preciso in forma, né si possa togliere o sospendere per alcun consiglio né per qualsivoglia cagione.

Ibid., cc. 3r e v

Libro primo del Civile.

Rubrica 3. Dell'arbitrio del governatore

Quando il signor governatore comandarà da per sé sia ciascuno tenuto ubbidire sotto pena di vinti soldi; quando poi comandaranno i di lui uffiziali, chi non ubbidirà paghi soldi dieci, purché i comandi siano per causa di malefizio, danno dato, o straordinario, ma la pena della disubbidienza non possa passare quella del delitto commesso; il che non abbia luogo nelle citazioni, per le quali qualcheduno non comparisce a rispondere a qualche processo, nel qual caso si osservi la forma dell' statuti nel condannare, né debba pagarsi l'inobbedienza; come ancora vogliamo che non si possa comandare alcuna cosa che sia contraria alli presenti statuti, intendendo che li comandi siano dati in scritto e non in [voce altrimenti]¹ non obblighino alcuno alla pena della disubbidienza; [e l'istesso]² s'intenda de' comandi che farà il cancelliere.

Ibid., c. 4v

Libro primo del Civile.

Rubrica 7. Del modo di suonare la campana del palazzo.


La squilla o sia campana del palazzo del governatore si suoni tre volte la sera on intervallo di tempo da una volta all'altra, e la terza volta debba suonare e rintoccare³ dopo le due ore di notte, e chi non sonata la 3^a volta fosse trovato con arme senza lume non incorrerà in pena alcuna.

Ibid., cc. 7r-8r

Libro primo del Civile.

Rubrica 10. Dell'elezione et uffizio del segretario

Stabiliamo et ordiniamo che i priori pro tempore, due mesi avanti al fine dell'uffizio



Pagina iniziale della settima rubrica del Libro primo del Civile dello Statuto del 1744 (Acquapendente, Archivio Storico Comunale, Statuti n. 3, c. 4v)


Sistema Bibliotecario

“Leggi di Bolsena”

¹ L'integrazione è fatta sulla base dello Statuto 4

² L'integrazione è fatta sulla base dello Statuto 4

³ ms.: ritoccare



Pagina iniziale della rubrica 11 del Libro primo del Civile dello Statuto del 1744 (Acquapendente, Archivio Storico Comunale, Statuti n. 3, c. 8r)

del segretario della comunità debbano proporre il medesimo nel consiglio generale per la sua elezione e venga questo vinto per due parti di voti, il quale sia tenuto registrare in libro pubblico et autentico nello spazio di otto giorni tutte le risoluzioni che si prenderanno e stabiliranno nel consiglio generale e nel particolare chiaramente et ordinatamente, e questo libro starà sempre in segreteria, et insieme descrivere tutti i consulti che saranno fatti in detti consigli secondo la forma de' presenti statuti sotto pena di dieci lire e sotto il vincolo di giuramento. Di più dovrà scrivere in libro tutte le entrate che dovranno venire in mano del depositario con ordine e distesamente, colla causa perché si paghino, col nome di chi deve pagarle, in modo che se ne abbia piena notizia. Qual libro poi nel fine dell'uffizio del depositario dovrà consegnarsi a suoi Sindici, dovrà similmente descrivere in altro libro tutti gl'istromenti della comunità con tutti i patti e capitoli, sotto pena di dieci lire, e di più sia tenuto scrivere i nomi di tutti quelli si appellassero dai processi o sentenze criminali, tutte le lettere missive e responsive e tutte le memorie e quel di più gli verrà comandato dai priori e tutte le faccende della comunità senza veruna eccezione; sia tenuto ancora cassare tutte le condanne pagate o vero graziate, et habbia per sua fatica cinque soldi sino a cento lire e da cento lire in su dieci soldi e non più. Sia tenuto ancora fare inventario di tutti i privilegi et esenzioni della comunità; non possa partire o pernottare fuori senza la licenza de' priori o del consiglio, né possa ricevere alcun salario se non dal depositario generale coll'ordine scritto dai priori, altrimenti sia tenuto alla restituzione del doppio. Sia ancora tenuto scrivere catasti e statuti per un onesto prezzo e conveniente mercede. Sia parimente tenuto osservare i capitoli de' predetti statuti, e nel fine del suo offizio stare al sindacato; et habbia dal depositario carta, candele di sego e di cera, inchiostro secondo bisognerà per la segreteria. Sia ancora tenuto scrivere in libro a parte tutti i sindacati che si faranno per le vendite, locazioni e tutti gl'interessi del pubblico sotto pena di cento soldi. Finalmente sia tenuto immediatamente fatta l'estrazione de' magistrati descriverla et affissarla in una parte della segreteria, acciocché ogn'uno possa vederla, sotto pena di 25 lire; et a' suoi comandi ciascuno ubbidisca sotto pena di 10 soldi.

“Lago di Bolsena”

Ibid., cc. 8r-10r

Libro primo del Civile.

Rubrica 11. Dell'uffizio del depositario.

Stabilimo et ordinamo che il depositario della comunità debba imbussolarsi assieme colli priori, cioè in ciascuna palla di priore vi sia un depositario e si cavi di due mesi in due mesi come è consueto; et insieme con i priori giuri d'esercitare fedelmente e senza fraude il suo ufficio in mano del segretario et abbia per suo salario dieci carlini il mese e non più; et alle sue mani venghino tutti i denari della comunità e si scriva a sua entrata per qualunque ragione et il medesimo abbia autorità di comandare a chiunque deve pagare qualsivoglia cosa che non si parta di palazzo sotto pena di dieci soldi per ciascheduno che non ubbidisse, né il governatore e suoi uffiziali pos-

sino dar licenza a verun debitore che parta dal detto palazzo, se prima non averanno pagato quello che devono e siano tenuti sborsare tutto quello sono debitori. Di più deve il depositario [ricercare tutti i]⁴ denari della comunità e specialmente delle condanne, gabelle, cause e bollette, che si riscuotino e pervenghino in sue mani, quali subito ricevute faccia senza indugio scrivere ad entrata dal segretario, e quelle non possa spendere se non secondo la forma de' presenti statuti o per comando de' priori, terminato poi il suo officio serà tenuto consegnare i libri in mano de' suoi sindici e loro notaro, consegnando in mano del nuovo depositario tutto il denaro che gli restarà in mano in termine di tre giorni doppo la sentenza del suo sindacato, al quale doverà stare per tutte le cose ommesse, e delle entrate e spese fatte in suo tempo. Faccia parimente il depositario restituire dal notaro tutte le prime scritture ed istromenti prodotti al banco della parte che gl'averà prodotti senza alcun premio; se il medesimo spendesse qualche cosa senza l'ordine de' priori o del consiglio, se non lo facesse per utile evidente del pubblico s'intenda speso del suo, e la comunità non possa né debba buonarglielo. Debba ancora far bandire i pegni che gli perverranno alle mani, acciò siano riscossi nel termine di cinque giorni, quali passati, possa venderli a tromba, che se si vendano più di quello non porta il debito colla comunità, il di più si restituisca al padrone de' pegni. Deve il depositario esercitare l'offizio da [per sé]⁵ e colla propria persona, et essendo impedito o non potendo, il consiglio generale deputi un altro il luogo suo. Sarà lecito al depositario andare nel mese di luglio con due soprastanti da eleggersi dai priori alle possessioni de' forastieri e da quelle levare i frutti in quantità sufficiente a pagare i dazi che li medesimi devono quante volte non diano idonea sicurtà di pagarli. Deve di più il depositario pagare la provisione al governatore et al segretario di due mesi in due mesi posticipatamente, di modo che nel fine del suo uffizio restino due mesi da pagarsi per il sindacato che se li deve fare, al quale doverà ancor esso assistere con i due sindici per vedere la ragione d'altri salari e denari pervenuti nelle loro mani sotto pena di lire 25.

Stabilimo ancora che il depositario al tempo del suo uffizio non possa convenire veruno per altro debito, né esser convenuto se non per evidente et approvata necessità; sia bensì tenuto pagare tutti i veri creditori della comunità, secondo gli sarà comandato dai priori; e sia diligente col segretario a riscuotere le condanne dei malefizi, danni dati et altre entrate ordinarie et straordinarie della comunità et anco i nomi de debitori, quali passato il termine al pagamento consegnerà al governatore e suoi uffiziali acciò possa farsi contro di essi l'[esecuzione]⁶ sia anche tenuto il depositario almeno due volte al mese [e tante]⁷ quante ad esso et a priori e consiglio parerà et piacerà in loro presenza e del segretario ricercare il governatore che faccia la mostra de' suoi uffiziali e famegli, la quale faccia scrivere dal detto segretario e quella approvare secondo parerà a detto depositario sotto pena di dieci lire per ciascuna volta contrafarà. Doverà esso ubbidire ai comandi dei priori e comparire avanti di loro quante volte sarà ricercato, purché non abbia una legittima scusa. Sia poi obbligo del segretario nel principio dell'uffizio del depositario leggerli e notificarli il presente statuto sotto li dieci lire di pena e detto depositario far mettere un boccale d'olio nella lampada del palazzo o scala del governatore e dare al segretario cande-

⁴ L'integrazione è fatta sulla base dello Statuto 4

⁵ L'integrazione è fatta sulla base dello Statuto 4

⁶ L'integrazione è fatta sulla base dello Statuto 4

⁷ L'integrazione è fatta sulla base dello Statuto 4



Pagina iniziale della rubrica 23 del Libro primo del Statuto del 1744 (Acquapendente, Archivio Storico Comunale, Statuti n. 3, c. 18v)

carta, inchiostro, cera, vernice che bisognerà per il suo uffizio. Averà altresì il depositario autorità e pieno arbitrio di far adunare il consiglio generale quando gli sarà comandato da priori o consiglio speciale o loro compagnia, il che però potrà fare quando il governatore negasse di farlo adunare, o le proposte da farsi in esso di alcuna cosa nel qual caso esso terrà il luogo del governatore e tutto quello sarà fatto e risoluto in detto consiglio tenga et abbia luogo come se vi si fosse trovato presente l'istesso governatore, non ostante qualsivoglia cosa in contrario.

Ibid., cc. 18v-19r

Libro primo del Civile.

Rubrica [24]⁸. Che la città d'Acquapendente si parta per quartieri.

Stabilimo e vogliamo e per il presente statuto fermiamo che la città d'Acquapendente si divida per quartieri nel modo seguente, cioè il filo del borgo, cioè la strada con tutto Castel novo, dalla via che va in borgo sino alla torre della Pescara sia un quartiere e si dica quartiere di S. Maria. L'altro quartiere di S. Vittoria, come mette la via di S. Angelo del Mercato alla Porta della Ripa, dal Corso de' Cappanni verso la Cura e dal Rivo dell'acqua a Fonte di Rigombo, dal quartiere della Ruga di S. Angelo del Moro fino alle mura castellane e di sotto alla porta davanti della Ruga di S. Lorenzo. Il terzo quartiere sia detto di S. Lorenzo, che principia dalla Ruga di S. Maria e tira sino alla ruga di S. Leonardo; e dalla ruga di S. Giovanni sino alla costa di S. Pietro e di S. Sepolcro colle case et abitazioni sino al borgo sia il quartiere di S. Giovanni; e ciascuno che abitarà in detti quartieri dovrà descrivere ancora i suoi beni, pagarne i dazi e fare in esso tutte le funzioni sotto pena di 20 soldi. E così il governatore dovrà procedere nell'elezione che dovesse fare de' quattro uomini per quartiere, ciascuno de' quali ordinarà le diecine nel proprio quartiere a suo piacere, di modo che ciascuno faccia le sue funzioni personali per capo d'uomo, conforme si costuma.

Ibid., cc. 19v-20r

Libro primo del Civile.

Rubrica [25]⁹. Dell'uffizio de' catastieri.

Stabilimo et ordiniamo che ogn'anno nel mese di gennaio si elegghino quattro buoni huomini, uno per quartieri, quali si dichino catastieri e sopra il catasto del comune questi giurino in mano del segretario di esercitare l'uffizio loro fedelmente e senza fraude, qual'uffizio sarà di dieci anni in dieci anni, assieme colli signori priori rinnovare i catasti e tutte le cose immobili delle persone e uomini della città, tanto dentro della medesima quanto fuori con confermare o alienare i beni secondo le contingenze a loro piacere. Dovranno ancora ogni mese far bandire una volta per la città se alcuno ci vo' levare o porre qualche cosa alla sua libra si porti avanti di loro in luogo

⁸ Al capitolo è assegnato il n. 23 poiché il notaio, per errore, ha ripetuto il n. 13. Pertanto, dal cap. 13 in avanti, la numerazione reca una unità in meno.

⁹ Cfr. supra

deputato, e levata o posta che sia la cosa col consenso delle parti, abbia forza e vigore di legitimo dominio a chi sarà posta; se poi alcuno mostrasse qualche giusto titolo sopra qualche possessione che non fosse descritta nella sua libra sia lecito alli catastieri di porvela con far però prima citare la parte che averà descritta detta possessione e della citazione apparisca sempre in segretaria o notaro che essi catastieri potranno eleggersi buono e sufficiente a levare e porre quanto i medesimi gli ordinaranno; e fra loro et il notaro abbiano per mercede dodici denari per ciascheduna parte e possessione delli quali due terzi siano de' catastieri et uno del notaro e per il nuovo allibrato si paghino dieci soldi, ordinando che se le partite di catasti si levassero o ponessero di mano d'altro notaro, non abbiano sussistenza alcuna, anzi chi le scriverà cada in pena di 25 lire.

Ibid., cc. 20r e v

Libro primo del Civile.

Rubrica [27]. Che li forastieri non possino essere di consiglio.


Acciocché questa città venga ben retta e governata ordiniamo e vogliamo che nessun forastiero possa essere di consiglio se non sarà prima abitaro nella medesima colla sua famiglia per vinti anni continui e vi possieda almeno il valore di cinquanta lire. E se mai alcun forastiero privo delle suddette condizioni fosse eletto o chiamato ad alcun ufficio, quello che farà sarà nullo, e se interverrà come consigliere ad alcun consiglio cada in pena di lire dieci, et il governatore possa cassarlo e cacciare dal detto consiglio in questa città.

Ibid. 27r e v


Libro primo del Civile.

Rubrica [45] Che ogn'uno faccia le forme nelle sue possessioni.

Perché è necessario rimediare al danno, pregiudizio et incommodo che portano i viandanti passando per il nostro territorio a causa delle strade cattive per le forme per lo più ripiene, dal che nasce ancora che le possessioni non possano fruttare, non havendo l'acque libero l'esito, ordiniamo che ciascuna persona di qualsivoglia stato, grado e condizione, che abbia possessioni nel territorio d'Acquapendente e particolarmente vicino alle strade pubbliche et in luogo ove sia declivio dell'acqua, sia obbligato far fare le forme buone e recipienti per quanto dura la sua possessione, acciò l'acqua abbia il suo corso libero da una forma all'altra, e così di mano in mano prendere e dare esito all'acqua medesima sino che si porti al suo destinato letto; e dandosi il caso che si trovi terreno di Chiesa, di lavoratore dovrà ricercare il padrone perché contribuisca la metà di quello averà speso in dette forme; il che doverà prima liquidare avanti il governatore o degli uomini deputati dalla comunità. E per osservanza del presente capitolo e per chiarezza de' luoghi necessari per far' dette forme la comu-



Pagina iniziale della rubrica 44 del Libro primo del Civile dello Statuto del 1744 (Acquapendente, Archivio Storico Comunale, Statuti n. 3, c. 27r)



Pagina iniziale della rubrica 64 del Libro secondo del Civile dello Statuto del 1744 (Acquapendente, Archivio Storico Comunale, Statuti n. 3, c. 54v)

nità sia ogn'anno obbligata dentro il mese d'agosto in consiglio generale elegger due uomini intelligenti e commissari su di ciò, i quali debbano vedere et ordinare i luoghi dove debbano farsi dette forme e come si abbiano da fare, con piena autorità di comandare et ordinare a tutti di fare le medesime et i disubbidienti far punire in cinque scudi per persona, la metà della pena, qual pena sia de' suddetti uomini e l'altra metà del giudice che ne commetterà l'esecuzione e della comunità.

Ibid., cc. 54v-55r

Libro secondo del Civile.

Rubrica 64. Che le prime cause si conoschino in Acquapendente.

Per questa salutare legge da valere in perpetuo attente le costituzioni di tanti sommi pontefici concesse a questa città e longa consuetudine, il signor governatore deve esser giudice ordinario tanto nelle cause civili quanto criminali usque ad mortem da terminarsi da esso inclusive, e perciò ordiniamo che ogni persona di qualsivoglia stato, grado o condizione, ardisca o presuma per qualsivoglia causa o colore levare dal tribunale di esso signor governatore qualunque causa civile o criminale e trasferirla avanti altro giudice straordinario se non per giusta via d'appellazione o ricorso, cioè da dieci lire in su se non sarà stato prima da esso signor governatore sentenziato come giudice ordinario della città, sotto pena di 25 fiorini da pagarsi de facto da qualunque persona contrafacente e per ciascheduna volta. E vogliamo che sia lecito ad ogn'uno di poterlo accusare e chi l'accusarà abbia la terza parte della pena e l'altra terza parte sia della comunità e l'altra del governatore; e da dieci lire in giù sia lecito d'appellare ai signori priori o alli quattro uomini deputati dalla comunità, secondo i prefati indulti concessi alla medesima come sopra; et il governatore doverà ammettere simili appellazioni sotto pena di 25 lire volendo che questo statuto abbia luogo in tutti i tempi: presente, passato e futuro.

Ibid., cc. 55r-56r

Libro secondo del Civile.

Rubrica 65. Delli giorni ferati

Richiedendo la consuetudine universale che i giorni dedicati al culto di Dio, della gloriosa vergine Maria e di alcuni santi, de' quali la Chiesa fa menzione con particolare venerazione e rispetto come anche di quelli che dalla consuetudine del luogo e della legge canonica e civile meritano qualche privilegio di esser distinti da quelli in cui si suole ordinariamente tenere udienza et amministrare la giustizia civile, quali giorni cadono sotto il nome comune di feriato, acciò sia noto a tutti quali siano questi giorni ferati, col presente stabilimo et ordiniamo che sono ferati, et in essi il signor governatore e suoi uffiziali non dovranno tenere ragione, l'infrascritti: il giorno di S. Vittoria e da questo sino a tutto il giorno dell'Epifania inclusive, tutte le

domeniche, tutte le feste della gloriosa vergine Maria, quelle di tutti gl'Apostoli, degl'Evangelisti, dei quattro Dottori della Chiesa, la domenica del Carnevale fino a tutto il primo giorno di Quaresima, dalla domenica delle Palme fino a tutta la domenica in Albis inclusive, li tre giorni di Pentecoste, l'Ascensione del Signore, il Corpus Domini et il giorno della sua ottava, il giorno avanti e doppo la festa di S. Maria del Fiore, della vigilia dell'Assunta fino che dura la fiera, dal giorno di S. Giovanni fino alli 16 agosto, dal giorno si apriranno le vendemmie sino alli tre di novembre, tutte due le feste di S. Croce, S. Angelo di settembre, tutte due le Catedre di S. Pietro, S. Giuseppe, S. Antonio abbate e di Padova, S. Biagio, S. Maria Maddalena, S. Caterina di novembre, S. Francesco, S. Nicolò, S. Martino, S. Lucia, S. Lorenzo, S. Leonardo, S. Bernardo, S. Bernardino, S. Valentino, S. Ermete, S. Savino, il giorno che prenderà possesso il signor governatore. Dichiarando che tutti gli atti civili che si faranno ne' predetti giorni non vaglino né tengano di ragione. Nei malefizi però, danni dati et straordinari vogliamo si possa procedere e sentenziare in ogni tempo alli quali non pregiudichino in conto veruno le ferie suddette.

Ibid., cc. 60r e v

Libro terzo dei Malefici

Rubrica 2. Della pena de' bestemmatori.

Ogni giustizia vuole che quell'onnipotente Dio che ci ha creato dal nulla con tutto il mondo venga continuamente lodato e benedetto, molto più dal cristiano da esso tanto beneficato. E pure non mancano figli di perdizione che, scordati affatto dei tanti benefizj che ricevono, con lingua di demonio più che di uomo cattolico non cessan continuamente irritare la divina giustizia, vomitando dalla bocca d'inferno bestemmie escrande contro il suo santissimo nome e della sua madre s.ma vergine Maria. Essendoci pertanto a cuore tener lontano da questa città e popolo per quanto si puole vizio così abominevole, giacché se il gastigo corrispondesse alla gravità del peccato, si vedrà miserabilmente trionfare tra gli uomini, parte per inclinazione e parte per fragilità lordati di simile bruttura di continuo, la morte. Abbiamo perciò giudicato bene ridurre a pena pecuniaria ed afflittiva; se alcuno dunque ingrato al suo redentore bestemmiarà il nome s.mo di Dio e della sua s.ma Madre dicendo: "Sia maledetto, sconfitto, a dispetto" ed altre simili parole caschi in pena di 50 lire senza alcuna diminuzione, da pagarsi in termine di cinque giorni; e non pagando in detto termine, il governatore lo farà porre alla catena della piazza colla lingua conficcata in una tavola e ce lo farà stare sei ore continue e non meno ad esempio degl'altri. Chi bestemmiarà contro gl'apostoli, evangelisti incorra nella pena di 25 lire. Chi poi gettasse bestemmia contro i santi protettori paghi dieci lire, e contro altro santo cento soldi. Chi poi altro sfacciato ardisse dire: "Per la potta della Vergine Maria" o altre parole vituperose, caschi in pena di 25 lire. Chi poi finalmente giurasse il corpo e sangue di Cristo e della sua s.ma Madre paghi de facto 200 soldi senza alcuna diminuzione; quali eccessi non vogliamo entrino fra gli straordinari ma per veri malefizi, e per tali dichiariamo doversi punire nel modo predetto.



Pagina iniziale della rubrica 2 del Libro terzo dei Malefici dello Statuto del 1744 (Acquapendente, Archivio Storico Comunale, Statuti n. 3, c. 60r)



Pagina iniziale della rubrica 5 del Libro terzo dei Malefici dello Statuto del 1744 (Acquapendente, Archivio Storico Comunale, Statuti n. 3, c. 61v)

Ibid., cc. 61v-62v
Libro terzo dei Malefici
Rubrica 5. Delle citazioni che si fanno nei malefizzi.

Richiedendosi naturalmente a ciascuno il potersi e doversi difendere in qualunque motivo venga inquisito e parimenti in quello de' malefizzi, dichiariamo perciò in vigore del presente statuto che qualunque persona che sarà accusata, inquisita o denunziata, sia citata una volta sola, se si potrà trovare in persona, e non trovandosi sia citato due volte alla casa della sua solita abitazione coll'intermezzo di un giorno da una citazione all'altra con cedola scritta, la quale dovrà contenere il tenore del processo, assegnandoli il termine di tre giorni a comparire avanti il signor governatore a scusarsi e difendersi dall'accusa et inquisizione fatta contro di lui, lassando in sue mani o alla di lui casa la suddetta cedola di citazione. Comparendo poi l'accusato nel suddetto termine, dovrà dare idonea sicurezza da approvarsi dal consiglio generale, e poi darà la sua risposta *in scriptis* assegnandoseli dal governatore due giorni di tempo a produrre detta sua difesa. Qual termine passato si leggeranno le deposizioni de' testimoni e si pubblicherà il processo e l'accusato averà tempo altri cinque giorni a riscuotere il processo e dire contro le deposizioni de' testimoni, e doppo detto termine si assegneranno altri due giorni dopo i quali il governatore lo condanni come sarà di ragione. Si il detto accusato o inquisito non comparirà nel termine della citazione, il governatore lo farà porre in bando per quella pena in cui sarà incorso per il delitto commesso, secondo la disposizione statutaria sulle scale del palazzo dal pubblico trombetta; e nell'atto del bandimento assegnerà all'accusato altri tre giorni di tempo a comparire e rispondere che se mai comparisse in detto tempo, prima d'esser ammesso a rispondere, paghi al depositario del comune cinque soldi per la sua contumacia, altrimenti non sia inteso; e fatta che averà la sua risposta si gli assegnino i termini predetti, che se non comparisse nel termine del bando, secondo la forma del presente statuto, si abbia per confesso. Si avverta però che se quanto si contiene nel processo, accusa, inquisizione non caminara nel modo e forma prescritta nel presente capitolo, il processo sarà nullo e di verun valore. In ordine alli forastieri che non abitano in Acquapendente o suo territorio, dovranno questi citarsi per bando dal pubblico trombetta a piedi delle scale del palazzo a comparire in termine di cinque giorni; e non comparendo si osservi l'ordine prescritto di sopra.

Ibid., cc. 66v-67r
Libro terzo dei Malefici
Rubrica 16. Delle parole ingiuriose

Chiunque offenderà il suo prossimo con parole ingiuriose, quante volte offenda una sola persona e con una sola parola sia tenuto pagare 20 soldi; e l'istesso, se benché contro un solo dicesse più parole ingiuriando però persone o con una o con più parole, sia punito a proporzione come se ingiuriasse unico contextu ciascheduno

separatamente. Altri però che dicesse: “falzario, cornuto, traditore, ladro, assassino, bugiardo” et altri vituperi sia punito in dieci lire; e l'istesso chi dicesse a persone onorate e di buona fama: “mala femina, puttana, ruffiana, troia, imbroiaca, maliarda e simili”, in tali casi il governatore potrà procedere anche per inquisizione alla pena statutaria e sia lecito ad ognuno denunziare simili ingiurianti, e chi l'accusarà averà la terza parte della pena e sarà tenuto segreto. Sia parimente punito in dieci lire chiunque ingiuriarà padre, madre, fratello, sorella o altro parente fino al terzo grado inclusive, secondo la disposizione canonica o gl'improperasse la morte. Et il signor governatore dovrà su di ciò invigilare con tutto calore e procedere ancora per inquisizione con condannare i trasgressori senza alcun riguardo.

Ibid., cc. 99v-100r

Libro quinto delle arti.

Rubrica 11. Della pena di far lordura dentro al macello

Tanto dentro al macello dove si vendano le carni, quanto presso al medesimo, nessuno ardisca urinare o fare altre porcarie, sotto pena di dieci soldi per persona ogni volta contrafarà e questo possa accusarsi da ogn'uno che sarà tenuto segreto e guadagnarà il terzo della pena.

Ibid., cc. 105r-105v

Libro quinto delle arti.

Rubrica 21. Delle vendemmie da farsi

Stabilimo et ordiniamo che nella festa di S. Croce di settembre, ovvero in quella settimana, i signori priori siano tenuti far adunare il consiglio generale et in esso proporre delle vendemmie da farsi, per determinare il tempo della medesima e quello verrà in esso concluso, si dovrà eseguire sotto pena di dieci lire da pagarsi da medesimi priori se contrafaranno al presente capitolo.

Ibid., c. 111r


Libro quinto delle arti.

Rubrica 40. Della pena di filare nel forno

Veruna donna, che vada al forno per cuocere il pane o per qualsivoglia altra causa in tempo che si deve cuocere detto pane, ardisca filare dentro il medesimo forno e stanza di esso sotto pena di cinque soldi per ciascheduna volta; et ognuno possa accusarla come sopra.



Pagina iniziale della rubrica 21 del Libro quinto delle Arti dello Statuto del 1744 (Acquapendente, Archivio Storico Comunale, Statuti n. 3, c. 105r)



Pagina iniziale della rubrica 68 del Libro quinto delle Arti dello Statuto del 1744 (Acquapendente, Archivio Storico Comunale, Statuti n. 3, c. 117v)

Ibid., cc. 117v-118r

Libro quinto delle arti.

Rubrica 68. Dei mercati da farsi

Nella festa di santa Maria del mese d'agosto si farà il mercato nella Piazza del Comune, il martedì doppo Pasqua di Resurrezione, oggi ridotta alla domenica in Albis, nella piazza di S. Sepolcro e nella strada della casa di Stefano di Iaco in su; et alli 14 di maggio nel Prato del Comune e nella Piazza della Madonna del Fiore, quei luoghi non si possino mutare che dal consiglio generale, volendo che ogni mercante debba portare le sue merci ne' luoghi predetti sotto pena di dieci lire; e ciascuno possa venire e stare liberamente il giorno avanti et un giorno doppo il mercato e sia salvo e sicuro tanto nella persona che nella robba, nonostante altro debito che avesse con qualche altra persona, eccettuate se non l'avesse colla S. Romana Chiesa e sua Reverenda Camera e comunità; e quelli contro li quali fossero concesse ripresaglie da nostri superiori, come anche i falsari, ladri, tagliaborse, al quale effetto in quei giorni di mercato dovranno armarsi uomini secondo parerà al detto consiglio o soprastanti su di ciò deputati, con fare che il bestiame stia fuori della porta di S. Vittoria o in altro luogo. Finalmente vogliamo che qualunque persona verrà il Venerdì Santo al perdono in S. Sepolcro sia libera e sicura da qualunque molestia.

Ibid., cc. 128r

Libro sesto dell'extraordinari.

Rubrica prima. Del modo di procedere nell'extraordinari.

Negli straordinari si dovrà procedere nel modo seguente: cioè il signor governatore e suoi ufficiali faranno citare in scriptis il reo, che comparisca in termine di tre giorni a difendersi e, volendosi difendere, gli siano dati cinque giorni a fare le sue difese, e non comparendo se la pena sarà da dieci lire in giù possino i medesimi ufficiali venire all'esecuzione. Da dieci lire in su dovrà il reo esser citato due volte col fra mezzo di tre giorni di ciascuna citazione, e passato il termine si procederà alla sentenza e condanna, come si è dichiarato di sopra, quando non si dichiari differentemente in qualche capitolo particolare del presente libro; e la pena si paghi de facto e si osservi il tenore di detto statuto.

Ibid., cc. 130r e v

Libro sesto dell'extraordinari.

Rubrica 5. Delle possessioni di là da Paglia

Ciascuno, che avesse possessioni di là da Paglia dal Palazzo già di Guastamorco e dalla Casa di Paris verso Tirolle e detto fiume, sia tenuto ogn'anno far piantare quattro piantoni d'olivi per ciascuna possessione, che sia almeno una soma di terra, den-

tro tutto il mese di maggio, sotto pena di venticinque soldi; e dove ne saranno più di venticinque piante, s'intenda bandita d'olive e come tale sarà riguardata.

Ibid., c. 131r

Libro sesto delli straordinari.

Rubrica 9. Che non si tendino panni in siepi e mura

Chi tenderà panni a sciuttare in siepi o muraglie di orti altrui dentro la città, caderà in pena di dieci soldi; et ognuno potrà accusare, che sarà creduto col suo giuramento et averà il 3° della pena.

Ibid., cc. 131r e v

Libro sesto delli straordinari.

Rubrica 10. Che non si facciano lordure in prato del Comune.

Nel prato del Comune non sia lecito ad alcuno fare o far fare alcuna immondezza, né di portarci o farci portare letame o altra porcaria. E chi contrafarà sarà condannato in dieci soldi di pena; ciascuno lo potrà come sopra accusare. Et il signor governatore e suoi uffiziali potranno procedere contro i trasgressori anche per inquisizione.

Ibid. cc. 132r e v

Libro sesto delli straordinari.

Rubrica 13. Che si aggiusti il ponte di Paglia

Perché non solo ai passeggeri ma anche agli paesani è necessario che sia conservato il ponte al fiume Paglia, quando questo in qualche parte venisse guasto, stabilimmo et ordiniamo che sia subito ristaurato, per fare il che dovranno i signori governatore, e priori convocare un consiglio generale et esponendo in esso il bisogno di procedere a quanto occorre e quello risolverà detto consiglio dovrà porsi in esecuzione. Che se li medesimi saranno negligenti, caderanno in pena di venticinque lire da tenerlisi nel loro sindacato.

Ibid., cc. 138r e v


Libro sesto delli straordinari.

Rubrica 18. Del luogo ove si gettaranno l'immondezze

Ad effetto che l'immondezze che si gettano dai particolari non apportino nocumento all'umana salute, abbiamo stabilito il luogo proprio dove si averanno a gettare. Questo vogliamo che sia fuori della Porta di S. Angelo, fuori della Porta del Massaro



Pagina iniziale della rubrica 13 del Libro sesto delli Estrordinari dello Statuto del 1744 (Acquapendente, Archivio Storico Comunale, Statuti n. 3, c. 132r)



Pagina iniziale della rubrica 25 del Libro sesto dell'Estraordinari dello Statuto del 1744 (Acquapendente, Archivio Storico Comunale, Statuti n. 3, c. 136r)

dalla torre delle monache in giù, dove è segnato colla croce, e fuori della Porta di S. Vittoria dalla Piaggia in giù, come ancora fuori della Porta di S. Sepolcro di là dal ponte, fuori della Porta della Ripa si possa gettare terraccio e calcinaccio, e fuori della Porta di S. Leonardo nel fosso della Quintaluna.

Nelle strade pubbliche della città nessuno possa gettare immondezza di veruna sorta, sotto pena di quaranta soldi. E chi accusarà guadagnerà la terza parte della pena.

Ibid., cc. 139r e v

Libro sesto dell'extraordinari.

Rubrica 20. Che non si vendino stabili appresso ai confini

Stabilimo et ordiniamo che nessuno o sia della città o del contado ardisca e presuma sotto qualsivoglia titolo o colore vendere o alienare case o altre possessioni e beni stabili che siano vicini ai confini de' territori altrui e non vi sia almeno mezzo miglio di lontananza, se prima non ne averà ottenuta la licenza dal consiglio generale, sotto pena di cento lire a chi contrafarà, oltre la nullità di tal vendita.

Similmente proibiamo a tutti il comprare, prendere in affitto o lavorare terre de' forastieri sopra le quali fosse differenza in materia di confini colla comunità, sotto pena di vinticinque lire, potendo in ciascheduno de' casi predetti ogn'un accusare che lucrerà il terzo della pena; et il governatore e suoi uffiziali dovranno procedervi per inquisizione. E tali vendite e locazioni non tenghino di ragione, ma s'intendono fatte in fraude della comunità e dolosamente.

Ibid., cc. 136r e v

Libro sesto dell'extraordinari.

Rubrica 25. Della pena di piangere il morto fuori di casa

Disponiamo in virtù del presente statuto, che nessuno a riserva degl'ecclesiastici entri in chiesa ad accompagnare il morto e quelli che lo portano; essendo però morta una donna, ve ne possono entrare altre sei per compagno e per seppellirla e non più. Nessuna donna di quelle che vanno dietro al morto ardisca fare strepito piangendo forte, sotto pena di dieci lire a chi contrafarà; e ciascuna possa denunziarla colla terza parte della pena; et il governatore sia tenuto mandare i famegli e castaldi a morti che succederanno in città, per vedere se vi sia chi contrafaccia al presente statuto, sotto pena di 50 lire. Sia però lecito entrare in chiesa se piovesse o facesse neve. E, doppo che il morto sarà seppellito, dentro la casa del morto non entri veruno se non i parenti fino al terzo grado et i vicini di quattro case appresso, sotto pena di vinti soldi; né il signor governatore o altri uffiziali possano dar licenza di fare contro la forma prescritta, sotto pena di 50 lire, senza la deliberazione del consiglio generale. Entrando in casa del morto altre persone, a riserva de' parenti e di quelli che devono portare il morto, caderanno in pena di cinque lire.

Ibid., c. 137v
 Libro sesto delli straordinari.
 Rubrica 29. Che non si buttino acqua e lordure nelle strade

Nelle strade pubbliche dentro la città chiunque buttarà acqua dalle finestre o alcuna immondezza caderà in pena di quaranta soldi per ogni volta contrafarà et ognuno potrà accusare col guadagno del terzo della pena.

Ibid., cc. 137v-138r
 Libro sesto delli straordinari.
 Rubrica 30. Che non siano chiavighe vicino ai fonti


Chi avesse case appresso le fontane da trenta piedi sia proibito ritenere nelle medesime destri o chiavighe, e se mai ci fossero antiche, dovrà farle murare, acciò non sporchino l'acqua delle fontane, né introduchino in esse fetori o puzze d'alcuna sorte, sotto pena di 25 lire. Et ognuno possa accusare col terzo della pena. Chi avesse chiavighe appresso il Rivo o strade pubbliche dovrà tenerle coperte in modo che non si possino vedere, alla suddetta pena, a riserva le chiavighe delle stufe, per le quali non vi sia pena alcuna.

Ibid., c. 138r
 Libro sesto delli straordinari.
 Rubrica 31. Dei casalini da murare

Qualunque persona avesse casalini presso le strade pubbliche o vicinali sia tenuto chiuderli e far murare con sassi e calcina, o in sussidio con roggiglia, in modo che il muro sia almeno d'altezza cinque piedi, et il sito della porta sia chiuso con tavole o pure murato, sotto pena di 20 soldi.

Ibid., cc. 152r-152v
 Libro sesto delli straordinari.
 Rubrica 84. Che ogn'uno faccia l'orto

Sia tenuto ciascheduno di questa città d'Acquapendente a fare un poco d'orto, acciò possa seminarvi foglie, cioè cavoli, lattughe et altre erbe necessarie con porvi almeno ancora cinque capi d'aglio sotto pena di vinti soldi.



Pagina iniziale della rubrica 30 del Libro sesto delli Estrordinari dello Statuto del 1744 (Acquapendente, Archivio Storico Comunale, Statuti n. 3, c. 137v)

“Lago di Bolsena”

INDICE

GLI STATUTI DI ACQUAPENDENTE (SECC. XIV-XIX) <i>di Laura Andreani</i>	p. 5
Premessa	p. 7
Capitolo I Acquapendente nel basso medioevo: aspetti di storia politico-istituzionale	p. 11
1.1. Il comune di Acquapendente nel XIII secolo	p. 12
1.2. Il comune di Acquapendente nei secoli XIV e XV	p. 20
Capitolo II Gli statuti medievali e moderni di Acquapendente	p. 25
Capitolo III I testimoni: descrizioni	p. 31
Capitolo IV Il comune di Acquapendente nello specchio delle sue norme: l'assetto istituzionale	p. 41
“Conclusioni di Bolsena”	p. 44
APPENDICI <i>di Lorena Andreani</i>	p. 47
Tavola delle concordanze (secc. XIV-XV)	p. 48
Tavola delle concordanze (secc. XVIII-XIX)	p. 65
Trascrizioni	p. 81

Collana: "QUADERNI DELL'ARCHIVIO STORICO"

La collana nasce con l'obiettivo di valorizzare l'Archivio storico comunale e renderlo accessibile a tutte le persone che non hanno tempo di rovistare tra i suoi documenti e le sue carte ma sono comunque interessate a conoscere frammenti della storia di Acquapendente.

Quaderno n. 1

Mario Battaglini

RAPPORTI TRA ORGANI PERIFERICI E CENTRALI NELLA REPUBBLICA ROMANA DALL'ARCHIVIO DI UN COMUNE DELL'ALTA TUSCIA: ACQUAPENDENTE.



RAPPORTI TRA ORGANI PERIFERICI E CENTRALI NELLA REPUBBLICA ROMANA DALL'ARCHIVIO DI UN COMUNE DELL'ALTA TUSCIA: ACQUAPENDENTE di Mario BATTAGLINI
Acquapendente, 1999.
43 p., illustrazioni b.n.

Il primo volume della collana è una monografia sulla Municipalità aquasiana e sui rapporti tra essa e il potere centrale all'epoca della Repubblica Romana (1798/99): si delineano così l'organizzazione e le attività della prima Municipalità, corredate da spaccati della vita quotidiana degli enti locali di duecento anni fa, soffocati da una burocrazia asfissiante.

Comune di Acquapendente
Archivio Storico 1999

Quaderni dell'Archivio Storico

le attività della prima Municipalità, corredate da spaccati della vita quotidiana degli enti locali di duecento anni fa, soffocati da una burocrazia asfissiante.

Quaderno n. 2

Roberta Cioli

ACQUAPENDENTE NELLA REPUBBLICA ROMANA (1798/99)



ACQUAPENDENTE NELLA REPUBBLICA ROMANA (1798/99) di Roberta CIOLI
Acquapendente, 2000.
167 p., illustrazioni b.n.

La pubblicazione inserisce un'importante tessera nel complesso mosaico della storia di Acquapendente nell'ultima decade del 1700; è un'opera ricca che indaga a fondo sull'organizzazione sociale, sulla gestione amministrativa e finanziaria dello Stato Pontificio e che raccoglie i primi

Comune di Acquapendente
Archivio Storico 2000

Quaderni dell'Archivio Storico

momenti della nascente Municipalità repubblicana.

Quaderno n. 3

A cura di Marcello Rossi

IL RESTAURO DELLA MEMORIA
DOCUMENTI, METODOLOGIE E INTERVENTI PER IL RECUPERO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI ACQUAPENDENTE



IL RESTAURO DELLA MEMORIA
Documenti, metodologie e interventi per il recupero dell'Archivio Storico Comunale di Acquapendente.
a cura di Marcello ROSSI
Acquapendente, 2001.
83 p., illustrazioni b.n.

Il terzo quaderno della collana mette in risalto la preziosità di un patrimonio quale è l'Archivio Storico, ripercorrendo le tappe del restauro, le modalità con cui è stato effettuato e soffermandosi soprattutto sulla descrizione del

Comune di Acquapendente
Archivio Storico 2001

Quaderni dell'Archivio Storico

"fondo diplomatico", l'insieme delle pergamene conservate nell'Archivio.

Quaderno n. 4

Renzo Chioveli
Marina A. Laura Mengali

GUGLIELMO MELUZZI ARCHITETTO DI ACQUAPENDENTE POSTUNITARIA




GUGLIELMO MELUZZI ARCHITETTO DI ACQUAPENDENTE POSTUNITARIA di Renzo CHIOVELLI e Marina A. Laura MENGALI
Acquapendente, 2003.
177 p., illustrazioni b.n. e colori

Le pagine della pubblicazione prendono in esame soprattutto il periodo storico successivo all'unità d'Italia, particolarmente importante anche per Acquapendente che ha goduto, grazie all'opera dell'architetto

Comune di Acquapendente
Archivio Storico 2003

Quaderni dell'Archivio Storico

Meluzzi, di un vero e proprio "risveglio architettonico": il libro ne ripercorre le tappe inquadrando le vicende nel contesto storico e artistico del tempo e analizza nello specifico i progetti e la costruzione del palazzo Comunale, simbolo del recupero e della valorizzazione dell'impianto urbanistico della città.



EXTENDED

THE CHRONICLE
LEADERSHIP

ISBN 88-95034-04-X



9 788895 034041